

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 17 del 27.4.2022

Supplemento n. 69

mercoledì, 27 aprile 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 6 aprile 2022, n. 6195
certificato il 07-04-2022

Pratica SIDIT n. 11/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo in località Podere-Palazzolo nel comune di Pienza (SI).
Richiedente: Azienda Agricola La Foce. *pag. 10*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6223
certificato il 07-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, in Comune di Firenze per viadotto autostradale esistente e occupazione temporanea con cantierizzazione e ponteggi sospesi.
Pratica SiDIT 19/2022. *" 15*

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6225
certificato il 07-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da tre pozzi ubicati in Comune di Torrita di Siena (SI), Loc. Lupaia, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 328/2018 (codice locale: CSA2019_00012). *" 22*

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6227
certificato il 07-04-2022

RD 526/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, Affluente Borro Degli Ontani, Borro degli Ontani, Borro-Della Selva, in Comune di Pergine Valdarno (AR) per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica con vari attraversamenti.
Pratica SiDIT 441/2022. *" 26*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6230
certificato il 07-04-2022

Pratica SiDIT n. 608-2022 - Concessione per n. 38 attraversamenti, di cui n. 37 aerei (tip. 1.6) e n. 1 utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) di vari corsi d'acqua e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui n. 3 parallelismi, per la realizzazione di linea a banda ultralarga-(Fibra) nel comune di Castell'Azzara (GR) - Concessionario: Open Fiber S.p.A. *" 32*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6234
certificato il 07-04-2022

R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, L.37/1994. Pratica idraulica n.3074, pratica Sidit n. 630/2022. Autorizzazione idraulica per realizzare un allacciamento della fognatura, tramite-posa di condotta fognaria, con attraversamento del corso d'acqua senza nome (Cod. TN33575), in località Motrone, nel Comune di Pietrasanta (LU) e relativa concessione-idraulica. *" 43*

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 28 marzo 2022, n. 6236
certificato il 07-04-2022

"Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognaia" codice intervento D2019EAR0009. Conclusione positiva della Conferenza-dei servizi decisoria, approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento diretto.- CUP: J13H20000290001 CIG: 915473457C. *" 52*

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6240
certificato il 07-04-2022

Regione Toscana Prosecuzione Emergenze Post Commissariali - Intervento codice D2019ENOV0001 - Lavori di "Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella

fase discendente-della piena del Fiume Arno” -
Determinazione conclusiva della Conferenza dei
servizi ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/90
e approvazione del progetto definitivo - CUP:
J81B20001350002. " 102

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6272
certificato il 08-04-2022

R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica idraulica n.
3159, pratica SIDIT 1203/2022. Concessione ed
autorizzazione idraulica per l’occupazione di un’area
demaniale del Fosso-Lavello con tubazioni e scarico
delle acque depurate dell’impianto di bonifica della
falda sottostante il S.I.N. di Massa e Carrara e le ex
aree S.I.N. " 114

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6283
certificato il 08-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche -
Rinnovo e contestuale variante sostanziale della
concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea da un pozzo-ubicato in Comune di Monte
San Savino (AR), Viale Santa Maria delle Vertighe,
per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo
con D.D. n. 111/AD del 26/11/2011. Approvazione del
Disciplinare di concessione. Pratica SIDIT n. 2148/2020
(codice locale: RIN001_ACS2006_00028). " 120

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6290
certificato il 08-04-2022

Prat. SIDIT n. 828/2022 - R.D. 523/1904 - L.R.
80/2015 - Concessione per 16 attraversamenti, di cui
n.6 aerei (tip. 2) e n. 10 attraversamenti sotterranei o su
strutture-esistenti (tip. 11), su vari corsi d’acqua, per
opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra
ottica, in varie località nel Comune di Castelnuovo
Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2332 O.I. - Concessionario:
Open Fiber s.p.a. " 124

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6317
certificato il 08-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione
di alveo in sx idraulica del rio di Salto o della Badia
del Borgo (Id. MV5769) nel Comune di Marradi
(FI), loc. Capoluogo, da occuparsi con manufatto di
scarico per acque reflue domestiche. Pratica SIDIT
790/2022. " 136

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6335
certificato il 08-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2422372 -
Concessione porzione di area demaniale del corso
d’acqua denominato Torrente Bozzone, loc. Cipressino
in Comune di Barberino-Tavarnelle per la realizzazione
e messa in esercizio di nuovo tratto di elettrodotto
interrato a media tensione MT in attraversamento
subalveo. Pratica SIDIT 386/2022. " 144

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6357
certificato il 08-04-2022

Pratica SIDIT n. 547/2022 - Concessione per il
passaggio con 1 attraversamento di un un elettrodotto
a MT a 15 kV con strutture esistenti nel ponte stradale,
lungo la S.P. di-Valiano, sul corso d’acqua, Torrente
Bozzone (TS2943), da realizzarsi in Loc. Valiano, nel
Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. n.
2328 O.I. - Concessionario: edistribuzione S.p.a. " 150

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 8 aprile 2022, n. 6365
certificato il 08-04-2022

L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. PRATICA SIDIT
n. 864/2022 - Concessione per utilizzo del demanio
idrico. Realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto MT
15 kV interrato in via Garibaldi in croce via Semeraro
nel Comune di Pisa (PI). (rif. E-distr. AUT_2403296).
Richiedente: E-distribuzione S.p.A. " 160

DECRETO 8 aprile 2022, n. 6369
certificato il 08-04-2022

**Pratica SIDIT 1164/2021 (codice locale 3711).
Concessione di derivazione di acque pubbliche
sotterranee nel Comune di Capannori (LU).** " 170

DECRETO 8 aprile 2022, n. 6370
certificato il 08-04-2022

**R.D. 1775/33 e Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016
- Concessione di derivazione di acque pubbliche
sotterranee nel Comune di Marciana (LI) località
Poggio Richiedente: "SEAM s.r.l. Pratica Sidit n.
4206/2021.** " 175

DECRETO 8 aprile 2022, n. 6371
certificato il 08-04-2022

**L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - PRATICA SIDIT
n. 4564/2021 - Concessione per utilizzo del demanio
idrico con contestuale autorizzazione idraulica
- Realizzazione di scarico di acque meteoriche e
nere depurate, nel corso d'acqua BV13416 (Fosso
Mattucciana),-provenienti da opere di urbanizzazione
dell'area situata in Via del Pino nel Comune di
Terricciola (PI) di proprietà di Castaf S.r.l. -
Richiedente: Castaf S.r.l.** " 180

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 7 aprile 2022, n. 6373
certificato il 08-04-2022

**RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2447400 -
Concessione porzione di area demaniale del corso
d'acqua denominato Fosso Sellina AV 20410 per
attraversamento in subalveo con elettrodotto a BT
tra via Vincenzo Monti, Via Dante Alighieri e Via
Giuseppe Chiarini nel Comune di Arezzo. Pratica
SiDIT 530/2022.** " 191

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 8 aprile 2022, n. 6425
certificato il 11-04-2022

**R.D. n. 1775/33, Pratica SIDIT 3895/2021 Pozzo 10291
Concessione per derivazione di 2800 m/cubi di acque**

**pubbliche sotterranee ad uso Agricolo nel territorio del
comune di Rosignano Marittimo (LI).** " 198

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale
DECRETO 8 aprile 2022, n. 6510
certificato il 11-04-2022**

**T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche
- Concessione di derivazione di ACQUE
SUPERFICIALI ubicata in Comune di VILLA
BASILICA, Loc. DISTENDINO, per uso
DOMESTICO POTABILE. Approvazione del
Disciplinare di concessione. - Pratica n. 2447/LU -
Procedimento SIDIT n. 2140/2022.** " 204

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6533
certificato il 11-04-2022

**R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018
- Pratica n. 3052 - SIDIT 1301/2022 Concessione ed
Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in
fibra ottica in varie località del Comune di Stazzema
(LU).** " 209

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6553
certificato il 12-04-2022

**T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche
- Concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cortona
(AR), Loc. Pietraia, per uso-agricolo. Approvazione del
Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 5358/2020
(codice locale: CSA2022_00001).** " 216

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6556
certificato il 12-04-2022

**R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale
60/R/2016. Pratica Sidit n. 1108/2022, pratica idraulica
n. 3095. Concessione idraulica di un'area demaniale-
appartenente all'alveo ed alle sponde del Canale di
Fossola (o Fosso Pino), occupata da un attraversamento**

aereo con tubazione, per l'approvvigionamento idrico di una macchina tagliablocchi, in località Stadio nel Comune di Carrara (MS). " 220

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6559
certificato il 12-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di CAMPI BISENZIO, Loc. Capalle, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: IMMOBILIARE 2011 S.R.L. - Pratica n. 4119 FI. - Procedimento SIDIT n. 4874/2021. " 226

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6566
certificato il 12-04-2022

Pratica SiDIT n. 75-2019 - Concessione per attraversamento in subalveo di otto corsi d'acqua (tip. 11) con condotta di acqua potabile, in località Marrucheti - Casaglia nel comune di Capalbino (GR) - Concessionario: Consorzio Acquedotto Casaglia. " 230

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6572
certificato il 12-04-2022

Pratica SiDIT n.462/2022 - Concessione per il passaggio con 2 attraversamenti di un elettrodotto a MT a 15 kV su strutture esistenti lungo la S.P. n.73 bis, di due corsi d'acqua, Torrente Rigo 3 TS8266 e Fosso delle Macchie TS8337, da realizzarsi in Loc. Le Macchie e Pian dei Mori, nel Comune di Sovicille (SI) - cod. loc. n. 2327 O.I. " 239

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6573
certificato il 12-04-2022

Pratica SIDIT 527/2022 (codice locale LU 5611). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Capannori (LU). SIMI e C. SRL. " 249

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6575
certificato il 12-04-2022

R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale afferente al torrente Bardena con ponteggio provvisorio per-realizzazione di cappotto su edificio posto in Via Matteo degli Organi, località Galciana, nel Comune di Prato (PO). Pratica 3936 (pratica SIDIT n. 1005/2022). " 252

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6595
certificato il 12-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. 1759132/AC - Concessione demaniale per l'utilizzo di aree del demanio idrico appartenenti a vari corsi d'acqua per 39 attraversamenti aerei da realizzarsi in varie località nel Comune di Firenzuola (FI). Pratica SiDIT 203/2020. " 261

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6629
certificato il 12-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Mona, loc. Le Lame in Comune di Capolona per la realizzazione di bypass di una fognatura meteorica esistente con scarico in sinistra idraulica. Pratica SiDIT 792/2022. " 268

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6638
certificato il 12-04-2022

R.d. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Lucca (LU) loc. Alle Lame, ad uso civile (antincendio), prat. Sidit n. 195158/2020 (ex pratica n. 2121). " 274

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6647
certificato il 12-04-2022

Pratica SIDIT 516/2022 (codice locale PI1713). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Calcinaia (PI). SOFT ITALIA SPA. " 278

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 12 aprile 2022, n. 6668
certificato il 13-04-2022

Pratica SiDIT n. 149-2022 - Concessione per l'attraversamento con tombino (tip. 4.3) del corso d'acqua privo di denominazione (TS73319), affluente del torrente Patrignone, in località Podere Banditaccia nel comune di Magliano in Toscana (GR) - Concessionario:-Società Agricola Delta 6 Talyssa Royale Srl. " 281

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 12 aprile 2022, n. 6670
certificato il 13-04-2022

R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 77/2016 - SIDIT 307/2022 - Regolarizzazione della concessione per l'opera di scarico esistente di acque reflue industriali nel Canale-Collettore BV7103, nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) in loc. Pozzolungo (rif. ex pratica 885 Provincia di Pisa). Richiedente: ECOVIP S.r.l. " 291

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6680
certificato il 13-04-2022

Pratica SIDIT n. 342/2022 R.D. n. 1775/33, Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso Potabile, nel territorio del comune di San Vincenzo (Li).-Concessionario Elite Livorno Gestioni S.r.L. " 300

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 12 aprile 2022, n. 6704
certificato il 13-04-2022

RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica 3012 - SIDIT 297/2022. Voltura della concessione idraulica approvata con Determinazione Dirigenziale Provincia di Lucca n. 90 del 14/04/2005 (ex Pratica

n. 1073/VER) e Disciplinare di Concessione idraulica per lo-scarico di acque piovane nel Fiume Versilia (Cod. TN438525) in via Ceragiola nel Comune di-Seravezza (LU). " 306

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 6733
certificato il 13-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua Fiume Arno, Rio di Fucecchio e affluenti, Rio del Pannocchino e affluenti, Rio delle-Stanghe, Rio delle Lane a Lucca e affluente, affluenti del Rio di Valgrande nel Comune di Fucecchio per attraversamenti per lo sviluppo della fibra ottica. Pratica SiDIT 726/2022. " 313

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 13 aprile 2022, n. 6761
certificato il 13-04-2022

Decreto dirigenziale n. 20827 del 18/12/2019: Pratica SiDIT n. 3672-2019 - Concessione per n. 13 attraversamenti aerei (tip. 1.2.) di vari corsi d'acqua con linea elettrica MT , nel comune di Scansano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.a. Cessazione anticipata parziale. " 319

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale**

DECRETO 13 aprile 2022, n. 6780
certificato il 14-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di CHIESINA UZZANESE, Loc. VIA LIVORNESE DI SOPRA, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: ECOVOL S.P.A. - Pratica n. 34507. - Procedimento SIDIT. 2261/2022. " 322

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 13 aprile 2022, n. 6784
certificato il 14-04-2022

Pratica SIDIT n. 148044/2020 (ex 26210/2017).

T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in Loc. Forni dell'Accesa nel Comune di Massa Marittima (GR), per uso agricolo. " 326

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 13 aprile 2022, n. 6820
certificato il 14-04-2022

R.D. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo in loc. Ponterosso fraz. Querceta nel Comune di Seravezza (LU), ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 194062/2020 (ex pratica n. 1679). " 331

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 13 aprile 2022, n. 6835
certificato il 14-04-2022

Pratica SIDIT n. 107595/2020 (ex n. 26326/2017) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua pubblica da un pozzo in Località Terzo a Roselle nel-Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo. " 337

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 13 aprile 2022, n. 6856
certificato il 14-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 2 pozzi ubicati nel comune di Greve in Chianti (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 140 particella-79 (pozzo n. 1) foglio 140 particella 75 (pozzo n. 2) - Pratica SIDIT n. 3345/2021 - campo pozzi. " 341

DECRETO 14 aprile 2022, n. 6906
certificato il 15-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale per attraversamenti di vari corsi d'acqua in Comune di Pratovecchio Stia, (AR) per sviluppo della rete in fibra ottica. Pratica SiDIT 594/2022. " 345

DECRETO 14 aprile 2022, n. 6907
certificato il 15-04-2022

R.D. 1775/33 - Domanda di concessione per l'estrazione ed utilizzo di captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI realizzato nei-terreni individuati al N.C.T. del Comune di MONTELUPO FIORENTINO (FI) al foglio di mappa 13, p.lla 689 - Pratica n. SIDIT 3685/2021. " 351

DECRETO 14 aprile 2022, n. 6913
certificato il 15-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Broccolino (MV39297), loc. Via Sanminiatense in Comune di-Castelfiorentino per attraversamento tubazione gas lato valle sul ponte Rio di Broccolino. Pratica SiDIT 716/2022. " 355

DECRETO 14 aprile 2022, n. 6954
certificato il 15-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione e autorizzazione intervento di rifacimento attraversamento in subalveo del metanodotto denominato "Derivazione Figline-Pontassieve-DN 200 (8") - 24 bar in loc. Podere la Rotta del Comune di Figline e Incisa Valdarno nelle pertinenze del corso d'acqua denominato torrente Cesto. Pratica SiDIT 14889/2019. " 361

DECRETO 14 aprile 2022, n. 6955
certificato il 15-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Lama (MV40181), loc. S.R.T. 429 in Comune di Castelfiorentino per sostituzione di un tratto di tubazione della rete gas in attraversamento lateralmente alla struttura del ponte. Pratica SiDIT 2042/2021. " 365

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

DECRETO 19 aprile 2022, n. 6991
certificato il 19-04-2022

Pratica SIDIT n. 2411/2019 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un

pozzo in Località Vallicella, su terreno individuato catastalmente nel Comune di Scarlino (GR), al Foglio 34 particella 39, per uso agricolo. " 371

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 19 aprile 2022, n. 7025
certificato il 19-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da sorgente ubicata nel comune di Radda in Chianti (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 83 particella 77 - Pratica SIDIT n. 408446/2020. " 375

DECRETO 13 aprile 2022, n. 7053
certificato il 20-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Firenze (FI), N.C.T. foglio n. 20 particella n.395 - Pratica:-SIDIT n. 1201/2022 Proc.n.2101/2022 - Codice Locale n. 3888. " 379

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 19 aprile 2022, n. 7084
certificato il 20-04-2022

R.D. N.1775 11/12/1933. Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Livorno (LI) Pratica Sidit 1919/2021 - Pozzo n. 12065. " 383

DECRETO 19 aprile 2022, n. 7086
certificato il 20-04-2022

L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 976/2022 Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento superiore del corso d'acqua codice idr. BV7248, parallelismo con lo stesso per 96,00 m ed attraversamento superiore del corso d'acqua-tombato BV7305, in loc. Cascina Lippi via dei Mille (S.R.T. 436 "FRANCESCA"), dal Km 25+900 al Km 26+100 lato sx, nel Comune di San Miniato (PI). (rif. Prog 3635 - 2021).-Richiedente: Toscana Energia S.p.A. " 387

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 20 aprile 2022, n. 7101
certificato il 20-04-2022

R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2904, pratica SIDIT n. 3953/2021. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare tre nuovi tratti di-elettrodotti interrati BT (230-400 V), derivati da cabine esistenti, con attraversamenti sotterranei, utilizzando manufatti esistenti e percorrenze, nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, nella frazione di Molina di Quosa, nel Comune di San Giuliano Terme (PI). " 397

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 19 aprile 2022, n. 7117
certificato il 20-04-2022

Pratica SIDIT 4524/2021- R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R e ss.mm.ii. Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii. - Realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo interferente con il corso dacqua individuato TC19051 nel reticolo idrografico ai sensi della L.R. n. 79/2012 e ss.mm.ii., loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI). " 406

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 20 aprile 2022, n. 7175
certificato il 21-04-2022

R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.2863, pratica Sidit n.3536/2021. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare una nuova stazione di sollevamento e mantenere uno scarico by-pass, nella frazione di Sillicagnana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU). " 418

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

DECRETO 20 aprile 2022, n. 7176
certificato il 21-04-2022

R.D. n. 1775/33, Pratica SIDIT 4006/2021 Concessione per la derivazione di 2500 m/cubi di

acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo nel territorio del comune di San Vincenzo (LI). " 426

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 20 aprile 2022, n. 7179
certificato il 21-04-2022

RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n. 3142 (Sidit n. 1101/2022). Concessione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua senza nome-(codice:TN31748), nel comune di Forte dei Marmi (LU), occupata da uno scarico di acque emunte da impianto well-point. " 432

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

DECRETO 21 aprile 2022, n. 7204
certificato il 21-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Ponterosso, località Stecco in Comune di Figline e Incisa-Valdarno per attraversamento con ponte. Pratica SiDIT 14981/2019. " 442

DECRETO 21 aprile 2022, n. 7207
certificato il 21-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), N.C.T. foglio n. 7 particella n. 189 - Pratica 4594 (ex. 978 SI)- SIDIT Pratica n. 4847/2016 Proc. n. 5283/2021. " 448

DECRETO 21 aprile 2022, n. 7211
certificato il 21-04-2022

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul fiume Elsa tra i comuni di Empoli-(FI) e San Miniato (PI), nelle locc. Palazzo-Isola. Approvazione di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016 (codice SiDIT 1433/2022). " 452

DECRETO 21 aprile 2022, n. 7212
certificato il 21-04-2022

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del Borro di Metegliano in località Montalla nel Comune di Cortona (AR) per il mantenimento di un ponte-esistente ad uso privato. Pratica SiDIT 4693/2021. " 462

DECRETO 21 aprile 2022, n. 7223
certificato il 21-04-2022

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da pozzo ubicato nel comune di Radda in Chianti (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 17 particella-106 - Pratica SIDIT n. 2241/2021. " 468

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

DECRETO 20 aprile 2022, n. 7228
certificato il 21-04-2022

R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2976 (SIDIT n. 7984/2021). Rinnovo della concessione di un'area di risulta derivante dalla tombatura di un tratto del Fosso Silcia, nel Comune di Massa (MS). " 472



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6195 - Data adozione: 06/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 11/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo da un pozzo in località Podere Palazzolo nel comune di Pienza (SI). Richiedente: Azienda Agricola La Foce.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi alla prima variazione di bilancio di previsione 2019-2021”.
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso d’inflazione”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”.

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 23.12.2021 n. 497946, con la quale la Signora Benedetta Origo, titolare dell’Azienda Agricola La Foce (C.F. 00607790524), ha fatto richiesta di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite pozzo esistente (Ex PD n. 25814/2017) in località Podere Palazzolo nel Comune di Pienza (SI) – Pratica SIDIT n. 11/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee, sottoscritto dalla Signora Benedetta Origo in data 31/03/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene da un pozzo realizzato in località Podere Palazzolo nel comune di Pienza (SI) su terreno distinto in catasto dal Foglio n. 125 e Particella n.45 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1726585 Y= 4766610);
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pienza con referto n. 106/2022 e non sono pervenute opposizioni;

- l'uso richiesto è quello agricolo connesso all'attività agrituristica, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per riempimento piscina, irrigazione verde privato ed oliveti, come evidenziato nella planimetria allegata all'istanza;
- la ditta ha richiesto una portata media di 0,11 l/sec con picco massimo di 0,7 l/sec ed un volume annuo stimato di 3.500 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso parere favorevole al prelievo;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e smi, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all'Azienda Agricola La Foce (C.F. 00607790524), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso agricolo tramite pozzo realizzato in località Podere Palazzolo nel comune di Pienza (SI) su terreno distinto in catasto dal Foglio n. 125 e Particella n.45 (Coordinate Gauss Boaga: X= 1726585 Y= 4766610) – Pratica SIDIT n. 11/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,11 l/sec con picco massimo di 0,7 l/sec ed un volume annuo stimato di 3.500 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente Decreto di Concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 79,95;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente atto di concessione al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

c89f438021c43e68457d4502220b2728b28cd2f3977e5478f8594efbac3b6e7e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6223 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, in Comune di Firenze per viadotto autostradale esistente e occupazione temporanea con cantierizzazione e ponteggi sospesi. Pratica SiDIT 19/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 65_77 e 65_3, di cui alla Pratica Sidit n. 19/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 506593 del 31-12-2021 presentata da Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Luca Piacentini, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Piano Particellare;
- Relazione Tecnica Generale;
- Cronoprogramma;
- Tavola di Cantierizzazione 1/4
- Tavola di Cantierizzazione 2/4
- Tavola di Cantierizzazione 3/4
- Tavola di Cantierizzazione 4/4
- Corografia;
- Ubicazione Interventi e Ripristini 1/2;
- Ubicazione Interventi e Ripristini 2/2;
- Relazione sui Vincoli;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Arno, in Comune di Firenze, fra la particella 406 del Foglio 47 e la particella 109 del Foglio 38 per la realizzazione dell'opera n. 10150 - occupazione area demaniale temporanea con cantierizzazione e ponteggi sospesi, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- mantenimento dell'opera n. 10459 – viadotto autostradale esistente nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di Firenze, tra la particella 406 del Foglio 47 e la particella 109 del Foglio 38, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

RILEVATO che:

- con nota n. 68593 del 21/02/2022 il Responsabile del Procedimento ha richiesto le seguenti integrazioni al progetto:

- elaborati grafici e schede tecniche con indicazione delle modalità di montaggio e smontaggio dei ponteggi sospesi previsti;
- modalità di smaltimento delle acque di piattaforma con particolare riferimento ad eventuali manufatti di scarico in corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012

- in data 30/03/2022 il richiedente ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e delle opere è quella agli atti del procedimento n. 24/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 24/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- il Concessionario dovrà mantenersi costantemente aggiornato sulle condizioni meteo e sugli stati d'allerta sia tramite il Centro Funzionale Regionale sia tramite eventuali ulteriori sistemi di monitoraggio e previsione; in caso di avviso di criticità – Allerta Meteo - codice arancione emesso dal Centro Funzionale Regionale il Concessionario dovrà sospendere le lavorazioni in alveo;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato

dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la

normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua

interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 3 la durata della Concessione Demaniale n. 65_77 ed in anni 19 la durata della Concessione Demaniale n. 65_3 che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201048864696 del 17/02/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 02-03-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 455.40 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 421.67 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente alla somma di dodici ratei mensili del canone annuale di € 253.00 riferito al 2022 per l'opera n. 10459 e dieci ratei mensili del canone annuale di € 202.40 riferito al 2022 per l'opera n. 10150, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 227.70 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Autostrade per l'Italia S.p.A., c.f. 07516911000, con sede legale in Comune di Roma, Via A. Bergamini, n. 50:
 - la Concessione Demaniale n. 65_77 per l'occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Arno, in Comune di Firenze, fra la particella 406 del Foglio 47 e la particella 109 del Foglio 38 con l'opera n. 10150 - occupazione temporanea con cantierizzazione e ponteggi sospesi;
 - la Concessione Demaniale n. 65_3 per l'occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Comune di Firenze, tra la particella 406 del Foglio 47 e la particella 109 del Foglio 38 con l'opera n. 10459 - viadotto autostradale esistente;
4. di stabilire che la Concessione Demaniale n. 65_77 ha durata di anni 3 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 202.40, secondo quanto riportato al p.to 13 dell'Allegato A della D.G.R.

888/17, con aggiornamento Istat, e che la Concessione Demaniale n. 65_3 ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 253.00, secondo quanto riportato al p.to 5.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, con aggiornamento Istat, soggetti ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: autostradepertaliadt4firenze@pec.autostrade.it e piacentiniingegnerisrl@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6225 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da tre pozzi ubicati in Comune di Torrita di Siena (SI), Loc. Lupaia, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 328/2018 (codice locale: CSA2019_00012).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 15/07/2019, la richiedente Società Lupaia S.r.l. Soc. Agricola (C.F. 01421530526), con sede in Comune di Torrita di Siena (SI), ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da tre pozzi, in Comune di Torrita di Siena (SI), Loc. Lupaia, catastalmente individuati al Fg. 69 P.lle 20 (pozzo n. 1), 102 (pozzo n. 2), 58 (pozzo n. 3), per uso agricolo;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 14202 del 14/09/2020 della Regione Toscana col quale è stata autorizzata ai sensi dell’art. 95 del R.D. 1775/1933 la ricerca di acque sotterranee relativamente al pozzo n. 3;

VISTA la relazione di fine lavori pervenuta in data 08/02/2022 prot. 49316 a firma del Dott. Geol.

Renzo Formichi;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,095 l/s per un prelievo annuo complessivo dai tre pozzi di 3.000 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 80,23 (*euro ottanta virgola ventitré centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Lupaia S.r.l. Soc. Agricola (C.F. 01421530526), nella persona del legale rappresentante Sig. Muller Christopher, ha sottoscritto con l'apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Società ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul c.c. bancario IBAN T88 Z 0760102800 001020546857 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Lupaia S.r.l. Soc. Agricola (C.F. 01421530526), con sede in Comune di Torrita di Siena (SI), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite tre pozzi ubicati in Comune di Torrita di Siena (SI), Loc. Lupaia, catastalmente individuati al Fg. 69 P.lle 20 (pozzo n. 1), 102 (pozzo n. 2), 58 (pozzo n. 3), per uso agricolo, per una portata media di 0,095 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante della Società in data 30/03/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 80,23 (*euro ottanta virgola ventitré centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società concessionaria e al Comune di Torrita di Siena;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
baeb0ecc55c3279d17b3bfb59c559de9865864b4abc87f20a12f521eb9ff083a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6227 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: RD 526/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, Affluente Borro Degli Ontani, Borro degli Ontani, Borro Della Selva, in Comune di Pergine Valdarno (AR) per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica con vari attraversamenti. Pratica SiDIT 441/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 441/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 53403 del 02-02-2022 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma della società Eagle Projects, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Tavola con corografia generale, sezioni e particolari costruttivi.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, Affluente Borro Degli ontani, Borro Degli Ontani, Borro Della Selva, in Comune di Pergine Valdarno (AR), per la realizzazione dell'opera n. 10461 opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica con vari attraversamenti di corsi d'acqua nel Comune di Pergine Valdarno (AR), così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 584/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel

presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201541726648 del 25/03/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 la Concessione per l'occupazione di
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, Affluente Borro Degli ontani, Borro Degli Ontani, Borro Della Selva, in Comune di Pergine Valdarno (AR), con l'opera n. 10461 opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica con vari attraversamenti di corsi d'acqua nel Comune di Pergine Valdarno (AR);
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: openfiber@pec.openfiber.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6230 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 608-2022 - Concessione per n. 38 attraversamenti, di cui n. 37 aerei (tip. 1.6) e n. 1 utilizzando manufatti esistenti (tip. 11) di vari corsi d'acqua e autorizzazione per ulteriori interventi, di cui n. 3 parallelismi, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Castell'Azzara (GR) - Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii. “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni per specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi

relativi alla banda ultralarga-Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019, avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa 2 Milano - C.F. 09320630966, nella persona del Dott. Marco Gasparini, procuratore della Società istante, acquisita agli atti di questo Settore in data 22/02/2022 prot. n. 0069548, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia Generale (1:5.000);
- Relazione;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Allegra Paolo, prevede la realizzazione di una linea a banda ultralarga (Fibra) in varie località nel comune di Castell’Azzara (GR), con attraversamenti aerei e utilizzando manufatti esistenti di vari corsi d’acqua e con l’occupazione di pertinenze idrauliche con parallelismi, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le interferenze con i corsi d’acqua oggetto dell’istanza suddetta sono quelle di seguito elencate, consistenti in n. 26 attraversamenti, di cui n. 25 aerei (tip. 1.6) e n. 1 utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), e in n. 3 parallelismi su pertinenze idrauliche, riconducibili a distinte tavole evidenziate nella cartografia allegata al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale:

Area nei pressi della località Sforzesca (Tav. 1-2-3-4-5-6)

- n.1 attraversamento del fosso delle Gorgacce_TS57766 (Passaggio in cavedio interrato esistente)
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso delle Gorgacce_TS57978 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Fornoso_TS58025 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso del Fornoso_TS58026 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche dell’affluente del fosso Gallinaio (2)_TS57862
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso del Fornoso (2)_TS58030 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso Campacci_TS58170 (Aereo in palificata esistente)

Area nei pressi dell’abitato di Castell’Azzara (Tav. 7-8-9-25-26)

- n.1 attravers. del fosso della Fonte (62)_TS58601 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso della Fonte (54)_TS58695 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso della Lavinata_TS57949 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso della Lavinata_TS57973 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso senza denominazione_TS57649 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso di Radipopoli_TS60216 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche del fosso di Radipopoli_TS60216
- n.1 attravers. del fosso dell’Accendola_TS60215 (Aereo in palificata esistente)

Area posta a sud della località Siele (Tav. 10-11-12-13-14-15)

- n.2 attraversamenti degli affluenti del Torrente Siele_TS57735, TS57567 (Aereo in palificata esistente)
- n.2 attravers. degli affluenti del fosso del Rigo (5)_TS57758, TS57935 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Rigo (5)_TS57903 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso del Meriggio (4)_TS57712 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso dei Valloni (2)_TS58202 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Carlino_TS57936 (Aereo in palificata esistente)
- n.2 attravers. degli affluenti del fosso del Carlino_TS57754, TS57797 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell’affluente del fosso dei Pratelli_TS57631 (Aereo in palificata esistente)

n.1 attrav. del fosso del Fracasso_TS58260 (Aereo in palificata esistente)

Area nell'abitato di Selvena (Tav. 16-17)

n.1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche dell'affluente del fosso la Canala_TS60307 (scavo in minitrincea per 10 m)

n.1 attrav. del fosso la Canala_TS60184 (Aereo in palificata esistente)

RITENUTO di includere nel presente atto concessorio le interferenze con corsi d'acqua consistenti in n. 12 attraversamenti aerei (tip. 1.6), di seguito elencati, rilevate su tratti della linea a banda ultralarga da realizzare nel comune di Castell'Azzara (GR), ricompresi nell'Accordo di Programma avente valore autorizzatorio per tutti i progetti tecnici allegati, approvato D.P.G.R. n. 83 del 26/09/2020:

Area nei pressi della località Sforzesca (Tav. 1-2-3-4-5-6)

n.1 attrav. del fosso Sforzesca_TS57510 (Aereo in palificata esistente)

Area nei pressi dell'abitato di Castell'Azzara (Tav. 7-8-9-25-26)

n.1 attrav. del fosso della Metoccia_TS60288 (Aereo in palificata esistente)

Area a sud dell'abitato di Selvena (Tav. 18-19-20-21-22-23-24)

n.1 attrav. del fosso la Canala_TS60975 (Aereo in palificata esistente)

n.1 attrav. del fosso del Canapaio (2)_TS61148 (Aereo in palificata esistente)

n.1 attrav. del fosso Fondo (2)_TS61816 (Aereo in palificata esistente)

n.1 attrav. dell'affluente del fosso la Canala_TS62155 (Aereo in palificata esistente)

n.2 attrav. nti degli affluenti del fosso dei Roghiccioni_TS62582, TS62752 (Aereo in palificata esistente)

n.1 attrav. del fosso dei Salcetti_TS62857 (Aereo in palificata esistente)

n.1 attrav. del fosso del Nocchietino_TS62859 (Aereo in palificata esistente)

n.1 attrav. dell'affluente del fosso dei Salcetti_TS62991 (Aereo in palificata esistente)

n.1 attrav. del fosso della Mandriaccia (2)_TS63244 (Aereo in palificata esistente)

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra elencati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto, sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c), del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale - www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini;
- per quanto attiene gli attraversamenti di corsi d'acqua con la metodologia "aerea", se il cavo in F.O. dovesse non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi lavorazione di stacco di telecomunicazione e relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio 6 Toscana Sud, sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale sulla concessione in argomento non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 1° agosto 2003 n. 259, che stabilisce: "Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.";

TENUTO CONTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto, ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01202036324893 del 17/09/2021);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare ad Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa 2 Milano - C.F.

09320630966, la concessione demaniale per n. 38 attraversamenti, di cui n. 37 aerei (tip. 1.6) e n. 1 utilizzando manufatti esistenti (tip.11) di vari corsi d'acqua, con linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Castell'Azzara (GR), che vengono di seguito elencati, con il riferimento alle tavole in cui sono localizzati, ed evidenziate nell'allegato cartografico "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto:

Area nei pressi della Località Sforzesca (Tav. 1-2-3-4-6)

- n.1 attraversamento del fosso delle Gorgacce_TS57766 (Passaggio in cavedio interrato esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso delle Gorgacce_TS57978 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso Sforzesca_TS57510 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Fornoso_TS58025 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso del Fornoso_TS58026 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso del Fornoso (2)_TS58030 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso Campacci_TS58170 (Aereo in palificata esistente)

Area nei pressi dell'abitato di Castell'Azzara (Tav. 7-8-9-25-26)

- n.1 attravers. del fosso della Fonte (62)_TS58601 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso della Fonte (54)_TS58695 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso della Lavinata_TS57949 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso della Lavinata_TS57973 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso senza denominazione_TS57649 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso della Metoccia_TS60288 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso di Radipopoli_TS60216 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso dell'Accendola_TS60215 (Aereo in palificata esistente)

Area posta a sud della località Siele (Tav. 10-11-12-13-14-15)

- n.2 attraversamenti degli affluenti del Torrente Siele_TS57735, TS57567 (Aereo in palificata esistente)
- n.2 attravers. degli affluenti del fosso del Rigo (5)_TS57758, TS57935 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Rigo (5)_TS57903 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso del Meriggio (4)_TS57712 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso dei Valloni (2)_TS58202 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Carlino_TS57936 (Aereo in palificata esistente)
- n.2 attravers. degli affluenti del fosso del Carlino_TS57754, TS57797 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso dei Pratelli_TS57631 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Fracasso_TS58260 (Aereo in palificata esistente)

Area nell'abitato di Selvena (Tav. 17)

- n.1 attravers. del fosso la Canala_TS60184 (Aereo in palificata esistente)

Area a sud dell'abitato di Selvena (Tav. 18-19-20-21-22-23-24)

- n.1 attravers. del fosso la Canala_TS60975 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Canapaio (2)_TS61148 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso Fondo (2)_TS61816 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso la Canala_TS62155 (Aereo in palificata esistente)
- n.2 attravers. degli affluenti del fosso dei Roghiccioni_TS62582, TS62752 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso dei Salcetti_TS62857 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso del Nocchietto_TS62859 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. dell'affluente del fosso dei Salcetti_TS62991 (Aereo in palificata esistente)
- n.1 attravers. del fosso della Mandriaccia (2)_TS63244 (Aereo in palificata esistente)

di autorizzare gli interventi di seguito indicati, con il riferimento alle tavole in cui sono localizzati, evidenziate nell'allegato cartografico "A":

Area nei pressi della località Sforzesca (Tav. 5)

n.1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche dell'affluente del fosso Gallinaio (2)_TS57862

Area nei pressi dell'abitato di Castell'Azzara (Tav. 26)

n.1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche del fosso di Radipopoli_TS60216

Area nell'abitato di Selvena (Tav. 16)

n.1 parallelismo nelle pertinenze idrauliche dell'affluente del fosso la Canala_TS60307 (scavo in minitrincea per 10 m);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/03/2041, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
7. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1


A

Elaborato cartografico

e3ea88e91581154bb143db545b4143934304cf165108ef7db77702031629a254

Allegato A

Pratica SIDIT n. 608-2022 - Concessione per n. 38 attraversamenti, di cui n. 37 aerei e n. 1 utilizzando manufatti esistenti di vari corsi d'acqua (tip. 1.6 e tip. 11) e autorizzazione per ulteriori interventi di cui n. 3 parallelelismi, per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra) nel comune di Castell'Azzara (GR) - Concessionario: **Open Fiber S.p.A.**





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6234 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, L.37/1994. Pratica idraulica n.3074, pratica Sidit n. 630/2022. Autorizzazione idraulica per realizzare un allacciamento della fognatura, tramite posa di condotta fognaria, con attraversamento del corso d'acqua senza nome (Cod. TN33575), in località Motrone, nel Comune di Pietrasanta (LU) e relativa concessione idraulica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATA la DGRT n. 888/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

RICHIAMATA la D.G.R. 1035/2019 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28";

VISTA la L.R. 50/2021 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n.77/2016";

RICHIAMATO l'accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla società "G.A.I.A. S.p.A." tra Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e la medesima società del 29/12/2021;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. 57151 del 14/02/2022 presentata da GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via Donizetti n.16 a

Marina di Pietrasanta (LU) e l'allegata documentazione progettuale, a firma del tecnico Ing. Daniele Franceschini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lucca n°824, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- 1) relazione descrittiva
- 2) estratti cartografici (catastale, corografia, ecc. con indicazione dell'area d'intervento)
- 3) documentazione fotografica
- 4) tav. 1: stato attuale – planimetria generale e sezioni
- 5) tav. 2: stato modificato - planimetria generale e sezioni
- 6) tav. 3: stato sovrapposto - planimetria generale e sezioni

PRESO ATTO che il Tecnico progettista ha asseverato le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

CONSIDERATO che la società richiedente ha provveduto al pagamento su c/c 1031575820 degli oneri istruttori di € 100,00 (cento/00) in data 09/02/2022 e all'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo virtuale da €16,00 (autoriz.n.18493 del 01.04.2005);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore redatta in data 05/02/2022;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnata alla pratica il n. 3074, pratica Sidit n. 630/2022.;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un allacciamento alla fognatura esistente, tramite posa in opera di un tratto di nuova condotta fognaria comportante la realizzazione di un nuovo attraversamento del corso d'acqua senza nome (Cod. TN33575), sita in via Monteforato, in località Motrone, nel Comune di Pietrasanta (LU);

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.5 della citata convenzione la presente concessione andrà ad implementare la costituenda banca dati prevista all'art. 1, comma 3 della predetta convenzione;

ACCERTATO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla

normativa nazionale e regionale di riferimento, e che il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

DATO ATTO che la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è consapevole che il rilascio della concessione per l'attraversamento in progetto è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la

normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2 che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione e la L.R. 74/2018 che la commisura al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

PRESO ATTO che l'imposta di bollo per il presente atto è stata pagata mediante bollo virtuale (autorizzazione n.18493 del 01.04.2005);

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento, a favore della Regione Toscana, dei seguenti importi:

- €240,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico (Iban:IT41X0760102800001031581018) del 01.03.2022;

- € 20,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a undici/dodicesimi del canone annuale di € 240,00 riferito al 2022, mediante bonifico (Iban:IT41X0760102800001031581018) del 01.03.2022;
- €110,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione, mediante bonifico (Iban:IT70J0760102800000011899580) del 01.03.2022.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU) all'esecuzione delle opere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) dell' art. 93 del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati e nel rispetto delle sopra elencate prescrizioni;
2. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 (uno) anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre), dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare a GAIA S.p.A. la Concessione per l'occupazione relativa all'attraversamento, utilizzando un manufatto esistente, per la posa di condotta fognaria del corso d'acqua senza nome (Cod. TN33575), sita in via Monteforato, in località Motrone, nel Comune di Pietrasanta (LU);
4. di stabilire che la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 240,00, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 (al netto della riduzione del 20% prevista all'rt. 29, comma 5 del Reg. 60/r/2016), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la gestione dell'area demaniale, sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali nonché alle precisazioni individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986; resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del Tecnico progettista, nonché della società richiedente;
10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6236 - Data adozione: 28/03/2022

Oggetto: "Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognaia" codice intervento D2019EAR0009. Conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria, approvazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento diretto.

CUP: J13H20000290001 CIG: 915473457C.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati B, E, F nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

Visto il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 970 del 27.09.2021 avente ad oggetto “Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure di affidamento lavori, forniture e servizi a seguito del D.L. n. 76 del 16/07/2020 aggiornato con le disposizioni introdotte con D.L. n. 77 del 31/05/2021”;

Vista la Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022”), che prevede, in relazione alla fascia d'importo in cui si colloca l'appalto in oggetto, il pagamento da parte della Stazione appaltante dell'importo di € 30,00 quale contributo a favore dell'Autorità medesima e che il pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) avviene periodicamente a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e Siena;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;

Richiamati altresì:

- l'articolo 1, comma 1, della suddetta ordinanza 611/2019 con cui il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato;

- la nota prot. MEF – RGS – Prot. 254215 del 05/12/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R. TOSC. – COMM. DEL. O.611-19”, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della suddetta ordinanza n. 611/2019;

Preso atto dell'ordinanza commissariale n. 113 del 13/12/2019, integrata dalla successiva ordinanza commissariale n. 11 del 24/02/2020, che individua, tra le strutture regionali di supporto al Commissario Delegato, anche la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 82 del 03/07/2020 con la quale, tra l'altro:

- è stata approvata, sulla base dell'iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione Civile, la rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'ordinanza commissariale n. 11/2020, allegato A al medesimo atto, per l'importo complessivo di € 21.250.000,00;

- sono state date disposizioni per l'attuazione degli interventi eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario Delegato (allegato B al suddetto atto);

Considerato che nell'ambito degli interventi di riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dall'evento del 27 e 28 luglio 2019 nelle Province di Arezzo e Siena, è previsto l'intervento codice D2019EAR0009 "*Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognaia*", che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 22132 della contabilità speciale 6168 per un importo complessivo € 370.785,00;

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 05/10/2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 255 del 15/10/2020), con cui è prorogato di dodici mesi - fino al 20 settembre 2021 - lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e di Siena relativamente agli eventi del 27 e 28 luglio 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 812 del 29 novembre 2021 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 294 del 11/12/2021), "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Arezzo e di Siena*", che individua la Regione Toscana quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato nel coordinamento degli interventi conseguenti agli eventi del 27 e 28 luglio 2019, pianificati e approvati e non ancora ultimati;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 155 del 21/02/2022 avente ad oggetto "*DCM 19/09/2019 – OCDPC 611/2019 - DCM 05/10/2020 - OCDPC 812/2021 - Prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena*";

Considerato che la sopra citata D.G.R.T. n. 155/2022, disponendo che gli interventi di cui al comma 2, dell'art. 25 lettera d) del D.Lgs n. 1/2018 siano attuati dai soggetti individuati nel Piano allegato allo stesso atto, sulla base delle competenze e modalità individuate con ordinanze commissariali n. 82/2020 e n. 101/2021, individua il Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore quale soggetto attuatore per l'intervento in oggetto;

Considerato pertanto che occorre procedere all'esecuzione dei lavori per la realizzazione di "*Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognaia*";

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la Linea Guida n. 3 recante "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5393 del 02/04/2021, modificato ed aggiornato, in ultimo, dal Decreto Dirigenziale n. 17246 del 04/10/2021, che individuano - tra gli altri - il gruppo tecnico dell'intervento in oggetto con RUP il Geol. Francesco Vannini e DRC (dirigente responsabile del contratto) il dirigente responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Vista l'ordinanza commissariale n. 90 del 24/05/2021 con la quale il servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e frazionamento ed aggiornamento dei dati catastali per espropri, in relazione all'intervento di "*Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognaia*", codice intervento D2019EAR0009, CUP J13H20000290001, è stato affidato all'Ing. Roberto Pancini, con sede in Vicolo Reattelli n. 2, Castiglion Fiorentino (AR), Partita IVA 01781620511;

Visto il contratto stipulato con il suddetto professionista con pec prot. 0246804 del 09/06/2021;

Considerato che il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore, in qualità rappresentante del Commissario Delegato, con istanza di avvio del procedimento acquisita al protocollo regionale n. 0290265 del 13/07/2021 ha chiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, relativamente al progetto preliminare per l'intervento in oggetto;

Preso atto che in data 27/08/2021 il Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana emanava il Decreto Dirigenziale n. 14862 avente ad oggetto "Art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010 - Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di "Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del torrente Castro in località Cognaia, nel comune di Arezzo" codice intervento D2019EAR0009, CUP J13H20000290001, il quale esclude, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di cui sopra, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate nello stesso;

Vista l'ordinanza commissariale n. 146 del 17/09/2021 con la quale è stato approvato il progetto preliminare redatto dall'Ing. Roberto Pancini, relativo all'intervento in oggetto;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, è stato omesso il livello di progettazione definitiva dell'intervento, e che il progetto esecutivo di cui in oggetto contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento "Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognaia", codice intervento D2019EAR0009, CUP J13H20000290001, redatto dall'Ing. Roberto Pancini, costituito dagli elaborati progettuali elencati nell'Allegato A al presente atto e conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Visto il Piano della Sicurezza e Coordinamento relativo all'intervento in parola con acclusi i relativi allegati come da vigente normativa in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, redatto dall'Ing. Roberto Pancini, in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, elaborati conservati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Considerato che in data 21/12/2021, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore, in via A. Testa n. 2 ad Arezzo (AR), ed in videoconferenza, si è tenuta la conferenza interna in forma simultanea e in modalità sincrona - indetta con nota prot. n. 0471466 del 03/12/2021 - ai fini della formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009, sul progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, il cui verbale, con allegati i pareri pervenuti dai Settori e dalle Amministrazioni invitati, è stato trasmesso ai medesimi con nota prot. n. 0505026 del 30/12/2021, e ai progettisti incaricati con nota prot. n. 0497657 del 23/12/2021;

Precisato che con il parere unico regionale prot. n. 0505026 del 30/12/2021, formatosi a seguito della conferenza interna del 21/12/2021, per tutte le materie e i procedimenti di sua competenza, la Regione Toscana ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo dell'intervento in oggetto;

Precisato altresì che, in riferimento all'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. n. 10/2010, comprensiva della verifica di coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale/Piano Paesaggistico Regionale (in seguito PIT/PPR), di cui al D.D. n. 14862 del 27/08/2021 del Settore VIA-VAS, approvato con ordinanza n. 146 del 17/09/2021, il suddetto parere unico regionale prot. n. 0505026 del 30/12/2021 attesta la verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo;

Considerato che in data 13/01/2022, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile Valdarno Superiore, in via A. Testa n. 2 ad Arezzo (AR), ed in videoconferenza, si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria, in forma simultanea e in modalità sincrona, indetta con nota prot. n. 0471269 del 03/12/2021, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, ai fini dell'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di

assenso comunque denominati, necessari per l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, con contestuale variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 611/2019 e ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'ordinanza commissariale n. 812/2021, e che il verbale della conferenza dei servizi decisoria, con allegati tutti i pareri pervenuti da Enti ed Amministrazioni invitati, è stato trasmesso ai medesimi con nota prot. n. 0034220 del 28/01/2022 e prot. 0038027 del 31/01/2022;

Visto il suddetto verbale della conferenza dei servizi decisoria, con allegati tutti i pareri pervenuti da Enti ed Amministrazioni invitati (allegato B al presente atto);

Precisato che, nell'ambito della Conferenza dei servizi decisoria, gli Enti ed Amministrazioni invitati hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore recepirà in fase di cantiere;

Tenuto conto che, in sede di Conferenza dei servizi decisoria, il Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha precisato che le indicazioni/raccomandazioni di cui al decreto di non assoggettabilità a VIA - D.D. n. 14862 del 27/08/2021 del Settore VIA-VAS - saranno integralmente recepite nella fase di cantiere dell'intervento in oggetto;

Considerato che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha comunicato a tutte le ditte catastali interessate dall'intervento, con nota prot. n. 470352 del 03/12/2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001, l'avvio del procedimento di espropriazione per la realizzazione dell'intervento in oggetto, finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

Tenuto conto che il predetto avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e degli artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001:

- sul sito della Regione Toscana, nella sezione avvisi pubblici di esproprio, in data 09/12/2021;
- sul BURT nella serie PARTE II n. 52 del 29/12/2021;
- sull'albo pretorio del Comune di Arezzo, con richiesta prot. n. 0471989 del 03/12/2021, per 30 giorni;

Visto che il Comune di Arezzo ha trasmesso, con nota prot. n. 0017204 del 18/01/2022, il referto di pubblicazione n. 92541, attestante che l'avviso di avvio del procedimento, registrato all'albo del Comune di Arezzo con numero 2021/9623, è stato pubblicato in maniera consecutiva dalla data del 06/12/2021 alla data del 05/01/2022;

Visto che, entro il termine di cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, non sono pervenute osservazioni dalle ditte catastali interessate dalla procedura di esproprio;

Vista la relazione tecnico illustrativa ed il piano particellare di cui al progetto in parola, allegati al presente provvedimento a formarne parte essenziale e integrante (Allegati C e D);

Visto il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato E) e lo schema di contratto (Allegato F) relativi al progetto in parola, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'importo dell'intervento è stato desunto sulla base dell'applicazione del Prezzario Regionale della Regione Toscana 2021 approvato con D.G.R.T. n. 1491 del 30/11/2020, nonché dell'addendum allo stesso approvato con D.G.R.T. n. 443 del 26/04/2021 ed inoltre sono state quantificate anche nuove voci elaborate attraverso adeguate analisi secondo i criteri e la metodologia del Prezzario per le lavorazioni non presenti o non utilizzate;

Visto il progetto esecutivo relativo all'intervento in parola, il cui quadro economico può essere così riassunto:

	Quadro economico	
	Lavori	Euro
A1	Lavori a misura a base di gara	121.295,34
A2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	25.142,80

A)	Totale lavori incluso costi per la sicurezza	146.438,14
	Somme a disposizione Amministrazione	
B1	IVA 22% su totale A)	32.216,39
B2	Spese tecniche e varie iva inclusa	54.626,70
B3	Indennizzi ed espropri	42.268,70
B4	Gestione interferenze (iva inclusa)	52.619,95
B5	Contributo Anac	30,00
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	7.753,12
B)	Totale somme a disposizione	189.514,86
C)	Importo Totale del Progetto	335.953,00

Dato atto che il progetto esecutivo in parola è stato sottoposto a verifica secondo i criteri previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, come da rapporto conclusivo rilasciato dal soggetto verificatore, Geol. Francesco Vannini, in data 16/02/2022;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 16/02/2022, redatto dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, che fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica;

Dato atto che il sopracitato verbale di validazione fa anche espresso riferimento all'avvenuta verifica dell'esistenza dei presupposti tecnici e amministrativi necessari per conseguire la piena disponibilità delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi della lettera j) del punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Dato atto che il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Pancini, ha rilasciato l'attestazione dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 49/2018;

Dato atto che il progetto in parola, in coerenza con la D.G.R.T. n. 443 del 26/04/2021, prevede somme aggiuntive a favore dell'appaltatore per il ristoro delle eventuali spese da sostenere per l'attuazione delle misure di prevenzione del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19), che si configurano come di seguito:

- quale aumento degli oneri aziendali per la sicurezza, che costituiscono quota parte delle spese generali, pari ad un massimo di € 2.628,26 oltre IVA;

- quale maggiori costi per l'attuazione di misure di sicurezza come da Piano di sicurezza e coordinamento, pari ad un massimo di € 743,40 oltre IVA;

Dato atto che tali somme saranno riconosciute all'appaltatore laddove al momento della consegna dei lavori fosse ancora necessario prevedere misure per la gestione del rischio epidemiologico in essere e potranno essere attinte dalle somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che a tali maggiori oneri pari a € 3.371,66 oltre iva potrà essere fatto fronte con le somme previste nel quadro economico per gli imprevisti e con le economie derivanti dal ribasso d'asta, nonché riservandosi di apportare modifiche agli elaborati di progetto sulla base dello stato di emergenza sanitaria alla data prevista per la consegna del cantiere;

Ritenuto di riservarsi di attivare l'opzione in aumento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso;

Ritenuto che, data la tipologia dell'intervento, gli elaborati predisposti e sopra elencati rappresentino in maniera compiuta le esigenze dell'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e dell'ottimizzazione della spesa;

Dato atto che i lavori in parola risultano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici della Regione Toscana – Giunta regionale 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022 approvati con deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 216 del 28/02/2022, come risulta nell'allegato D alla medesima Delibera;

Dato atto che il codice CUP assegnato all'intervento è J13H20000290001;

Tenuto conto che la copertura finanziaria è garantita tramite le risorse della C.S. 6168 capitolo/u n. 22132, “9D-D2019EAR0009 – Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo” che presenta la necessaria disponibilità;

Tenuto conto dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.G.R. n. 43/R/2020 che disciplinano gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente in merito alle procedure d’appalto;

Ritenuto di approvare, facendo seguito alla conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria, il progetto esecutivo dell’intervento di “*Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognai*” codice intervento D2019EAR0009, CUP J13H20000290001, composto dagli elaborati tecnici di cui all’Allegato A, depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana;

Precisato che l’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto costituisce variante urbanistica, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza commissariale n. 611/2019 e ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’ordinanza commissariale n. 812/2021, nonché degli artt. 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001;

Considerato:

- che per l’affidamento delle opere sopra menzionate è necessario procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, nel rispetto della rotazione degli inviti di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana 970 del 27.09.2021;

- che, in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, e della D.G.R. 970 del 27.09.2021, pur non essendo tale adempimento obbligatorio, si procederà a richiedere cinque preventivi di spesa tramite il sistema telematico START, riservandosi, in ogni caso, di procedere all’affidamento anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo;

- che per l’affidamento delle opere non è possibile suddividere l’appalto in lotti perché non possibile tecnicamente;

- che il progetto esecutivo prevede solo lavori a misura, e che il prezzo sarà determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- che l’articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede, per tutti i contratti di appalto, la pubblicazione del decreto d’indizione:

- sul profilo di committente della Regione Toscana;
- sul sito informatico presso l’Osservatorio regionale;

Dato atto, sulla base di quanto previsto dalla suddetta Delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che è necessario impegnare la somma di € 30,00 sul capitolo n. 22132 della contabilità speciale n. 6168 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 4011) per il contributo ANAC;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, in considerazione della tipologia e specificità dei lavori in oggetto, non si debba procedere alla richiesta della garanzie provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

D E C R E T A

- 1) di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., indetta con nota prot. n. 0470981 del 03/12/2021, relativa all’intervento di “*Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognai*” codice intervento D2019EAR0009, CUP J13H20000290001, di cui all’Allegato B al presente atto;

- 2) di adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che la presente determinazione finale positiva di conclusione del procedimento sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti;
- 3) di disporre che le indicazioni/raccomandazioni di cui al Verbale della Conferenza dei servizi vengano integralmente recepite nella fase di cantiere dell'intervento;
- 4) di approvare il progetto esecutivo dell'intervento di "*Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo affluente destro del Torrente Castro in località Cognai*" codice intervento D2019EAR0009, CUP J13H20000290001, composto dagli elaborati indicati nell'Allegato A al presente atto e depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana;
- 5) di approvare la Relazione tecnico-illustrativa (Allegato C) di cui al progetto in parola, il Piano particellare (Allegato D), il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto (rispettivamente Allegati E e F);
- 6) di approvare il seguente quadro economico relativo all'intervento di cui all'oggetto:

Quadro economico		
	Lavori	Euro
A1	Lavori a misura a base di gara	121.295,34
A2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	25.142,80
A)	Totale lavori incluso costi per la sicurezza	146.438,14
	Somme a disposizione Amministrazione	
B1	IVA 22% su totale A)	32.216,39
B2	Spese tecniche e varie iva inclusa	54.626,70
B3	Indennizzi ed espropri	42.268,70
B4	Gestione interferenze (iva inclusa)	52.619,95
B5	Contributo Anac	30,00
B6	Imprevisti ed arrotondamenti	7.753,12
B)	Totale somme a disposizione	189.514,86
C)	Importo Totale del Progetto	335.953,00

- 7) di disporre che il presente atto costituisce variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 611/2019 e ai sensi dell'art. 2 comma 6 dell'ordinanza commissariale n. 812/2021, nonché degli artt. 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, l'emanazione del decreto di esproprio avverrà, salvo proroga, entro cinque anni dalla data del presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito a norma dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;
- 9) di dare atto che il Settore Genio Civile Valdarno Superiore procederà alle comunicazioni di cui all'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- 10) di disporre che copia del presente decreto dirigenziale, con i relativi allegati, sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni invitate a partecipare alla predetta Conferenza dei servizi;
- 11) di riservarsi di apportare modifiche in aumento, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, come esposto in narrativa, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso;
- 12) di procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett a), del D.L. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, come modificato

dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge n. 108/2021, nel rispetto della rotazione degli inviti di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4, secondo le modalità previste dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana 970 del 27.09.2021;

- 13) di determinare il prezzo, considerato che il progetto esecutivo prevede solo lavori a misura, mediante offerta a prezzi unitari;
- 14) di procedere, mediante il sistema telematico START, a richiedere cinque preventivi di spesa e, a seguito della comparazione tra gli stessi, a chiedere conferma del preventivo, tramite la stessa piattaforma, ad uno degli operatori, riservandosi, in ogni caso, di procedere all'affidamento anche nel caso in cui pervenga un solo preventivo;
- 15) di impegnare la somma di € 30,00 sul capitolo n. 22132 della contabilità speciale n. 6168 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - codice fiscale 97584460584 (Cod. ContSpec. 4011) per il contributo ANAC;
- 16) di procedere al pagamento del suddetto contributo di € 30,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) a cura del Settore Contratti della Giunta Regionale;
- 17) di pubblicare, ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto:
 - sul profilo di committente della Regione Toscana;
 - sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale;
- 18) di disporre che il presente atto sia pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014.

Il Dirigente

Allegati n. 6

- A* *Elenco elaborati*
1a5e25256220eff3ffc1333d0c82bfe552e926e97524d128fe25502cb75bddc4
- B* *Verbale della conferenza dei servizi*
9fd7802427803fe14356e7846735c21edda5955d24d6ee2a08fe775f0d0fe53f
- C* *Relazione tecnico illustrativa*
528b0a52c01c4c9f63018e3e3f2e974fc302a7418d3cb6f416ce06a6c4e009f9
- D* *Piano particellare*
1c515d8f5581556f170019e48c7260688c15ca91b929cc4989ac488f05ca0eb7
- E* *Capitolato speciale di appalto*
93b98acb00cda6e63d87b4139d4a84816447f962dae4d35a260d82ff0c85357c
- F* *Schema di contratto*
09fdb6e8cce09eace68fa9c6de9bf68dd79ca45460cad4c22b9539ff83986269

Commissario Delegato Calamità naturali in Regione Toscana

D.Lgs. n. 1/2018

O.C.D.P.C. n. 611/2019

REGIONE
TOSCANA



Titolo intervento:

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GALIOFFO
AFFLUENTE DESTRO DEL TORRENTE CASTRO IN LOCALITA' COGNAIA

Intervento D2019EAR0009 - CUP J13H20000290001

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

geol. FRANCESCO VANNINI

PROGETTISTI:

ing. ROBERTO PANCINI

geol. PIERLUIGI BALLERINI

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE ELABORATO

EL

NUMERO ELABORATO:

00

SCALA :

CONTENUTO:

ELENCO ELABORATI

DATA EMISSIONE: NOVEMBRE 2021

DATA VERIFICA: __/__/____

REV: **00**

www.regione.toscana.it regionetoscana@postacert.toscana.it

PERCORSO ARCHIVIAZIONE:



REGIONE TOSCANA

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

PROGETTO ESECUTIVO

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GAGLIOFFO AFFLUENTE

DESTRO DEL TORRENTE CASTRO IN LOCALITA' COGNAIA

INTERVENTO D2019EAR009 – CUP J13H2000028001

ELENCO ELABORATI EL00

N.	DOCUMENTO	SCALA	FORMATO	NOTE
EL00	ELENCO ELABORATI	-	A4	(il presente)
EL01	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	-	A4	
EL02	RELAZIONE GEOLOGICA	-	A4	GEOL. PIERLUIGI BALLERINI
EL03	STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO	-	A4	ING. LUCA TRABALZINI
EL04	REALZIONE ALBERATURE DI PREGIO INTERFERENTI	-	A4	DOTT. FOR. GIANLUCA CAPECCHI
EL05	RELAZIONE SAGGI ARCHEOLOGICI	-	A4	DOTT. ARCHEOLOGO. ALESSIO MINI
EL06	STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE e relativo Decreto dirigenziale n.14862 del 27/08-2021 per Procedimento di verifica di assoggettabilità	-	A4	
EL07	RELAZIONE PAESAGGISTICA	-	A4	
EL08	COMPUTO ESTIMATIVO	-	A4	
EL09	INCIDENZA MANODOPERA		A4	
EL10	ELENCO PREZZI ANALISI PREZZI	-	A4	
EL11	QUADRO ECONOMICO	-	A4	
EL12	CRONOPROGRAMMA	-	A4	
EL13	PIANO PARTICELLARE DI ESPOPRIO	-	A4-A3	
EL14	PIANO DI MANUTENZIONE	-	A4	
EL15	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI DEI RISCHI DIAGRAMMA DI GANTT COSTI DELLA SICUREZZA	-	A4	
EL16	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	-	A4	
EL17	SCHEMA DI CONTRATTO	-	A4	

N.	TAVOLA	SCALA	FORMATO	NOTE
1	STATO ATTUALE	1:200 1:500	A0	
2	STATO DI PROGETTO - SOVRAPPOSTO - SEZ TIPO	1:100 1:200 1:500	A0	
3	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	1:500	A0-P	
4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - MODELLO MURO	-	A0	
5	LAYOUT DI CANTIERE	1:500	A0-P	
6	INTERFERENZE	1:250	A0-P	

Arezzo, 8 Novembre 2021

Il Progettista

Ing. Roberto Pancini

Commissario Delegato Calamità naturali in Regione Toscana

D.Lgs. n. 1/2018

O.C.D.P.C. n. 611/2019

REGIONE
TOSCANA



Titolo intervento:

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GALIOFFO
AFFLUENTE DESTRO DEL TORRENTE CASTRO IN LOCALITA' COGNAIA

Intervento D2019EAR0009 - CUP J13H20000290001

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

geol. FRANCESCO VANNINI

PROGETTISTI:

ing. ROBERTO PANCINI

geol. PIERLUIGI BALLERINI

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE ELABORATO

EL

NUMERO ELABORATO:

01

SCALA :

CONTENUTO:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

DATA EMISSIONE: NOVEMBRE 2021

DATA VERIFICA: __/__/____

REV: **01**

www.regione.toscana.it regionetoscana@postacert.toscana.it

PERCORSO ARCHIVIAZIONE:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

INDICE

1.	Premessa.....
2.	Inquadramento Generale.....
3.	Quadro di Riferimento Ambientale.....
3.1.	Descrizione dell'ambiente e Individuazione dell'ambito Territoriale di Riferimento.....
3.2.	Suolo e sottosuolo.....
3.3.	Vincoli sovraordinati.....
3.4.	Vincoli e modalità locali.....
3.5.	Cartografia della Pericolosità a Supporto della Pianificazione Comunale.....
4.	Stato Attuale.....
5.	Alternative progettuali.....
6.	Descrizione intervento.....
6.1.	Arginatura.....
6.2.	Regimentazione acque meteoriche.....
7.	Interferenze.....
7.1.	Pali elettricità – telefono.....
7.2.	Piante di alto fusto.....
7.3.	Acquedotto vasariano.....
7.4.	Manufatto.....
8.	Espropri ed occupazione temporanea.....
8.1.	Criteri di valutazione delle indennità.....
8.1.1.	Indennità' di espropriazione per le aree a destinazione agricola.....
8.1.2.	Indennità' di espropriazione per manufatti.....
8.1.3.	Indennità' di occupazione temporanea.....
8.2.	Stima costi di esproprio e occupazione temporanea.....
9.	Stima intervento, relativi costi, Quadro Economico.....
10.	Stima tempo di esecuzione.....
11.	Elenco allegati.....

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 Inquadramento dell'area oggetto di richiesta.....
Figura 2 Reticolo idrografico e di gestione Regione Toscana.....
Figura 3 CASTORE.....
Figura 4 Inquadramento area di studio su ortofoto.....
Figura 5 Estratto della carta geomorfologica del Piano Strutturale.....
Figura 6 Estratto della sezione 288110 Carta geologica della RT.....
Figura 7 Estratto dal database geomorfologico della Regione Toscana.....
Figura 8 Estratto PIT regione Toscana Aree tutelate per legge (D.lgs. 42/2004, art. 142).....
Figura 9 Estratto PIT regione Toscana Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004.....
Figura 10 Estratto Piano Strutturale Carta dei vincoli storico-culturali.....
Figura 11 Estratto regione Toscana Vincolo Idrogeologico.....
Figura 12 Estratto regione Toscana Perimetrazione aree boscate.....
Figura 13 Estratto Piano Operativo Comune di Arezzo – Vincoli e Fasce di Rispetto.....
Figura 14 Estratto Piano Strutturale Vincoli: Zone di Rispetto.....
Figura 15 Estratto Piano Operativo Comune di Arezzo – Ambiti e Aree di Pertinenza e Salvaguardia.....
Figura 16 Estratto Piano Operativo Comune di Arezzo – Ambiti di Applicazione della Disciplina dei Tessuti Edilizi e degli Ambiti di Trasformazione.....
Figura 17 Estratto Regolamento Urbanistico Comune di Arezzo – Uso del Suolo e Modalità di Intervento.....
Figura 18 Estratto carta di pericolosità geomorfologica.....
Figura 19 Estratto carta di pericolosità sismica locale.....
Figura 20 Estratto carta di pericolosità idraulica.....
Figura 21 Estratto carta a maggior pericolosità sismica locale.....
Figura 22 Planimetria Stato Attuale - Corografia sezioni.....
Figura 23 Argine sezione DX stato attuale.....
Figura 24 Argine DX modello 3d stato attuale.....
Figura 25 Percorso acquedotto vasariano.....
Figura 26 Planimetria Stato di Progetto.....
Figura 27 Sezione Tipo Argine.....
Figura 28 Sezioni Argine.....
Figura 29 Profondità di indagine.....
Figura 30 Stato attuale.....
Figura 31 Stato di progetto (fotoinserimento).....
Figura 32 Tubazione e Rampa.....
Figura 32 interferenze (vedi specifico elaborato).....
Figura 34 Alberature interferenti.....
Figura 35 Pozzino vasariano adiacente.....
Figura 36 Ortofoto 1954.....	Figura 37 Manufatto da demolire.....
Figura 38 Particellare espropri.....
Figura 39 Particellare occupazione temporanea.....
Figura 40 Quadro Economico.....
Figura 41 Cronoprogramma.....

1. Premessa

La presente relazione tecnica è redatta a supporto del progetto esecutivo di “Sistemazione idraulica del Fosso Galiolfo, affluente destro del T. Castro in loc. Le Conserve nel Comune di Arezzo”, viene redatta ai sensi del D.Lgs 50/2016, del D.P.R. 207/2010, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento costituita dal D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21/01/2019.

Il progetto si inquadra fra gli interventi di tipo D di cui all'Allegato A dell'Ordinanza Commissariale n. 82 del 03/07/2020, relativa alla rimodulazione ed integrazione ai sensi dell'art.1 comma 5 dell'O.C.D.P.C. 611/2019, del 1° Stralcio del Piano degli interventi urgenti per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dall'evento del 27 e 28 luglio 2019 – Arezzo e Siena.

Il progetto si rende necessario per determinare una soluzione tecnica atta a sopperire il precario stato attuale dell'argine dx, il cui cedimento, anche parziale, si ripercuoterebbe nelle zone a valle provocando una rovinosa alluvione dell'abitato della Marchionna e limitrofi.

Lo studio condotto ha fatto riferimento, in particolare, al tratto immediatamente precedente all'immissione nel fiume Castro; dove l'argine destro è costituito da un muro di pietrame a gravità puntellato da contrafforti sul lato campagna, di vecchia data e di elevato pregio architettonico-storico, non più idoneo a sopportare eventi di piena.

Al fine di valutare lo stato attuale, il progettista, ha provveduto a realizzare un sopralluogo generale, ampia documentazione fotografica e ad eseguire un rilievo planialtimetrico con tecnologia GPS consistente in n°9 sezioni e vari punti di quota allegato alla presente.

2. Inquadramento Generale

La zona esaminata, situata nel comune di Arezzo, si colloca alla confluenza fra il torrente Castro ed il fosso Galiolfo, suo affluente di destra, immediatamente a monte della località La Conserva.


La zona è costituita da una pianura compresa fra i rilievi collinari di poggio Mendico e le pendici della Cognaia, solcata dal corso del Torrente Castro e dei suoi affluenti fra i quali il Fosso Galiolfo o Borro di Biazzano (AV19514).

Il medesimo si getta in sinistra idrografica nel Torrente Castro, dopo un tratto rettilineo, regolarizzato artificialmente interamente corazzato in pietrame sulla sponda destra dove è presente l'argine in muratura a secco con dei contrafforti sul lato campagna.

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

Le figure che seguono in successione si riferiscono a:

- *Figura 1:* Inquadramento generale dell'area di studio (Carta Tecnica Regionale - scala 1:10000);
- *Figura 2:* Reticolo idrografico e di gestione Regione Toscana (aggiornato DCR 28/2020
https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/265);
- *Figura 3:* Estratto CASTORE (catasto storico regione toscana);;



*Figura 1 Inquadramento dell'area oggetto di richiesta
(base cartografica Carta Tecnica Regionale - scala 1:10000 formato raster)*



Figura 2 Reticolo idrografico e di gestione Regione Toscana

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiotto Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaja

Figura 3 CASTORE

3. Quadro di Riferimento Ambientale.

Per sviluppare un progetto conforme alle normative presenti e non in contrasto con eventuali vincoli e/o limitazioni viene qualificato il sito oggetto di intervento.

3.1. Descrizione dell'ambiente e Individuazione dell'ambito Territoriale di Riferimento

L'area di intervento si estende per circa 1 Ha limitrofa al Torrente Castro e al Fosso Galiolfo. L'area, nel suo complesso, presenta un contesto prettamente agricolo con case sparse e/o piccoli nuclei urbani che si sviluppano principalmente lungo la viabilità principale costituita dalla Via delle Conserve.



Figura 4 Inquadramento area di studio su ortofoto

3.2. Suolo e sottosuolo

L'inquadramento geologico e geomorfologico è affrontato all'interno del documento specifico allegato al progetto, denominato: "Relazione geologica" a firma del Geol. Pierluigi Ballerini. Di seguito se ne riporta un estratto.

L'area di studio si inserisce in un contesto pianeggiante di forma allungata in direzione SW-NE delimitata lateralmente da rilievi collinari le cui quote si aggirano fra i 400 m slm e 450 m slm.

Sotto l'aspetto morfologico, il territorio presenta quindi due varietà di paesaggio:

Area a morfologia collinare che delimita il fondovalle, costituita dalla dorsale di Poggio Mendico a NW e dai rilievi di Cognaia a SE. Entrambi i versanti sono costituiti dalla Formazione delle Arenarie del Monte Falterona. La costituzione prevalentemente argillitica e calcareo-marnosa conferisce al paesaggio un aspetto dolcemente ondulato, privo di rotture di pendenza significative: si tratta di rilievi collinari a media pendenza (difficilmente le pendenze superano i 15°) caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti antropici (*Figura 5*) e sede di attività agricola in prevalenza ad olivo.



Figura 5 Estratto della carta geomorfologica del Piano Strutturale




Figura 6 Estratto della sezione 288110 Carta geologica della RT

Sul versante settentrionale in loc. La Federica sono cartografati (*Figura 6*) due depositi di frana interamente rimodellati in passato con la realizzazione di terrazzamenti agricoli.

Area a morfologia pianeggiante

costituisce la pianura alluvionale del Torrente Castro e del Fosso Galiolfo dove si colloca l'intervento in progetto. Anche in questo caso la zona è oggetto di attività agricole volte a colture tradizionali quali seminativo e nella zona più a monte, vigneto.

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

A margine della zona d'intervento, in destra del Torrente Castro, la morfologia del corso d'acqua è stata fortemente condizionata dalla recente realizzazione delle opere di riduzione del rischio idraulico costituite dall'area di espansione del Torrente Castro; tali opere hanno pesantemente modificato il paesaggio con la realizzazione di rilevati arginali, e delle relative opere accessorie (sfioratore, opera di presa e restituzione).

I processi morfogenetici attivi nelle porzioni collinari sono riconducibili a limitate aree interessate da processi di soliflusso e di erosione idrica del suolo. Numerose le forme di origine antropica come gli orli di scarpata legati alle sistemazioni agrarie presenti quali terrazzamenti e ciglionamenti. Per quanto riguarda lo stato di attività dei due corpi di frana segnalati sul versante di Poggio Mendico, in accordo con quanto osservato sul terreno, la banca dati geomorfologica della Regione Toscana (*Figura 7*) classifica tali depositi, quali frane stabilizzate artificialmente o naturalmente ovvero fenomeni che non possono riattivarsi in quanto interventi antropici ne hanno eliminato le cause predisponenti e/o scatenanti. Nelle zone pianeggianti gli unici processi morfogenetici sono riconducibili a quelli fluviali che tuttavia, dopo la realizzazione dell'area d'espansione sono completamente controllati e regolarizzati.




Figura 7 Estratto dal database geomorfologico della Regione Toscana

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiolfo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

3.3. Vincoli sovraordinati

La progettazione non può esimersi dalla valutazione dei vincoli sovraordinati presenti, al fine di definire un'opera conforme ai medesimi e richiedere le opportune autorizzazioni, se dovute.




Figura 8 Estratto PIT regione Toscana Aree tutelate per legge (D. lgs. 42/2004, art. 142)



Figura 9 Estratto PIT regione Toscana Beni architettonici tutelati ai sensi della Parte II del D. lgs. 42/2004

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiolfo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia




Figura 10 Estratto Piano Strutturale Carta dei vincoli storico-culturali




Figura 11 Estratto regione Toscana Vincolo Idrogeologico

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiolfo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia



Figura 12 Estratto regione Toscana Perimetrazione aree boscate

L'intervento risulta sottoposto ai seguenti vincoli sovraordinati:

- Aree tutelate per legge D.lgs. 42/2004, art. 142, lett. G) I territori coperti da foreste e boschi.
- Presenza dell'acquedotto vasariano bene architettonico tutelato ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004 (vincolo diretto n. 90510020039).
- Area di potenziale interesse e rischio archeologico.
- Area boscata.

I sopraelencati vincoli impongono uno studio forestale per valutare l'abbattimento di alcune piante interferenti, uno studio archeologico e una autorizzazione paesaggistica su parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

3.4. Vincoli e modalità locali.

Valutazione dei vincoli e delle modalità di intervento locali dovuti allo strumento strutturale e urbanistico.




Figura 13 Estratto Piano Operativo Comune di Arezzo – Vincoli e Fasce di Rispetto




Figura 14 Estratto Piano Strutturale Vincoli: Zone di Rispetto

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia




Figura 15 Estratto Piano Operativo Comune di Arezzo – Ambiti e Aree di Pertinenza e Salvaguardia




Figura 16 Estratto Piano Operativo Comune di Arezzo – Ambiti di Applicazione della Disciplina dei Tessuti Edilizi e degli Ambiti di Trasformazione

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia




Figura 17 Estratto Regolamento Urbanistico Comune di Arezzo – Uso del Suolo e Modalità di Intervento

Per quanto riguarda i vincoli e modalità derivanti dalle pianificazioni urbanistiche comunali, non si riscontrano particolari situazioni da valutare specificatamente.

3.5. Cartografia della Pericolosità a Supporto della Pianificazione Comunale

Si riporta una sintesi delle carte di pericolosità geomorfologica, sismica ed idraulica a supporto del Piano Strutturale del Comune di Arezzo dove ricade interamente l'area di studio.




Figura 18 Estratto carta di pericolosità geomorfologica




Figura 19 Estratto carta di pericolosità sismica locale

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia




Figura 20 Estratto carta di pericolosità idraulica




Figura 21 Estratto carta a maggior pericolosità sismica locale

In sintesi l'area risente delle seguenti pericolosità:

- G2 pericolosità geomorfologica media
- S3 pericolosità sismica locale elevata
- I3-I4 pericolosità idraulica elevata e molto elevata
- Zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

4. Stato Attuale

Il progettista ha provveduto a svolgere un sopralluogo e realizzare un rilievo topografico “ad hoc” al fine di determinare il corretto stato attuale dei luoghi (*vedi elaborato Tav1*).

Allo stato attuale il Fosso Galioffo, nel tratto oggetto di studio, si presenta inciso in sinistra idrografica e pensile in destra. L'argine destro risulta costituito da un muro di pietrame a gravità di altezza 2,70 m puntellato da contrafforti sul lato campagna, di vecchia data in elevato stato di degrado, sicuramente non più idoneo a sopportare eventi di piena.




Figura 22 Planimetria Stato Attuale - Corografia sezioni

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiotto Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia




Figura 25 Percorso acquedotto vasariano

5. Alternative progettuali

Il progettista insieme alla committenza, tenendo conto del valore storico-architettonico dell'argine, ha valutato due possibili soluzioni tecniche da realizzare atte a sopperire il precario stato attuale dell'argine dx, il cui cedimento, anche parziale, si ripercuoterebbe nelle zone a valle provocando una rovinosa alluvione dell'abitato della Marchionna e limitrofi; nello specifico:

1. *Restauro conservativo* con mantenimento dell'attuale configurazione del muro e intervenendo solamente con opere di ripristino conservativo ossia atte a riportare allo stato originario tale manufatto, cercando di non modificarne l'aspetto ma solo migliorandone la stabilita e resistenza.
2. *Realizzazione di nuovo argine di Backup* con mantenimento dell'attuale stato del muro (senza nessun intervento sul medesimo) consistente in idoneo argine in terra, a dovuta distanza, in grado di contenere le acque fuoriuscite da eventuali cedimenti.

La progettazione è stata orientata verso la soluzione 2 in quanto la soluzione 1 avrebbe ottenuto un argine destro pensile, sicuramente di maggiore resistenza rispetto all'attuale, ma non idoneo a sostenere i carichi orizzontali derivanti da eventi di piena.

Inoltre anche da un punto di vista economico l'intervento risulterebbe ampiamente più dispendioso portando ad un bilancio costi-benefici nettamente sfavorevole per la soluzione 1.

*Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia***6. Descrizione intervento**

L'intervento progettato prevede la realizzazione di un argine in terra nord-sud di circa 140 m parallelo all'attuale muro, che a causa della morfologia attuale creerebbe una sorta di cassa in linea che entrerebbe in funzione in caso di cedimento o sormonto dell'attuale argine destro del Torrente Galioffo.




Figura 26 Planimetria Stato di Progetto

Difatti fissando la quota di progetto della sommità arginale a 286.90 m rispetto alla quota locale di 288.00 m, ubicata nel pozzetto limitrofo al campo da calcio (punto 1001), si crea un'area

Pag. 21 / 33

Sistemazione Idraulica Del Fosso Gaglioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

allagabile, protetta verso sud, in grado di scolare “naturalmente” nel limitrofo Torrente Castro.

Poiché l'opera è da considerarsi “corso d'acqua” verrà espropriata fino a circa 1 metro esternamente alle fossette di regimentazione.

6.1. Arginatura

L'argine verrà realizzato in terra ed avrà una dimensione pari a 3,50 m in sommità, ampiamente sufficiente per la movimentazione dei mezzi di manutenzione e pendenze laterali di 3/2 idonee ad evitare fenomeni di sifonamento.

Nel lato interno verrà realizzata una scogliera di protezione per evitare possibili erosioni in caso di rottura dell'argine attuale.

A recepimento da quanto emerso dal Decreto dirigenziale n.14862 del 27/08-2021 per Procedimento di verifica di assoggettabilità al fine di non alterare la funzionalità dell'ecosistema, ridurre l'impatto della sponda in terra, ricostituire in parte le funzionalità del corridoio ripariale ed ottenere un migliore inserimento dell'intervento nel contesto; il progetto prevede l'inerbimento delle sponde della nuova arginatura e dell'area interclusa tra l'argine del Fosso Gaglioffo e la nuova sponda in terra con l'inserimento di elementi arborei e arbustivi come planimetria di progetto.




Figura 27 Sezione Tipo Argine

Al fine di aumentare il grado di coesione “vecchio-nuovo”, l'argine verrà ammorzato di testa sia a Nord lato strada che a Sud lato Torrente Castro tramite dei gradoni, e, anche nel

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiotto Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

tratto rettilineo, sarà previsto uno scotico di circa 30cm di profondità con successiva opera di costipazione con rullo compressore.




Figura 28 Sezioni Argine

Le opere di scavo sono contenute in max 30 cm di scotico nell'ingombro del manufatto e 50 cm max per quanto concerne la realizzazione della rete di regimazione delle acque meteoriche; tale profondità risulta pienamente compatibile con quanto è emerso dalla attività di sorveglianza archeologica del saggio per le analisi geologiche ambientali che è stata svolta, il località Cognaia, dal Dott. Alessio Mini, il quale nelle conclusioni afferma che “...Per quanto riguarda stratigrafie archeologiche l'indagine non ha evidenziato la presenza di elementi antropici, almeno per una profondità di 1,50 metri...”.




Figura 29 Profondità di indagine



Figura 30 Stato attuale

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiolfo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia



Figura 31 Stato di progetto (fotoinserimento)

6.2. Regimentazione acque meteoriche

Al fine di evitare che l'area all'interno delle arginature abbia fenomeni di ristagno è stata ipotizzata una rete secondaria di scolo delle acque meteoriche superficiali che le fa confluire all'interno dell'attuale corpo recettore ubicato al centro della viabilità a sud.

Il passaggio delle acque tra l'area arginata e l'esterno sarà garantito da una tubazione in corrugato PVC SN8 con DN 315mm, opportunamente protetta sistema di griglie.

Il progetto per favorire tale deflusso, visto le attuali pendenze, prevede anche lo spianamento a piano inclinato nord-sud dell'area arginata e la realizzazione di una rampa di accesso per mezzi di movimentazione terra per futura manutenzione dell'area interdetta.




Figura 32 Tubazione e Rampa

7. Interferenze

L'opera da realizzare risulta soggetta alle seguenti interferenze, la cui eliminazione, è stata opportunamente definita e concordata con i relativi Enti di appartenenza.




Figura 33 interferenze (vedi specifico elaborato)

interferenti (4 *Quercus pubescens* e 6 *Quercus robur*) non classificati come esemplari Plus.

Sarà compito della DL, in fase di realizzazione di limitare il numero di piante da abbattere al minimo possibile.

7.1. Pali elettricità – telefono.

Nell'area di realizzazione dell'argine risultano presenti numerosi trasporti aerei di elettricità e telefono, consistenti in n° 3 attraversamenti che saranno spostati ed aumentati in altezza al fine di risultare compatibili con l'opera da realizzare.

7.2. Piante di alto fusto.

Nell'area di ammorzamento della testata dell'argine di nuova realizzazione lato Torrente castro risultano presenti alcune piante di alto fusto con diametro anche superiore ai 40 cm, che dovranno essere rimosse.

Per la valutazione delle essenze presenti è stata redatta, allegata alla presente, relazione specialistica da parte del Dott. For. Gianluca Capecchi.

Nella valutazione di progetto sono stati stimati max n° 12 esemplari


Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiolfo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

Figura 35 Pozzino vasariano adiacente

7.4. Manufatto.

All'interno dell'area è presente un manufatto di vecchia data (sembra già presente nelle fotografie del 1954), che dovrà essere demolito.

Il valore venale può essere stimato, visti le attuali condizioni, in 350€/mq per un totale di 3500 €.

L'eventuale indennizzo sarà comunque sottoposto alla necessità da parte della proprietà di conferire opportuna conformità urbanistica,



Figura 36 Ortofoto 1954



Figura 37 Manufatto da demolire

8. Espropri ed occupazione temporanea

8.1. Criteri di valutazione delle indennità

8.1.1. Indennità' di espropriazione per le aree a destinazione agricola

Le indennità di espropriazione per le aree a sicura destinazione agricola sono state computate adottando i criteri dettati dal Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. 08.06.2001 n. 327 aggiornato con D.Lgs. 27.12.2002 n. 302, con particolare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale n. 26 del 15/06/2011, con la quale sono stati dichiarati incostituzionali i commi 2° e 3° dell'art. 40 del D.P.R. n. 327 dell'08/06/2001 ove si prevedeva che i criteri del calcolo delle indennità di esproprio fossero ancorati ai Valori Agricoli della coltura effettivamente praticata sul fondo o della coltura prevalente nella zona.

Si è scelto di eseguire le opportune valutazioni, per la determinazione del valore venale, con riferimento alle colture catastali riscontrate da specifico sopralluogo (*vedasi documentazione fotografica allegata Tav 4*) nel formulare la perizia di valutazione della spesa per espropriazione e occupazione temporanea in modo da garantire un buon margine di attendibilità della spesa.

Viene anche elencato il VAM per determinare l'indennità dovuta per eventuali conduttori CD o IAP se presenti.

Dal sopralluogo sono emerse delle incongruenze tra colture in atto e colture catastali; le quali sono state evidenziate nel piano particellare di esproprio.

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

Il progettista ha redatto opportuna documentazione fotografica a dimostrazione vedasi documentazione fotografica allegata Tav 4) poiché, il valore di esproprio è stato calcolato in base a quella attualmente in essere.

8.1.2. Indennità' di espropriazione per manufatti

Visto la presenza di un solo manufatto, l'indennità di espropriazione è stata determinata singolarmente per il caso in questione.

Il solo manufatto da espropriare presenta una superficie di circa 10 mq., con struttura portante in muratura di mattoni con copertura a capanna in latero-legno e sovrastante manto in laterizio, si mostra vetusto e quindi di vecchia data anche se non risulta accatastato (si ricorda che la superficie minima per obbligo di accatastamento è 8 mq.).

Dalla consultazione dell'ortofoto del 1954 in possesso della Regione sembrerebbe già esistente quindi, anche se la proprietà dovrà conferire opportuna conformità urbanistica al fine dell'indennizzo, è stato valutato allo stato attuale in 350,00 €/mq, per un totale di 3500 €.

8.1.3. Indennità' di occupazione temporanea

L'occupazione temporanea delle aree è stata determinata, a norma di legge, in 1/12 del valore di esproprio, tale indennità è stata anche calcolata nelle aree soggette ad esproprio poiché, in fase di realizzazione, tali aree saranno occupate prima della loro acquisizione.

L'indennità è riferita ad 1 anno in quanto il tempo di realizzazione dell'opera è stato stimato in 6 mesi.

8.2. Stima costi di esproprio e occupazione temporanea

L'espropriazione delle aree, riguarda:

- Aree utilizzate a fini agricoli 6.133 mq valore 32.522,20 €.
- Enti Urbani pari a 10 mq valore 3.500,00 €.

Per un valore totale di **36.022,20 €**

PIANO PARTICELLARE ESPROPRI FABBRICATI															
A390A COMUNE DI AREZZO (SEZIONE VALDARNO)															
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				PROPRIETARIO		ESPR. m2	QUALITA' RILEVATA	VALORE VENALE €/M2	COSTO ESP. €/M2		
	Foglio	Part.	Sub.	Porz	Qualità	Classe	Sup.	Deduz	Reddito Dom.					Reddito Agr.	
1	109A	606		Sem. Arb.	3	2600			€ 13,43	€ 6,71	Pasquini Neda Veltroni Silvana	10	ANNESO	350,00	€ 3.500,00
STIMA COSTO ESPROPRI FABBRICATI (€)												€ 3.500,00			

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

PIANO PARTICELLARE ESPROPRI TERRENI																
A390A COMUNE DI AREZZO (SEZIONE VALDARNO)																
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				PROPRIETARIO	ESPR.	QUALITA' RILEVATA	VAM	VALORE VENALE	COSTO ESP.	INDENNITA CD/IAP	
	Foglio	Part.	Sub.	Porz.	Qualità	Classe	Sup.	Deduz.								Reddito
								Dom.	Agr.							
1	109A	40		Pasc. Cesp.	2	500		€ 0,18	€ 0,10	Pasquini Neda	500	Pasc. Cesp.	2100	0,25	€ 125,00	€ 105,00
										Veltroni Silvana						
2	109A	42		Pasc. Cesp.	2	230		€ 0,08	€ 0,05	Pasquini Neda	230	Pasc. Cesp.	2100	0,25	€ 57,50	€ 48,30
										Veltroni Umberto						
4	109A	601		Sem. Arb.	3	4890		€ 25,25	€ 12,63	Pasquini Neda	2113	Sem.	25000	2,90	€ 6.127,70	€ 5.282,50
										Veltroni Silvana						
5	109A	606		Sem. Arb.	3	2600		€ 13,43	€ 6,71	Pasquini Neda	2054	Sem.	25000	2,90	€ 5.956,60	€ 5.135,00
										Veltroni Silvana						
5	109A	607		Sem. Arb.	3	7600		€ 39,25	€ 19,63	Pasquini Neda	1016	Sem.	25000	2,90	€ 5.956,60	€ 2.540,00
										Veltroni Umberto						
7	109A	608		AA Sem. Arb.	3	2200		€ 11,60	€ 5,68	Pasquini Neda	220	Sem.	25000	2,90	€ 638,00	€ 550,00
										Morelli Clara						
										Morelli Roberto						
7	109A	608		AB Vigneto	1	2000		€ 19,63	€ 14,46	Pasquini Neda	0	Sem.	25000	3,20	€ 0,00	€ 0,00
										Morelli Clara						
										Morelli Roberto						
											6.133					
TOTALE SUPERFICIE STALCIO I INTERESSATA AD ESPROPRIO (m2)										6.133						
TOTALI															€ 18.861,40	€ 13.660,80
STIMA COSTO ESPROPRI TERRENI (€)																€ 32.522,20

Figura 38 Particellare espropri

L'occupazione temporanea delle aree, riguarda:

- Aree utilizzate a fini agricoli 11.911 mq.

Per un valore totale di 6.246,50 €

OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI																
A390A COMUNE DI AREZZO (SEZIONE VALDARNO)																
N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO				PROPRIETARIO	AREA	QUALITA' RILEVATA	VAM	VALORE VENALE	COSTO ESP.	INDENNITA CD/IAP	
	Foglio	Part.	Sub.	Porz.	Qualità	Classe	Sup.	Deduz.								Reddito
								Dom.	Agr.							
1	109A	601		Sem. Arb.	3	4890		€ 25,25	€ 12,63	Pasquini Neda	1600	Sem. Arb.	25000	2,90	€ 6.127,70	€ 4.000,00
										Veltroni Silvana						
2	109A	602		Sem. Arb.	3	3990		€ 20,61	€ 10,30	Pasquini Neda	1222	Sem. Arb.	25000	2,90	€ 5.956,60	€ 3.055,00
										Veltroni Silvana						
3	109A	603		AA Sem. Arb.	3	1270		€ 6,56	€ 3,28	Pasquini Neda	349	Sem. Arb.	25000	2,90	€ 1.012,10	€ 872,50
										Morelli Clara						
										Morelli Roberto						
3	109A	603		AB Vigneto	1	1000		€ 9,81	€ 7,23	Pasquini Neda	0	Sem. Arb.	25000	2,90	€ 0,00	€ 0,00
										Morelli Clara						
										Morelli Roberto						
4	109A	606		Sem. Arb.	3	2600		€ 13,43	€ 6,71	Pasquini Neda	434	Sem. Arb.	25000	2,90	€ 5.956,60	€ 1.085,00
										Veltroni Silvana						
5	109A	607		Sem. Arb.	3	7600		€ 39,25	€ 19,63	Pasquini Neda	1145	Sem. Arb.	25000	2,90	€ 5.956,60	€ 2.862,50
										Veltroni Umberto						
5	109A	608		AA Sem. Arb.	3	2200		€ 11,60	€ 5,68	Pasquini Neda	1028	Sem. Arb.	25000	2,90	€ 2.981,20	€ 2.570,00
										Morelli Clara						
										Morelli Roberto						
5	109A	608		AB Vigneto	1	2000		€ 19,63	€ 14,46	Pasquini Neda	0	Sem. Arb.	25000	2,90	€ 0,00	€ 0,00
										Morelli Clara						
										Morelli Roberto						
											5.778				€ 27.990,80	€ 14.445,00
TOTALE SUPERFICIE INTERESSATA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA (m2)										5.778	+	6.133	=		11.911	
INDENNITA' TEMPORANEA PER 1/ANNO AREE ESCLUSIVAMENTE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA											€ 42.435,80	X	"1/12"			€ 3.536,32
INDENNITA' TEMPORANEA PER 1/ANNO AREE DI ESPROPRIO											€ 32.522,20	X	"1/12"			€ 2.710,18
STIMA COSTO OCCUPAZIONE TEMPORANEA (€)																€ 6.246,50

Figura 39 Particellare occupazione temporanea

9. Stima intervento, relativi costi, Quadro Economico.

Per l'intervento è stato redatto Computometrico Estimativo da cui si evince un costo dell'opera pari a circa 1185 €/m per un totale di 147.181,54 € a cui vanno aggiunti 182.747,49 € per somme a disposizione, per un totale di 329.929,03 € di progetto (vedi Quadro Economico sottostante ed allegati).

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
PROGETTO ESECUTIVO			
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GALIOFFO AFFLUENTE DESTRO DEL TORRENTE CASTRO IN LOCALITA' COGNAIA			
IMPORTO DI PROGETTO			€ 329.929,03
A 1)	OPERE	€	121.295,34
A 2)	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	25.886,20
A)	TOTALE LAVORI	€	147.181,54
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA al netto degli oneri della sicurezza			€ 121.295,34
SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	I.V.A. sui lavori	22,00% di A)	€ 32.379,93
B 2	Spese tecniche e varie		
B 2.1	Progettazione, rilievi, DL, CSP, CSE e frazionamenti		€ 21.622,35
B 2.2	Archeologo		€ 1.991,05
B 2.3	Archeologo in cantiere		€ 3.806,40
B 2.4	Relazione Acustica		€ 1.352,00
B 2.5	Relazione Forestale		€ 1.811,00
B 2.6	Geofisica		€ 9.678,00
B 2.7	Sondaggi		€ 5.100,00
B 2.8	Saggi		€ 5.563,20
B 2.9	Laboratorio amb + geotec		€ 1.872,70
B 2.9	Analisi laboratorio in fase di esecuzione		€ 1.830,00
			<u>€ 54.626,70</u>
B 3	Indennizzi ed espropri		€ 42.268,70
B 4	Incentivi		
B 4.1	Incentivi progettazione art. 133 D.Lgs. 50/2016	1,80% di A)	€ 2.183,31
B 4.2	Spese relative all'ufficio del Commissario	0,20% di A)	€ 242,59
			<u>€ 2.425,90</u>
B 5	Gestione interferenze		
B 5.1.1	CENTRIA		€ 20.007,00
B 5.1.2	IVA CENTRIA		€ 4.401,54
B 5.2.1	ENEL		€ 10.000,00
B 5.2.2	IVA ENEL		€ 2.200,00
B 5.3.1	TELECOM		€ 10.000,00
B 5.3.2	IVA TELECOM		€ 2.200,00
			<u>€ 48.808,54</u>
B 6	Contributo ANAC		€ 30,00
B 7	Imprevisti e arrotondamenti	1,50% di A)	€ 2.207,72
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 182.747,49
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 329.929,03

Figura 40 Quadro Economico

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galioffo Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

10. Stima tempo di esecuzione.

In funzione delle opere da realizzare, dello stato attuale, dell'ubicazione il progettista ha redatto il relativo cronoprogramma e viene stimato un tempo congruo, per la realizzazione dell'opera nel rispetto della regola dell'arte, di 120 (*centoventi*) giorni naturali consecutivi.




Figura 41 Cronoprogramma

Per quanto non espressamente illustrato in relazione si rimanda, per una più agevole lettura, agli elaborati grafici allegati alla presente

11. Elenco allegati

N.	DOCUMENTO	SCALA	FORMATO	NOTE
EL00	ELENCO ELABORATI	-	A4	
EL01 rev1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	-	A4	(la presente)
EL02	RELAZIONE GEOLOGICA	-	A4	GEOL. PIERLUIGI BALLERINI
EL03	STUDIO DI IMPATTO ACUSTICO	-	A4	ING. LUCA TRABALZINI
EL04	REALZIONE ALBERATURE DI PREGIO INTERFERENTI	-	A4	DOTT. FOR. GIANLUCA CAPECCHI
EL05	RELAZIONE SAGGI ARCHEOLOGICI	-	A4	DOTT. ARCHEOLOGO. ALESSIO MINI
EL06	STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE e relativo Decreto dirigenziale n.14862 del 27/08-2021 per Procedimento di verifica di assoggettabilità	-	A4	

Sistemazione Idraulica Del Fosso Galiotto Affluente Destro Del Torrente Castro In Localita' Cognaia

EL07 rev1	RELAZIONE PAESAGGISTICA	-	A4	
EL08	COMPUTO ESTIMATIVO	-	A4	
EL09	INCIDENZA MANODOPERA		A4	
EL10	ELENCO PREZZI ANALISI PREZZI	-	A4	
EL11	QUADRO ECONOMICO	-	A4	
EL12 rev1	CRONOPROGRAMMA	-	A4	
EL13	PIANO PARTICELLARE DI ESPOPRIO	-	A4-A3	
EL14	PIANO DI MANUTENZIONE	-	A4	
EL15	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI DEI RISCHI DIAGRAMMA DI GANTT COSTI DELLA SICUREZZA	-	A4	

N.	TAVOLA	SCALA	FORMATO	NOTE
1	STATO ATTUALE	1:200 1:500	A0	
2 rev1	STATO DI PROGETTO - SOVRAPPOSTO - SEZ TIPO	1:100 1:200 1:500	A0	
3	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	1:500	A0-P	
4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - MODELLO 3D MURO ESISTENTE	-	A0	
5	LAYOUT DI CANTIERE	1:500	A0-P	
6	INTERFERENZE	1:250	A0-P	

Arezzo, 8 Novembre 2021

Il Progettista

Ing. Roberto Pancini

Commissario Delegato Calamità naturali in Regione Toscana

D.Lgs. n. 1/2018

O.C.D.P.C. n. 611/2019

REGIONE
TOSCANA



Titolo intervento:

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO GALIOFFO
AFFLUENTE DESTRO DEL TORRENTE CASTRO IN LOCALITA' COGNAIA

Intervento D2019EAR0009 - CUP J13H20000290001

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

geol. FRANCESCO VANNINI

PROGETTISTI:

ing. ROBERTO PANCINI

geol. PIERLUIGI BALLERINI

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE ELABORATO

EL

NUMERO ELABORATO:

13

SCALA :

CONTENUTO:

PIANO PARTICELLARE DI ESPOPRIO

DATA EMISSIONE: NOVEMBRE 2021

DATA VERIFICA: __/__/____


REV: **00**

www.regione.toscana.it regionetoscana@postacert.toscana.it

PERCORSO ARCHIVIAZIONE:

OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI												
VALDARNO)												
CLASSAMENTO		PROPRIETARIO										
se	Sup.	Deduz	Reddito		AREA			QUALITA' RILEVATA	VAM	VALORE VENALE	COSTO ESP.	INDENNITA CD/IAP
			Dom.	Agr.	m2			€/HA	€/M2			
	4890		€ 25,25	€ 12,63	1600	Sem. Arb.		25000	2,90	€ 6.127,70		€ 4.000,00
	3990		€ 20,61	€ 10,30	1222	Sem. Arb.		25000	2,90	€ 5.956,60		€ 3.055,00
	1270		€ 6,56	€ 3,28	349	Sem. Arb.		25000	2,90	€ 1.012,10		€ 872,50
	1000		€ 9,81	€ 7,23	0	Sem. Arb.		25000	2,90	€ 0,00		€ 0,00
	2600		€ 13,43	€ 6,71	434	Sem. Arb.		25000	2,90	€ 5.956,60		€ 1.085,00
	7600		€ 39,25	€ 19,63	1145	Sem. Arb.		25000	2,90	€ 5.956,60		€ 2.862,50
	2200		€ 11,60	€ 5,68	1028	Sem. Arb.		25000	2,90	€ 2.981,20		€ 2.570,00
	2000		€ 19,63	€ 14,46	0	Sem. Arb.		25000	2,90	€ 0,00		€ 0,00
					5.778					€ 27.990,80		€ 14.445,00
					5.778	+		6.133	=	11.911		
						€ 42.435,80		X	"1/12"			€ 3.536,32
						€ 32.522,20		X	"1/12"			€ 2.710,18
												€ 6.246,50
PIANO PARTICELLARE ESPROPRI FABBRICATI												
VALDARNO)												

CI ASSAMMENTO | PROPRIETARIO | F.SPR | QUALITÀ | VALORE | COSTO





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6240 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: Regione Toscana Prosecuzione Emergenze Post Commissariali - Intervento codice D2019ENOV0001 - Lavori di "Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno" - Determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e approvazione del progetto definitivo - CUP: J81B20001350002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 07/04/2022

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e le successive disposizioni integrative e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 con la quale:

- gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 sono stati estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella allegata alla medesima delibera;
- per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto degli eventi di cui trattasi, sono stati assegnati alla Regione Toscana euro 5.294.037,86;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto l’integrazione delle risorse già stanziata con le Delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, assegnando per quanto riguarda la Regione Toscana ulteriori € 8.190.836,59;

Preso atto della proroga di ulteriori dodici mesi del suddetto stato di emergenza prevista dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3/12/2020;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 299 del 21/12/2019, recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

Vista l’Ordinanza n. 56 del 22/05/2020 e la successiva Ordinanza n. 68 del 11/06/2020 con le quali il sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 622/2019, ha individuato le strutture di supporto per l’espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative e sono stati assunti gli impegni di spesa sui capitoli istituiti sulla contabilità speciale n. 6176 relativamente a tutti gli interventi compresi nel Piano;

Richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 674 del 15 maggio 2020, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 156 del 22/06/2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” con la quale sono state emanate le ulteriori disposizioni in merito alla ricognizione dei fabbisogni ulteriori nonché per la ricognizione degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario.

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 79 del 11 maggio 2021 con la quale è stato approvato il II Stralcio del Piano degli interventi e delle relative disposizioni – Interventi lettera d) ex art. 25, c. 2, D.Lgs. 1/2018;

Dato atto che nell'allegato A di tale Ordinanza Commissariale n. 79/2021 è stato individuato l'intervento D2019ENOV0001 "Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno", per l'importo complessivo di € 700.000,00, per la cui realizzazione è previsto l'avvalimento del Settore Regionale Genio Civile Valdarno Superiore;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 807 del 09/11/2021 che autorizza il Commissario Delegato ad utilizzare le risorse finanziarie già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento degli stati di emergenza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 1/2018.

Considerato che lo stato di emergenza in questione è scaduto il 14 novembre 2021 e che, quindi, con l'O.C.D.P.C. n. 860 del 03/02/2022 si è provveduto a regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

Considerato che il su citato O.C.D.P.C. n. 860 prevede che:

- il dirigente del Settore Protezione Civile della Regione Toscana è il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi pianificati per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2019;
- il suddetto soggetto responsabile per l'espletamento di tali iniziative può avvalersi anche delle strutture organizzative della Regione Toscana;
- il suddetto soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizioni di beni e servizi, contenute nell'O.C.D.P.C. n. 622/2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il T.U. in materia di espropriazioni n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

Visto il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

Visto il D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Vista la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro", limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 645 del 25.05.2020 recante “Approvazione elenco misure anticovid -19 per l’adeguamento dei cantieri pubblici”;

Visto quanto disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in cui si dettano disposizioni per la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti pubblici per le funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori, ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Visto il D.P.G.R. 23 giugno 2020, n. 43/R recante “Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020)”;

Visto il Documento approvato dal Ccmitato di Direzione in data 03/12/2020 “Indicazioni per attribuzioni degli incentivi per funzioni tecniche”;

Richiamate le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare la Linea Guida n. 3 recante “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

Preso atto che con l’Ordinanza Commissariale n. 159 del 04/10/2021 è stato individuato il gruppo tecnico per la realizzazione dell’intervento in oggetto e nominato RUP l’Ing. Francesco Piani, dipendente regionale;

Dato atto che i membri del gruppo tecnico sono stati individuati e scelti nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 4, comma 1, del D.P.G.R. n. 43/R del 23 giugno 2020 “Regolamento di disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79”;

Considerato che nella redazione della progettazione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 23, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è stato omesso il primo livello progettuale;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 154 del 28/09/2021 con la quale sono stati affidati all’operatore economico H.S. INGEGNERIA srl con sede legale in Empoli (FI), via Di Bonistallo n. 39, i servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente all’intervento in oggetto;

Vista la nota email del 26/11/2021 agli atti del Settore con la quale il progettista dell’intervento ha trasmesso il progetto definitivo inerente i lavori di “Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno”;

Visti l’avviso di avvio della procedura ex artt. 10, 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, inviato con raccomandata/PEC prot. n. 64545 del 17/02/2022, per l’approvazione del progetto definitivo dell’intervento di cui trattasi con contestuale variante urbanistica per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari interessati;

Visto che con nota AOOGR/464099/P.030.020 del 30/11/2021 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 79/2021, per il giorno 20/12/2021 presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile Valdarno Superiore (Firenze), per l'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati relativamente al progetto definitivo in oggetto;

Visto che in data 20/12/2021 si è svolta in forma sincrona e in modalità simultanea la seduta della Conferenza dei servizi decisoria con gli esiti riportati nel verbale, che si allega al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato "A");

Ricordato che, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni dei soggetti invitati alla conferenza che, seppur inviando parere scritto, non abbiano partecipato alla seduta della conferenza ovvero, pur partecipandovi tramite il proprio rappresentante unico, abbiano espresso un dissenso non motivato anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato, pertanto, che nell'ambito della Conferenza dei servizi tutti i pareri sono stati resi, o sono da ritenersi resi, con esito positivo e con alcune prescrizioni che saranno recepite in sede di progettazione esecutiva;

Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., all'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi, mediante il presente Decreto dirigenziale;

Ritenuto di disporre che copia del presente decreto sia trasmesso in forma telematica alle amministrazioni invitate a partecipare alla predetta Conferenza dei servizi;

Visto il progetto definitivo relativo ai lavori di "Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno" - CUP: J81B20001350002, redatto dagli ingg. Simone Pucci e Paolo Pozzolini, composto dagli elaborati elencati nell'Allegato "B" al presente atto, depositati agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana:

Visto il Quadro economico del suddetto progetto per un importo complessivo di € 700.000,00 così suddiviso:

Progr.	Descrizione	Importo
A	LAVORI	
A.1	Lavori a misura	€ 473.093,57
A.2	Costi della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 19.045,51
	Totale Lavori (Somme A)	€ 492.139,08
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Indennizzi espropri e servitù, ed ogni altro onere connesso	15.000,00
B.2	Spese tecniche per progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, compresa Inarcassa ed IVA	36.600,00
B.3	Contributo ANAC	375,00

B.4	Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A)	9.842,78
B.5	Indagini di supporto alla valutazione del rischio da ordigni bellici (analisi storiografica ed indagini magnetometriche)	8.000,00
B.6	Indagini geologiche	9.001,16
B.7	Spese tecniche per relazione geologica, compresi contributi previdenziali ed IVA	3.660,00
B.8	Accertamenti e verifiche previste da capitolato compreso IVA	4.000,00
B.9	IVA sulle lavorazioni (22% su A)	108.270,60
B.10	Imprevisti ed arrotondamenti	13.111,38
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 207.860,92
	Prezzo complessivo dell'opera	€ 700.000,00

Ritenuto opportuno per motivi di celerità ed economicità del procedimento attuativo dell'intervento di non sottoporre alla procedura di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 il progetto definitivo di cui trattasi, prevedendo invece detta verifica per il progetto esecutivo in quanto propedeutica all'affidamento dei lavori;

Considerato che l'approvazione del presente progetto in conferenza dei servizi costituisce variante agli strumenti urbanistici ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 1 del O.C.D.P.C. n. 860/2022;

Considerato che l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 327/2001;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del verbale, Allegato A, della Conferenza dei servizi svolta il 20/12/2021, da cui risulta che il progetto definitivo "Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno" - CUP J81B20001350002, ha ottenuto pareri favorevoli con alcune prescrizioni che saranno recepite in sede di progettazione esecutiva;

- di adottare le risultanze della Conferenza dei servizi, dando atto che il presente decreto costituisce determinazione finale positiva di conclusione del procedimento e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso, comunque denominato di competenza delle amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza o che non hanno in tale sede manifestato un dissenso motivato con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso;

- di approvare il seguente quadro economico relativo all'intervento di cui all'oggetto:

Progr.	Descrizione	Importo
A	LAVORI	
A.1	Lavori a misura	€ 473.093,57
A.2	Costi della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 19.045,51

	Totale Lavori (Somme A)	€ 492.139,08
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Indennizzi espropri e servitù, ed ogni altro onere connesso	15.000,00
B.2	Spese tecniche per progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, compresa Inarcassa ed IVA	36.600,00
B.3	Contributo ANAC	375,00
B.4	Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A)	9.842,78
B.5	Indagini di supporto alla valutazione del rischio da ordigni bellici analisi storiografica ed indagini magnetometriche)	8.000,00
B.6	Indagini geologiche	9.001,16
B.7	Spese tecniche per relazione geologica, compresi contributi previdenziali ed IVA	3.660,00
B.8	Accertamenti e verifiche previste da capitolato compreso IVA	4.000,00
B.9	IVA sulle lavorazioni (22% su A)	108.270,60
B.10	Imprevisti ed arrotondamenti	13.111,38
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€ 207.860,92
	Prezzo complessivo dell'opera	€ 700.000,00

- di approvare il progetto definitivo dell'intervento "Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra del fiume Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia, verificatisi nella fase discendente della piena del Fiume Arno", conservato agli atti del Settore, composto dagli elaborati elencati nell'Allegato "B" al presente atto;

- che l'approvazione del presente progetto in conferenza dei servizi costituisce variante agli strumenti urbanistici ad apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 1 del O.C.D.P.C. n. 860/2022;

- di dare atto che l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 327/2001;

- di dare atto che si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001, l'emanazione del decreto di esproprio avverrà, salvo proroga, entro cinque anni dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità di cui al presente atto e che tale decreto dovrà essere eseguito entro due anni dall'emanazione dello stesso, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.P.R. n. 327/2001;

- di comunicare in forma telematica il presente decreto alle amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza dei servizi in questione.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A Allegato A - Verbale Conferenza dei servizi
9f19f130c6cf333a5c26125bbd0832a19926725332547790aafefdec8d6d5e9b

B Allegato B - Elenco elaborati progetto definitivo
e313d3bfa2162c177daf00e75137e03d6272c53e8fdbf367720fad1dbc9ddc70



REGIONE TOSCANA

Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Conferenza dei Servizi del 20/12/2021

Approvazione del Progetto Definitivo Arno Gavena

Convocata con nota Prot. 464099 del 30/11/2021

Risultano presenti :

GENNARINO COSTABILE (RT).....
FRANCESCO PIANI (RT).....
SIMONE POZZOLINI (Progettista incaricato).....
.....
.....
.....

Il RUP, Ing. Francesco Piani, su delega del Presidente Ing. Gennarino Costabile, apre la seduta alle ore 12:00.

La convocazione è stata inviata con nota prot. **464099 del 30/11/2021** a tutti gli Enti interessati aventi competenza, individuati con la nota citata a firma del RUP.

Sono pervenuti ed acquisiti i pareri, dai seguenti Enti invitati:

- Terna: PEC n. 480699 del 13/12/2021 in cui si comunica l'assenza di linee elettriche di proprietà interferenti con il progetto.
- SNAM: PEC n. 474671 del 07/12/2021 in cui si comunica che non esistono interferenze con loro impianti
- ADAS: telefonata con Ing. Francalanci in cui si comunica che l'intervento non rientra in quelli da sottoporre a parere dell'Autorità di Distretto

Pag. 1.

Il RUP decide di attendere l'arrivo sia in presenza che in videoconferenza di ulteriori partecipanti.

Il RUP decide di chiudere la Conferenza dei Servizi alle ore 12.20 constatando l'assenza di partecipanti.

La Conferenza dei Servizi si chiude, pertanto, alle ore 12:20 e non avendo avuto pareri negativi si provvederà a trasmettere il verbale a tutti gli Enti invitati ed approvare il Progetto Esecutivo derivato dal Progetto Definitivo inviato in Conferenza dei Servizi.

Luogo e Data ___Firenze, 20/12/2021

VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

A margine della Conferenza dei Servizi si comunica che è pervenuto il parere della Soprintendenza che esprime parere favorevole con la richiesta che durante le lavorazioni *"vengano eseguiti periodici sopralluoghi da parte di un professionista con dottorato in paleontologia"*. L'Amministrazione prende atto di quanto richiesto e prevederà nel Quadro Economico le somme relative per affidare tale incarico.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

2019ENOV0001 - Consolidamento di movimenti franosi lungo la sponda destra dell'Arno frontistante la cassa di espansione di Roffia

PROGETTO DEFINITIVO

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTRATTO
Ing. G. Costabile

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. F. Piani

UFFICIO DI PROGETTAZIONE



H.S. INGEGNERIA srl

Via Bonistallo 39
50053 Empoli (FI)
Tel. e Fax 0571-725283
e.mail info@hsingegneria.it
web www.hsingegneria.it
P.IVA 01952520466

Dott. Ing. SIMONE POZZOLINI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze n.4325

Dott. Ing. PAOLO PUCCI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze n.4824

Collaboratori:

CODICE PROGETTO

2021_037_RTOS

Scala

OGGETTO ELABORATO

Elenco elaborati

	Soggetto competente	Data	Firma	ELABORATO
Emesso	Progettista Ing. Simone Pozzolini	Novembre 2021		EE
Visionato				
Confermato				

Firenze, Via di Novoli 26, 50127 FI

	RELAZIONI
GEN-R-01	Relazione generale
GEN-R-02	Disciplinare elementi tecnici
GET-R-01	Relazione geotecnica
CAT-R-01	Piano particellare
ECO-R-01	Elenco prezzi e analisi
ECO-R-02	Computo metrico estimativo
ECO-R-03	Quadro economico

	TAVOLE	Formato	Scala
TAV01	Corografia	A1	1:10000
TAV02	Planimetria di progetto	A1	1:2000
TAV03	Sezioni	A1	1:250
TAV04	Planimetria catastale espropri e occupazioni	A1	1:2000
TAV05	Particolari tipologici	A1	1:100
TAV06	Particolari intervento di consolidamento difesa di sponda a valle della traversa fluviale	A1	Varie



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6272 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica idraulica n° 3159, pratica SIDIT 1203/2022. Concessione ed autorizzazione idraulica per l'occupazione di un'area demaniale del Fosso Lavello con tubazioni e scarico delle acque depurate dell'impianto di bonifica della falda sottostante il S.I.N. di Massa e Carrara e le ex aree S.I.N.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r.65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. n. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA l'istanza di concessione presentata da Renata Laura Caselli, dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana, con sede legale a Firenze, via di Novoli 26 palazzo B, acquisita agli atti di questo Settore con Prot. 131540 del 29/03/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica in formato digitale, costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incarico Ing. Carlo Messina (Sogesid. S.p.A.):

- Relazione Tecnica
- Corografia
- Planimetria catastale
- Planimetria generale degli interventi di progetto e di quelli di bonifica già esistenti
- Documentazione fotografica
- Planimetria di insieme con l'ubicazione degli impianti da realizzare e linee di collegamento
- Planimetria interferenze
- Planimetria di dettaglio delle interferenze con i corpi idrici superficiali

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che la richiesta è relativa ad ottenere la concessione idraulica per l'attraversamento del Fosso Lavello (TN43195) su un ponte esistente della Strada Provinciale Massa-Avenza e lo scarico nel medesimo corso d'acqua delle acque depurate, con tubazione che sarà ubicata in sponda sinistra del fosso;

DATO ATTO che l'ubicazione delle interferenze e delle aree chieste in concessione è meglio dettagliata e descritta nella documentazione tecnica allegata all'istanza e precedentemente elencata;

RILEVATO che gli elaborati tecnici presentati che descrivono lo stato dei luoghi e ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli precedentemente elencati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il codice SIDIT n° 1203/2022 ed il codice locale n°3159;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento regionale 42/R/2018 sono state verificate nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra il Settore Genio Civile Toscana Nord, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (Concessionario);

DATO ATTO che, nella conduzione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante la conduzione del bene demaniale e la realizzazione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del Fosso Lavello (TN43195);
- i lavori autorizzati dovranno essere avviati entro un anno dalla data del presente decreto e conclusi entro tre anni dalla medesima data;
- durante la conduzione del bene demaniale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati (erosione spondale, disalveamenti, ecc. ecc.);
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Settore Genio Civile Toscana Nord o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il ponte esistente della Strada Provinciale Massa-Avenza e lo scarico sulla sponda sinistra del Fosso Lavello, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile, per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche

in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile Toscana Nord ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto

è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che, per gli usi previsti, individuati nell'allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n°888/2017 ai punti 6.3 "Scarico di acque reflue industriali" e 11 "Attraversamenti con utilizzo di manufatti esistenti" non si applicano i canoni previsti nella medesima delibera poiché ai sensi dell'art.33 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 la Regione è esonerata dal pagamento;

DATO ATTO infine che la Regione Toscana è esente da imposta di bollo per il presente decreto;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche della Regione Toscana, l'autorizzazione idraulica, nell'ambito degli interventi di bonifica della falda sottostante il S.I.N. di Massa e Carrara e le ex aree S.I.N., alla posa in opera di linee di adduzione delle acque emunte destinate ad impianto di depurazione e trattamento, nella fascia di rispetto del corpo idrico TN43195 (Fosso Lavello), così come meglio rappresentato negli elaborati allegati all'istanza;
2. di rilasciare al medesimo Settore la concessione dell'area demaniale, identificata catastalmente al foglio 104 del Comune di Massa, per l'attraversamento del Fosso Lavello (TN43195) con tubazione staffata al ponte esistente sulla Strada Provinciale 3 Massa-Avenza e per l'occupazione della sponda sinistra del medesimo corso d'acqua con tubo di scarico delle acque depurate, così come meglio rappresentato negli elaborati allegati all'istanza;
3. di stabilire che gli usi dell'area demaniale sono quello individuati nell'allegato A alla Delibera di

Giunta Regionale n°888/2017 ai punti 6.3 “Acque reflue industriali” e 11 “Attraversamenti con utilizzo di manufatti esistenti” e che non si applicano i canoni previsti nella medesima delibera poiché ai sensi dell’art.33 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 la Regione è esonerata dal pagamento;

4. di disporre che il presente decreto di Concessione è rilasciato senza il disciplinare, dando atto che lo stesso contiene, ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i, gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente e il Concessionario;
5. di disporre che le opere di cui sopra, siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
6. di stabilire che la Concessione ha durata di anni 19 (diciannove) secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
7. di dare atto che gli effetti della Concessione decorrono dalla data del presente decreto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. di stabilire che i lavori autorizzati dovranno essere avviati entro un anno dalla data del presente decreto e conclusi entro tre anni dalla medesima data;
10. di notificare il presente atto al Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche;
11. di dare, altresì, atto che avverso il presente atto, può essere proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6283 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Rinnovo e contestuale variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Monte San Savino (AR), Viale Santa Maria delle Vertighe, per uso civile, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 111/AD del 26/11/2011. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica SiDIT n. 2148/2020 (codice locale: RIN001_ACS2006_00028).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e 5 agosto 2019 n. 1035 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 22/10/2021, la richiedente, Salumeria di Monte San Savino s.r.l. (C.F. 01820680518), con sede in Comune di Monte San Savino (AR), ha fatto richiesta per il rinnovo e contestuale variante sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso Civile da un pozzo ubicato in Comune di Monte San Savino, catastalmente identificato al Fg. 87, P.lla 1136 in Viale Santa Maria delle Vertighe, rilasciata dalla Provincia di Arezzo con D.D. n. 111/AD del 26/11/2011;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,323 l/s per un fabbisogno, a seguito di variante in aumento dei consumi, di 10.200 metri cubi annui, destinati ad uso civile.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 296,34 (*euro duecentonovantasei virgola trentaquattro centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e delle Delibere n. 1068/2018 e n. 1035/2019;

DATO ATTO CHE la richiedente Salumeria di Monte San Savino s.r.l., nella persona del legale rappresentante Sig. Alessandro Iacomoni, ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194

del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Ditta ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul ccp IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rinnovare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Salumeria di Monte San Savino s.r.l. (C.F. 01820680518), con sede in Comune di Monte San Savino (AR), per quindici anni decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione e pertanto fino al 24/10/2036, la concessione di derivazione di acqua sotterranea, con varianti, tramite un pozzo ubicato al F. 87 – P.lla 1136, in Comune di Monte San Savino (AR), Viale Santa Maria delle Vertighe, per uso civile per una portata media di 0,323 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società in data 22/03/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 296,34 (*euro duecentonovantasei virgola trentaquattro centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Monte San Savino;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
28e6dfc9b6e54bff4c990d26ffb847ac637648635eb4f4c3733c305b33fad72



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6290 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: Prat. SiDIT n. 828//2022 - R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Concessione per 16 attraversamenti, di cui n.6 aerei (tip. 2) e n.10 attraversamenti sotterranei o su strutture esistenti (tip. 11), su vari corsi d'acqua, per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, in varie località nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2332 O.I. - Concessionario: Open Fiber s.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art.1 della L.R.74/2018, che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio

idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTI gli articoli n.12 c.1 della L.R. 57/2017, n.5 della L.R. 74/18 e n.1 della L.R. 93/2020 che riducono del 100% l'imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 "*Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga – Approvazione*";

VISTA l'istanza di concessione presentata da *Open Fiber S.p.A.* con sede legale a Milano, viale Certosa n.2 – C.F 09320630966, nella persona del Dott. Marco Gasparini, legale rappresentante, con nota del del 08/03/2022, acquisita agli atti di questo settore con prot. n.93302, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- *Relazione Tecnica*;
- *Elaborati Grafici – Planimetrie e Particolari degli attraversamenti*;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture a banda ultra larga in Fibra Ottica con 16 attraversamenti, di cui n.6 aerei (tip. 2) e n.10 attraversamenti sotterranei o su strutture esistenti (tip. 11), su vari corsi d'acqua, in varie località nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), come meglio rappresentato nelle planimetrie e nelle tabelle dei singoli attraversamenti, allegato al presente atto (allegato A1; A2; A3; A4).

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra indicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma lett. c del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti, inoltre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, si obbliga a :

- a. assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b. consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Conce-

- dente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c. sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
 - d. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - e. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - f. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - g. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - h. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e/o dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche utilizzate per l'attraversamento ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ **PRESCRIZIONI TECNICHE:**

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisoriale, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 1. Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 2. L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
 3. L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*"
 4. D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- in caso di terreno bagnato è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- le operazioni di messa in opera degli attraversamenti, dovranno essere eseguite nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle vari reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee elettriche, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

➤ **PRESCRIZIONI GENERALI:**

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori in narrativa ed il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/del D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di anni 19, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario garantisce l'esercizio di un pubblico servizio;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale sulla concessione in oggetto, non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 1 agosto 2003 n. 259, che stabilisce: "le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge";

TENUTO CONTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972 come da documentazione conservata agli atti (apposizione ed annullamento della marca da bollo n. 01210320313903 emessa in data 24/11/2021, trattenuta presso il soggetto richiedente, con sua auto-dichiarazione allegata all'istanza iniziale);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare a *Open Fiber S.p.A.* con sede legale a Milano, viale Certosa n.2 – C.F 09320630966, la concessione demaniale per la realizzazione di 16 attraversamenti, di cui n.6 aerei (tip. 2) e n.10 attraversamenti sotterranei o su strutture esistenti (tip. 11), su vari corsi d'acqua, per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, in varie località nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), così come rappresentato ed elencati negli elaborati cartografici (Allegati A1; A2; A3; A4), facenti parte integrale e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto fino al 31/03/2041;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.


IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

- A1 *planimetria*
d43af39eb817fc727d42d1e186d5e660afa6315eb1a7fd4cfed831f7e777daec
- A2 *planimetria*
47928b356c6eb67a4f4b0439617b279cec4e3158f67d027743935d225754fa44
- A3 *planimetria*
fa09f170eb0988b3aaaa328983256c0cdf74c227d5a270244a66d63764145c14
- A4 *planimetria*
780336f1aad1797fa9b35ffaa1efd684f00d18f8052da01e1ea11e6c7433aec3




ALLEGATO - A.1 -



Prat. SIDIT n. 828//2022 - R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Concessione per 16 attraversamenti, di cui n.6 aerei (tip. 2) e n.10 attraversamenti sotterranei o su strutture esistenti (tip. 11), su vari corsi d'acqua, per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, in varie località nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2332 O.I. - Concessionario: Open Fiber s.p.a.




ALLEGATO - A.2 -



Prat. SIDIT n. 828//2022 - R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Concessione per 16 attraversamenti, di cui n.6 aerei (tip. 2) e n.10 attraversamenti sotterranei o su strutture esistenti (tip. 11), su vari corsi d'acqua, per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, in varie località nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2332 O.I. - Concessionario: Open Fiber s.p.a.



ALLEGATO - A.3 -




Prat. SiDIT n. 828//2022 - R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Concessione per 16 attraversamenti, di cui n.6 aerei (tip. 2) e n.10 attraversamenti sotterranei o su strutture esistenti (tip. 11), su vari corsi d'acqua, per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, in varie località nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2332 O.I. - Concessionario: Open Fiber s.p.a.



ALLEGATO - A.4 -

Scala 1 : 10.000



Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Codice Corso d'Acqua	Attraversamenti	Parallellismi 4m< Distanza <10m
53	Fosso di Borrabacci	TS2272	Intervento n°3 Canaletta Fezn o Vtr	Nuovo Pozzetto 76x40 con scavo 1mx1m
54	Fosso del Ombuto	TS2367	Intervento n°7 Scavo in No-Dig	Nuovo Pozzetto 76x40 con scavo 1mx1m

Prat. SiDIT n. 828//2022 - R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Concessione per 16 attraversamenti, di cui n.6 aerei (tip. 2) e n.10 attraversamenti sotterranei o su strutture esistenti (tip. 11), su vari corsi d'acqua, per opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, in varie località nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2332 O.I. - Concessionario: Open Fiber s.p.a.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6317 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di alveo in sx idraulica del rio di Salto o della Badia del Borgo (Id. MV5769) nel Comune di Marradi (FI), loc. Capoluogo, da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 790/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 790/2022 presentata dalla richiedente Visani Federica, i cui dati anagrafici sono riportati nell' Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. 87937 del 04/03/2022 con la quale si trasmette in allegato documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma del tecnico Arch. Gian Martino Mercatali:

- Relazione tecnica
- Estratto di mappa catastale (scala 1:2000)
- Piano Strutturale – Carta dei Vincoli (scala 1:10000)
- Documentazione fotografica
- Elaborato grafico schema smaltimento reflui – planimetria e sezione (scala 1:100)

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede l'effettuazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo con fusione di due fabbricati facenti parte del complesso immobiliare "I Moratelli" nel Comune di Marradi (FI) e la contestuale realizzazione di un nuovo impianto per lo smaltimento dei reflui domestici con recapito finale in sx idraulica di un corso d'acqua appartenente al reticolo idraulico della Regione Toscana denominato rio di Salto o della Badia del Borgo.

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico del suddetto corso d'acqua, e precisamente:

- (Opera 10663): Porzione di alveo in sx idraulica del rio di Salto o della Badia del Borgo (Id. MV5769) nei pressi della p.lla 39 nel F. 53 del Catasto del Comune di Marradi (FI), loc. Capoluogo (Via Moratelli), da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1468/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i pozzetti, la fossa biologica ed il filtro batterico possono essere posti in opera a non meno di 4 m dal filo esterno del muro di confine con il corso d'acqua;
- la tubazione di scarico dovrà essere tagliata a becco di flauto e non sporgere più di 15 cm dal filo muro esterno;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro

comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni due dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201202914000 del 25/02/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 193,97 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 193,97 a titolo di primo canone concessorio corrispondente a dieci dodicesimi del canone annuale di € 232,76 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.
- € 96,98 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone di concessione ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 2 del 30 Dicembre 1971, riferita al 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J0760 1028 0000 001 1899 580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904, l'esecuzione di un intervento di restauro e risanamento conservativo con fusione di due fabbricati facenti parte del complesso immobiliare "I Moratelli" nel Comune di Marradi (FI) e la contestuale realizzazione di un nuovo impianto per lo smaltimento dei reflui domestici con recapito finale in sx idraulica di un corso d'acqua appartenente al reticolo idraulico della Regione Toscana denominato rio di Salto o della Badia del Borgo, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni due dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla richiedente Visani Federica, i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione per l'occupazione del demanio idrico con la seguente opera:
 - (Opera 10663): Porzione di alveo in sx idraulica del rio di Salto o della Badia del Borgo (Id. MV5769) nei pressi della p.lla 39 nel F. 53 del Catasto del Comune di Marradi (FI), loc. Capoluogo (Via Moratelli), da occuparsi con manufatto di scarico per acque reflue domestiche.
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari ad € 232,76 (duecentotrentadue/76), secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1035/19, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione degli interventi e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec gianmartino.mercatali@pec.architettifirenze.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente

8b5c3ca5bdcbac5b6d94b9531fb150d2a1d1075ac0b4ab2f96ff5de47091c4b0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6335 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2422372 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Bozzone , loc. Cipressino in Comune di Barberino Tavarnelle per la realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto di elettrodotto interrato a media tensione MT in attraversamento subalveo. Pratica SiDIT 386/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 386/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 41782 del 02-02-2022 presentata da e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Malandrini Andrea, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Corografia
- Estratto di mappa catastale
- Sezione trasversale attraversamento
- Documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Bozzone, loc. Cipressino in Comune di Barberino Tavarnelle, presso la particella 334 del Foglio 43 per la realizzazione dell'opera n. 10424 - Realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto di elettrodotto interrato a media tensione MT, in sostituzione di quello aereo da demolire, da realizzarsi in attraversamento subalveo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 502/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210395792333 del 30/03/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 182,16 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a $\frac{9}{12}$ del canone annuale di € 242,88 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 91,08 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente e-distribuzione SpA, c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Bozzone, loc. Cipressino in Comune di Barberino Tavarnelle, presso la particella 334 del Foglio 43 con l'opera n. 10424 - Realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto di elettrodotto interrato a media tensione MT, in sostituzione di quello aereo da demolire, da realizzarsi in attraversamento subalveo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e matteo.malandrini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6357 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n.547/2022 - Concessione per il passaggio con 1 attraversamento di un un elettrodotto a MT a 15 kV con strutture esistenti nel ponte stradale, lungo la S.P. di Valiano, sul corso d'acqua, Torrente Bozzone (TS2943), da realizzarsi in Loc. Valiano, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI) - cod. loc. n. 2328 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n°888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del

tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la richiesta di nuova concessione presentata da *e-distribuzione spa*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, (Pratica SiDIT n.547/2022) nella persona del Sig. Franco Ricchi, legale rappresentante, e acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.64157 del 17/02/2022 con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita da 1 elaborato complessivo, composto singolarmente da:

- Relazione Tecnica, Elaborati Grafici e Relazione Fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Per. Ed. Nicola Pais, prevede il passaggio di un elettrodotto a MT a 15 kV staffato ad un ponte stradale (uso Attraversamenti su strutture esistenti-tipologia 11), lungo la S.P. di Valiano, sul corso d'acqua, passante sul Torrente Bozzone (TS2943), da realizzarsi in Loc. Valiano, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), come da elaborato tecnico allegato all'istanza;

ACCERTATO che il Torrente Bozzone (TS2943), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

VISTO il contributo istruttorio favorevole del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, espresso con nota del 17/02/2022 prot.n.64410;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", viene individuato distintamente l'attraversamento del corso d'acqua sopra indicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.77320 del 27/02/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti. Gli stessi, una volta terminati, dovranno risultare conformi agli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale della Regione Toscana e del Consorzio Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sugli interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. N° 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96, lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta ad altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Directive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*"
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dai tagli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini.
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'opera realizzata non determini interferenza con la dinamica fluviale;
- l'esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

> PRESCRIZIONI GENERALI :

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/ D.L. con relativo recapito telefonico e postale;
- entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n.502059 del 12/12/2016, prevista dall'art.29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO pertanto che il canone annuale demaniale per gli attraversamenti su strutture esistenti (tipologia 11), ammonta a €.242,88 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopraccitata:

- ha provveduto per l'anno 2022 al versamento di un canone di € 202,40 pari a 10/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento della cauzione per un'annualità del canone per l'importo di € 242,88 ;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 pari ad euro 101,20;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 con dichiarazione in cui, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., cita che è stato assolto il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 in modo virtuale (Aut. AdE n. 133874/99), come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1) di rilasciare ad *e-distribuzione s.p.a.*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, la concessione per la realizzazione e il passaggio con 1 attraversamento di un elettrodotto a MT a 15 kV con strutture esistenti nel ponte stradale, lungo la S.P. di Valiano, sul corso d'acqua, Torrente Bozzone (TS2943), da realizzarsi in Loc. Valiano, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 31/03/2041;
- 2) di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 3) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 4) di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in

narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6) che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria*
bdf22812c4a47713972eec5d0cc148c9314c66490b4a0be50213524305feda03




Regione Toscana



ALLEGATO - A -

Scala 1 : 8,000

689,470.6



Pratica SiDIT n.547/2022 - Concessione per il passaggio con 1 attraversamento di un un elettrodotto a MT a 15 kV con strutture esistenti nel ponte stradale, lungo la S.P. di Valiano, sul corso d'acqua, Torrente Bozzone (TS2943), da realizzarsi in Loc. Valiano, nel Comune di Castelnuovo Berardenga (SI). (pratica E-distribuzione n. 2298952). – cod. loc. n. 2328 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6365 - Data adozione: 08/04/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904. PRATICA SIDIT n. 864/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico. Realizzazione di nuovo tratto di elettrodotto MT 15 kV interrato in via Garibaldi incrocio via Semeraro nel Comune di Pisa (PI). (rif. E-distr. AUT_2403296).
Richiedente: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la L.R. n. 77 dell’11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico - revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.” e s.m.i. d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone, n. 2, nel Comune di Roma (RM), a firma del Procuratore Federico Selvatici, responsabile della zona di Livorno - Pisa, meglio identificato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 0437156 del 10/11/2021 (SIDIT n. 864/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con l’istanza e firmata dall’ Ing. Iacopo Giusti iscritto all’Ordine degli ingegneri di Pistoia al n. 1235, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico - descrittiva;
- Corografia scala 1: 25.000;
- Planimetrie di dettaglio della CTR (scala 1:10.000 e 1:1.000);
- Estratto Regolamento Urbanistico Comune di Pisa;
- Planimetria catastale scala 1:1.000;
- Sezioni tipo fluviale;
- Documentazione fotografica;
- Localizzazione planimetrica dell’intervento in scala 1:1.000

RILEVATO che il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato in media tensione derivato da cabina MT/BT esistente, realizzazione di una buca giunti su elettrodotto interrato esistente per alimentare la nuova Cabina posata dal cliente, da realizzare in Via Semeraro e Via Garibaldi, nel Comune di Pisa (PI);

DATO ATTO che la concessione è riferita all’utilizzo a titolo esclusivo e temporaneo delle aree appartenenti al Demanio idrico (strada in adiacenza alle p.lle n. 1133 e n. 1058 nel foglio n. 29) mediante l’attraversamento in sotterraneo in sede stradale con una elettrodotto MT a 15 kV in Via Garibaldi incrocio Via Semeraro, nel Comune di Pisa (PI) senza interferire con il reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 nella versione vigente;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l’esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell’occupazione, è quella agli atti del presente procedimento;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l’esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, nell’installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- considerato che l'elettrodotta sarà posata con scavo appena sopra il corso d'acqua tombato si raccomanda particolare attenzione a non interferire con il condotto in cui passa il corso d'acqua;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, a concessione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, anche al fine di concordare con il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore la presenza di un nostro tecnico che presidi durante l'esecuzione dei lavori. La data di fine lavori dovrà essere comunicata entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'officiosità idraulica;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o qualsiasi forma d'indennizzo; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protrato per due anni delle are e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione ;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Conceden-

te assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (Allegato A, punto 2.5), corrisponde ad Euro 200,00 (duecento/00) considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più

necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del d.p.g.r. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 200,00 (duecento/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 (ALLEGATO A punto 2.5), considerata la riduzione nella misura del 20% spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot. 0106559 del 15/03/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 9 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 200,00 (duecento/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 (Aut. AdE n.133874/99) a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a E-distribuzione S.p.A., Cod. Fisc. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone 2, nel Comune di Roma (RM), a firma del Procuratore Federico Selvatici, responsabile della zona di Livorno – Pisa, meglio identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, della concessione per l'utilizzo a titolo esclusivo e temporaneo delle aree appartenenti al Demanio idrico (strada in adiacenza alle p.lle n.1133 e n. 1058 nel foglio n. 29) mediante l'attraversamento in sotterraneo in sede stradale con un elettrodotto MT a 15 kV in Via Garibaldi, incrocio Via Semeraro, nel Comune di Pisa (PI), senza interferire con il reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 79/2012 nella versione vigente;

2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

7. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *ALL.A dati_legale_rappr_864-22*
5b92947f5a0ad298ddc6ca1112199f9cd1fe038469b76f95bf7cf4e5c54d9331



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6369 - Data adozione: 08/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 1164/2021 (codice locale 3711). Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Capannori (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- la D.G.R. n.1035 del 05/08/2019 ”Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- l'istanza acquisita al protocollo con n° 0096458 del 04/03/2021, presentata dal Sig. Angelo Pera, (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n° 1 pozzo esistente, ubicato su terreni di proprietà del richiedente, individuati al N.C.T. del Comune di Capannori (LU) al foglio di mappa n° 91 part. n° 2433, in località Co-selli, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile (per alimentare una piscina privata ad uso collettivo ed irrigare aree a verde circostanti) per un quantitativo totale di 2600 m³/anno, Pratica SIDIT 1164/2021 (codice locale 3711);

PRESO ATTO:

- della conclusione con esito favorevole al rilascio della concessione dell'iter istruttorio, come risulta dalla relazione d'istruttoria agli atti dell'Ufficio;

CONSIDERATO CHE :

- il concessionario ha corrisposto il canone per l'anno 2022 per l'uso dell'acqua secondo quanto previsto dal DPGR 46/R del 11/08/2017 e dalla DGRT n.1035 del 05-08-2019, calcolato a decorrere dal 15 marzo del corrente anno, comprensivo del contributo idrografico previsto sulla prima annualità ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, per un importo totale pari ad euro due-

centosette/99 (207,99);

- il richiedente ha corrisposto la cauzione prevista pari ad € 242,31 (duecentoquarantadue/31), le spese d'istruttoria, ed ottemperato al versamento dell'imposta di bollo complessiva di euro 48 (equivalente di n. 2 marche da bollo da € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto e n. 1 marca per convalidare il presente decreto), con versamento effettuato con bonifico bancario, Monte dei Paschi di Siena in data 14/03/2022, CRO: A100976989301030481370013700IT, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT 88 Z 07601 02800 001020546857;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 30/03/2022 dal Sig. Angelo Pera (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso) in qualità di titolare della concessione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del disciplinare del 30/03/2022 viene accettata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Angelo Pera (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da n° 1 pozzo esistente, ubicato su terreni di proprietà del richiedente, individuati al N.C.T. del Comune di Capannori (LU) al foglio di mappa n° 91 part. n° 2433, in località Coselli, allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile (per alimentare una piscina privata ad uso collettivo ed irrigare aree a verde circostanti) per un quantitativo totale di 2600 m³/anno, Pratica SIDIT 1164/2021 (codice locale 3711), alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 30/03/2022 dal Sig. Angelo Pera (i cui dati identificativi sono riportati nel Disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Capannori (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR

131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

a1896fb8137980fea346b7b7de8bffaebb6cb78a84650fb4db8f68730fda015



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6370 - Data adozione: 08/04/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 e Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 -- Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Marciana (LI).località Poggio Richiedente: "SEAM s.r.l.". Pratica Sidit n. 4206/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/02/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R. n. 830 del 31/07/2017, ‘Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori

per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015”;

Vista la D.G.R. n. 889 del 07/08/2017 ‘Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche’;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con n.313953 in data 16/09/2020, presentata dalla società “SEAM s.r.l.”, C.F./P.I.: 00463880484, con sede legale in Via XX Settembre nc. 50 – FIRENZE (FI),, con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Marciana (LI) località Poggio, ad uso produzione beni e servizi;

Visto che l’emungimento interessa un pozzo esistente ubicato in località Poggio nel territorio del Comune di Marciana (LI), contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio di mappa n. 36 particella n. 44, Coord. Gauss Boaga 1596160.56 E; 4737376.87 N, su terreno di proprietà dei signori i cui dati sono riportati nel disciplinare denominato allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la portata annuale di 500 (cinquecento) metri cubi è richiesta ad uso produzione beni e servizi per lavare bottiglie in vetro;

Considerato che la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari 0,015 (zero virgola zero quindici) l/s medi annui;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare, denominato allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 25/03/2022 dal legale rappresentante della società, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l’anno 2021
- spese d’istruttoria
- deposito cauzionale pari a € 1.814,27 (milleottocentoquattordici virgola ventisette);
- bollo per l’emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018, in data 11/03/2022;

Dato atto che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, funzionario del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto

che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "SEAM s.r.l.", C.F./P.I.: 00463880484, con sede legale in Via XX Settembre nc. 50 – FIRENZE (FI), la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Marciana (LI) in località Poggio su terreno di proprietà dei signori i cui dati sono riportati nel disciplinare denominato allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio di mappa n. 36 particella n.44, ad uso produzione beni e servizi;
2. la portata annuale concessa è di 500 (cinquecento) metri cubi; la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) l/s e che la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari 0,015 (zero virgola zero quindici) l/s medi annui;
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni **5 (cinque)** dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato allegato A, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal legale rappresentante della società in data 25/03/2022, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Firenze via XX Settembre nc. 50;
6. di dare atto che le spese di istruttoria sono state regolarmente versate;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 1.814,27 (milleottocentoquattordici virgola ventisette);
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2021 pari a € 1556,42 millecinecentocinquantesi virgola quarantadue);
9. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente: "SEAM s.r.l."

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *SEAM -disciplinare acque sotterranee*
5e890d3bc942463326d7c6080a1496a9c3f4fde0f02225acace4dee7047c38b2



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6371 - Data adozione: 08/04/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - PRATICA SIDIT n. 4564/2021 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Realizzazione di scarico di acque meteoriche e nere depurate, nel corso d'acqua BV13416 (Fosso Mattucciana), provenienti da opere di urbanizzazione dell'area situata in Via del Pino nel Comune di Terricciola (PI) di proprietà di Castaf S.r.l. - Richiedente: Castaf S.r.l..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel suo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.", d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la L.R. n. 77 del 11/11/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

VISTA l'istanza di concessione presentata da Castaf S.r.l., C.F./P.iva 00973060502, con sede legale in Via Chiesa Vecchia, 11, Fraz. Soiana, Comune di Terricciola (PI), a firma del legale rappresentante Sig. Giuseppe Norci, come meglio identificato nell'Allegato A, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. n. 0167588 del 15/04/2021;

VISTA la documentazione integrativa richiesta da questo Settore, per le vie brevi, in data 22/11/2021;

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal Richiedente, per le vie brevi, acquisite agli atti di questo Settore in data 07/12/2021;

VISTA la documentazione integrativa richiesta da questo Settore, per le vie brevi, in data 16/12/2021;

PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal Richiedente, per le vie brevi, acquisite agli atti di questo Settore in data 24/01/2022 e in data 09/02/2022;

CONSIDERATO il progetto definitivo, corredato dalla seguente documentazione progettuale:

- Relazione tecnica;
- Tavola: Corografia, Planimetria Generale, Aerofotogrammetria, Sovrapposizione catastale;
- Tavola: Profili longitudinali fognature;
- Tavola: Particolari scarico nel Fosso Mattucciana BV13416 e documentazione fotografica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è relativo esclusivamente alla realizzazione di uno scarico di acque nere depurate e meteoriche nel Fosso Mattucciana (BV 13416), proveniente da reti di smaltimento delle acque nere e meteoriche, relative alle opere di urbanizzazione dell'area di proprietà della CASTAF S.r.l., situata in Via del Pino, nel Comune di Terricciola (PI);

CONSIDERATO che l'intervento oggetto del presente provvedimento consiste nell'utilizzo di area appartenente al Demanio Idrico, coincidente con la sponda destra del Fosso Mattucciana posta in adiacenza alla Part. 303, Foglio n. 1 del Comune di Terricciola (PI)

RILEVATO che nel progetto si prevede la realizzazione della suddetta immissione di scarico della condotta fognaria, con un'unica tubazione in PVC diam. 500 mm, che sfocerà nel Fosso Mattucciana;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R, il rilascio di un unico decreto di concessione;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che :

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la tubazione di immissione deve essere rastremata a filo del rivestimento ed orientata verso valle;

- il rivestimento non deve diminuire la sezione di deflusso del corso d'acqua;

- il fondo alveo e le sponde dovranno essere rivestite con massi ciclopici delle dimensioni medie per circa 2,00 m a monte e 2,00 m a valle dello sbocco al fine di evitare fenomeni di erosione. In alcun modo non dovrà diminuire la sezione di deflusso e modificata la quota di fondo dell'alveo;

- installare una vasca di laminazione con regolatore di portata per invarianza idraulica;

- nella fascia di 4 metri dal corso d'acqua la tubazione deve essere carrabile o almeno di adeguata resistenza al fine di garantire il transito dei mezzi addetti alla manutenzione del corso d'acqua;

- ogni opera, manufatto o altro non rappresentato negli elaborati e oggetto del presente atto non potrà essere realizzato nella fascia di 10 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

- i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola "As Built" con le opere effettivamente eseguite;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di scarico, comprese le opere di rivestimento, sono a carico del concessionario;

- dovrà essere consentito in qualsiasi momento, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza idraulica incaricato dalla Concedente e dal Consorzio di Bonifica competente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio del Concedente;

- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente gli interventi indicati in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Genio Civile Valdarno Inferiore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;
- il presente atto ha validità di 24 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente decreto; il presente atto potrà essere prorogato e/o rinnovato per giustificati motivi a richiesta del soggetto interessato, previa constatazione da parte di questa Amministrazione dei lavori eseguiti, con domanda da presentarsi almeno 30 (trenta giorni) prima della sua scadenza;
- le opere saranno eseguite e mantenute a totale cura e spese del richiedente. In merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;
- è obbligato a custodire l'atto concessorio al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o qualsiasi forma d'indennizzo; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione ;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A, punto 6.4, corrisponde ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);
- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

-ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

- eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE :

- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare

pagamento del canone dovuto per n. 1 scarico reflue urbane mediante il versamento della somma pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot. 0103489 del 14/03/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 208,33 (duecentotto/33), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 10 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 16/03/2022;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a Castaf S.r.l., con sede legale in Via Chiesa Vecchia, 11, Frazione Soiana, Comune di Terricciola (PI) a firma del legale rappresentante Sig. Giuseppe Norci, come meglio identificato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, della concessione per l'utilizzo del demanio idrico per la realizzazione di uno scarico di acque nere depurate e meteoriche nel corso d'acqua BV13416, (Fosso Mattucciana), provenienti da opere di urbanizzazione dell'area di proprietà della Castaf S.r.l., situata in Via del Pino, nel Comune di Terricciola (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
 6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
 8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

All. A dati identificativi Sidit 4564-2021

be66ff26ad2d12836617a1b8eb7453d4fb612592dc1102262722d985722f0102



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6373 - Data adozione: 07/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2447400 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Sellina AV 20410 per attraversamento in subalveo con elettrodotto a BT tra via Vincenzo Monti , Via Dante Alighieri e Via Giuseppe Chiarini nel Comune di Arezzo. Pratica SiDIT 530/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 530/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 41681 del 02-02-2022 presentata da E-DISTRIBUZIONE S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ricci Alberto, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

elaborato unico DEM.IDR. Arezzo zona tortaia - PR. E-DIS 2447400 composto da:

- relazione tecnico descrittiva
- corografia in scala 1:5000
- planimetria catastale
- cartografia reticolo idrografico
- documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che l'istanza prevedeva la richiesta di autorizzazione idraulica per i lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Sellina AV 20410, per la realizzazione dell'opera n. 10517 posa in opera di elettrodotto a BT con elettrodotto a BT in area verde pubblico tra via Vincenzo Monti, Via Dante Alighieri e Via Giuseppe Chiarini nel Comune di Arezzo (AR) – AUT_2447400;

CONSIDERATO che l'opera di progetto interferiva con le lavorazioni previste dal Consorzio di Bonifica in qualità di ente attuatore dell'intervento di cui all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 82/2020 – "D2019EAR0006: "ripristino sezione idraulica del rio Sellina tramite riprofilatura di fondo e delle sponde dalla loc. San Marco fino a circa 1 km oltre via Chiarini". cup: C51B21001770002;

RITENUTO pertanto necessaria la revisione del progetto finalizzata alla realizzabilità dei lavori, in data 9/3/2022 con nota prot.n. 95718, il Settore ha inviato la richiesta di integrazioni per la valutazione di soluzioni alternative;

DATO ATTO che:

- in data 11/3/2022 con nota prot.n. 101579 sono pervenute le integrazioni e che la nuova proposta progettuale risulta compatibile con le lavorazioni previste lungo il Rio Sellina;
- nello specifico le lavorazioni per la posa in opera di un elettrodotto a BT prevedono l'attraversamento in

subalveo del Rio Sellina ad una profondità compresa tra 5,00/6,00 mt. rispetto al piano stradale, e pertanto oltre i 3,00 mt. rispetto all'alveo del corso d'acqua;

- gli elaborati grafici integrativi trasmessi con la nota sopra citata. sostituiscono ed annullano quelli allegati con l'istanza originaria;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 857/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che

sulle viabilità di accesso;

- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni - ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche

specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, è stata assolta dal richiedente in maniera virtuale con l'Aut. AdE n. 133874/9;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 17-03-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €182,16 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 9 dodicesimi del canone annuale di € 242,80 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 91,08 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati così come integrati con nota prot.n. 101579 del 11/3/2022 ;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente e-distribuzione s.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Sellina AV 20410 , con l'opera n. 10517 attraversamento in subalveo con elettrodotto a BT tra via Vincenzo Monti , Via Dante Alighieri e Via Giuseppe Chiarini nel Comune di Arezzo (AR) - AUT_2447400;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec :e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6425 - Data adozione: 08/04/2022

Oggetto: R.D. n. 1775/33, Pratica SIDIT 3895/2021 Pozzo 10291 Concessione per derivazione di 2800 m/cubi di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo nel territorio del comune di Rosignano Marittimo (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275,"Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015; "Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 , n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni".
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- La L.R. N. 81 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- La D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la D.G.R 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva.
- il Regolamento D.P.G..R 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015.
- la D.G.R 816 del 01/08/2016 delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Premesso che in data 24/09/2021 con istanza assunta al protocollo generale n. 371863, Moretti Gianni (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Moretti

Gianni, ha inoltrato la richiesta di Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933. per il prelievo di 2800m³/anno ad uso Agricolo di acque pubbliche sotterranee per mezzo di un (1) pozzo con identificativo 10291, ubicato nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) in località Vada su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T.di detto Comune nel Foglio 100 particella 83;

Preso Atto che la richiesta trova motivazione in quanto il concessionario nella propria attività. di irrigazione di varie colture, necessità di acqua per l'irrigazione di 1.22.24 ha circa Catastalmente individuata nel NCT del comune di Rosignano M.mo (LI) foglio 100 particelle 79 83 106 107

Preso Atto che la richiesta risulta conforme a quanto disposto dall'art Art. 4 d.p.g.r. 61/R-2016 ess.ii.mm. (criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni) in quanto non sono disponibili risorse alternative provenienti da acquedotti consortili/irrigui e/o recupero di acque reflue depurate, non è attuabile un sistemi di raccolta di acque piovane in quanto le superfici impermeabili aziendali sono limitate, dalle quali si recupererebbe un volume insignificante rispetto al fabbisogno, inoltre la realizzazione di una vasca di stoccaggio risulta tecnicamente non fattibile

Preso Atto che l'avviso istruttorio della richiesta concessione, comprensivo dei principali dati, è stato pubblicato sull'albo on-line del Comune di Rosignano Marittimo (LI) e sul sito web della regione toscana a partire dal 16/11/2021 per 15 gg consecutivi e che nei 15 giorni successivi a tale pubblicazione non sono state ricevute opposizioni né istanze in concorrenza con quella in oggetto;

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in atti al fascicolo, è favorevole a condizione che il prelievo sia soggetto a revisione da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico futuro;

Considerato che a seguito della valutazione VEXA effettuata ai sensi della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 con riferimento all'allegato B (Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee), al prelievo può essere attribuito come Rischio Ambientale un valore: lieve;

Visto il disciplinare n. LI_015/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 05/04/2022 da Moretti Gianni (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante dell'omonima Azienda Agricola;

Ritenuta congrua la concessione per un volume massimo annuale di 2800 m³/anno pari a una portata su cui calcolare il canone di 0,088 l/s, in quanto oltre che soddisfare i fabbisogni idrici del concessionario, tale volume risulta compatibile con la disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico dell'acquifero interessato;

Preso Atto che il concessionario ha provveduto al pagamento di tutte le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-

08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

Valutato di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per il rilascio della concessione in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa DI CONCEDERE, a Azienda Agricola Moretti Gianni (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) la concessione per il prelievo e l'utilizzo di 2800 m³/anno pari a una portata di esercizio di 0.088 l/s medi annui di acqua pubblica sotterranea ad uso Agricolo per mezzo di un (1) pozzo, individuato al catasto delle acque pubbliche con identificativo 12901, ubicato nel territorio del Comune di Rosignano Marittimo (LI) in località Vada su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T. di detto Comune nel Foglio 100 particella 83;
2. di approvare il disciplinare n. L_015/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 05/04/2022 da Moretti Gianni (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della dell'omonima Azienda Agricola titolare della concessione
3. di dichiarare che l'allegato è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;
4. di dare Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione tutti le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;
5. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

6. di dare atto che per ogni effetto di legge, in concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale
7. che la Regione Toscana resti sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza del concesso prelievo, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere copia del presente Atto, unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, a termini di legge nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare firmato Moretti Gianni sidit 3895-2021
ff2f693cf919cc202ac44aa0d21dcd40cbb96fcc442e97878e47464495d2b101



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6510 - Data adozione: 08/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune di VILLA BASILICA, Loc. DISTENDINO, per uso DOMESTICO POTABILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 2447/LU - Procedimento SIDIT n. 2140/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 04/08/2021 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 316179 il richiedente CORDONI BARBARA ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune VILLA BASILICA, Loc. DISTENDINO, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 14 dalla particelle n. 528-533, per uso DOMESTICO POTABILE per una portata media di 0,035 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO delle seguenti prescrizioni:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione ovvero il mantenimento delle opere descritte nel Disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attivita' non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovra' essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente CORDONI BARBARA ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a CORDONI BARBARA meglio identificata nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SUPERFICIALI ubicata in Comune di VILLA BASILICA, Loc. DISTENDINO, uso DOMESTICO POTABILE, per una portata media di 0,035 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il mantenimento delle opere e lavorazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati citati;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 158,05;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di VILLA BASILICA;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente

Amministrazione Regionale;

- per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE LU2447

aa5bf959f48851134f4c9cb0188db3ac97233fdcab9d59ecf7e109ea7cd8e322



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6533 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: R.D. n. 523/1904 - L. n. 37/1994 - L.R. n. 41/2018 - Pratica n. 3052 - SIDIT 1301/2022 Concessione ed Autorizzazione idraulica per la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Stazzema (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 44 del 29/11/2021 recante:”Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023”;

VISTA l’istanza di autorizzazione e di concessione presentata dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito denominata come “Concessionario”), con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 0034872 del 28/01/2022 (Pratica 3052 – SIDIT 1301/2022), con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Mario De Vivo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 11598A:

- Relazione Tecnica: STAZZEMA-RT-GC-20.DOCX;
- Corografia: [1] STAZZEMA-GENIO CIVILE-20-COROGRAFIA;

- Particolari Costruttivi: [2] STAZZEMA-GENIO CIVILE-20-PC;
- Sezioni tipo:[3] STAZZEMA-GENIO CIVILE-20-SEZIONI TIPO;
- Planimetria: [4] STAZZEMA-GENIO CIVILE-20-6, [5] STAZZEMA-GENIO CIVILE-20-36;

DATO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di rete in fibra ottica in varie località del Comune di Stazzema (LU);

CONSIDERATO che l'intervento sopra descritto interessa suoli censiti al NCT del Comune di Stazzema (LU) e comporta l'utilizzo di area del demanio idrico, afferente a vari corsi d'acqua sotto indicati:

ID	Rif. Tavola	Nome Corso d'acqua	Attraversamenti	Coordinate Intervento (WGS 84)
1	6	Canale del Bosco	SI	10.26643 43.99941
2	36	Fiume Vezza	SI	10.25639 43.99648
3	36	Fiume Vezza	SI	10.25524 43.99596
4	36	Fiume Vezza	SI	10.25284, 43.99509

DATO ATTO che per la concessione delle aree si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la P.O. Ing. Francesco Scatena nominata con O.D.S. N°11 del 29/11/2019;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra riportati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate, in quanto:
 1. non altera il buon regime delle acque;
 2. non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 3. non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 4. non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 5. non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche

e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e visti (solo se è stato trasmesso il cartaceo);
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi
- dovrà essere sempre garantito l'accesso al cantiere al personale del Settore Genio Civile o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini inibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Genio Civile la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.
- Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o

danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni diciannove la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

- ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;

DECRETA

1. di autorizzare la società Open Fiber S.p.A., con sede legale a Milano in Viale Certosa 2, C.F.09320630966, all'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell' art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 3 dalla data del presente atto e che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Genio Civile;
3. di accordare alla società Open Fiber S.p.A. la concessione per l'occupazione demaniale delle aree indicate nelle premesse, che si intendono qui richiamate;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 259 del 01.08.2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) non è dovuto il canone per l'occupazione demaniale;
5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), dalla data del presente atto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. di dare atto che il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di dare atto che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
9. di notificare il presente atto all'indirizzo pec della Società Openfiber S.p.A.;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6553 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Loc. Pietraia, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica Sidit n. 5358/2020 (codice locale: CSA2022_00001).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTO l’art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021” con il quale è stata abrogata l’imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall’anno di imposta 2019;

CONSIDERATO CHE con domanda in data 03/01/2022, la richiedente Società Agricola Porcobrado S.r.l. (C.F. 02413350519), con sede in Comune di Cortona (AR), ha fatto richiesta per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente, in Comune di Cortona (AR), Loc. Pietraia, catastalmente individuato al Fg. 330 P.lla 55, per uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in

misura della portata media di 0,048 l/s per un prelievo annuo di 1.500 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo.

CONSIDERATO CHE la richiedente ha versato la somma di € 76,12 (*euro settantasei virgola dodici centesimi*), a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 16 agosto 2016, Regolamento n. 61/R e della Delibera n. 1068 del 01/10/2018;

DATO ATTO CHE la richiedente Società Agricola Porcocrado S.r.l. (C.F. 02413350519), nella persona del legale rappresentante, ha sottoscritto con l'apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Del. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO CHE la richiedente Società ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo del presente atto e del disciplinare allegato mediante versamento sul c.c. bancario IBAN T88 Z 0760102800 001020546857 intestato a Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Porcocrado S.r.l. (C.F. 02413350519), con sede in Comune di Cortona (AR), con decorrenza dalla data del presente atto per quindici anni, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Loc. Pietraia, catastalmente individuato al Fg. 330 P.IIa 55, per uso agricolo, per una portata media di 0,048 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della Società in data 22/03/2022 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R.T. n. 1068/2018 e n. 1035/2019, il canone annuo è stabilito nella misura di € 76,12 (*euro settantasei virgola dodici centesimi*);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società concessionaria e al Comune di Cortona;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
f70fbbf97d8ce411372dcdb2c04039eff58944a147aad894851a881f139f5fc4



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6556 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, Regolamento regionale 60/R/2016. Pratica Sidit n° 1108/2022, pratica idraulica n° 3095. Concessione idraulica di un'area demaniale appartenente all'alveo ed alle sponde del Canale di Fossola (o Fosso Pino), occupata da un attraversamento aereo con tubazione, per l'approvvigionamento idrico di una macchina tagliablocchi, in località Stadio nel Comune di Carrara (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico regionale e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA l’istanza di concessione presentata dal Sig. Paolo Borghini, legale rappresentante della Marbo S.r.l., C.F. 00518900451, di seguito denominata come “Concessionario”, con sede legale a Carrara (MS) in via Carriona 230, acquisita agli atti di questo Settore con prot. 69531 del 22/02/2022, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica in formato digitale, costituita dai seguenti elaborati, a firma del Dott. Geol. Fiorenzo Dumas e dell’Ing. Giacomo Del Nero:

- Relazione tecnica
- Corografia
- Planimetrie catastali

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che la richiesta è relativa all’occupazione, in proiezione, di un’area del demanio idrico appartenente all’alveo ed alle sponde del Canale di Fossola (o Fosso Pino), corso d’acqua identificato con il codice TN23922 del Reticolo idrografico regionale di cui alla LR 79/2012 e s.m.i., in località Stadio, nel Comune di Carrara;

DATO ATTO che la richiesta è giustificata dal fatto che la Società Concessionaria esercita la propria attività di segazione e lavorazione di marmi in due terreni, identificati rispettivamente al foglio catastale 52 particelle 208 e 261, separati dal Canale di Fossola (o Fosso Pino). Nella particella 208 è presente un pozzo per l’approvvigionamento idrico dell’opificio industriale dal quale si dipartirà un tubo che, una volta attraversato il Canale di Fossola (o Fosso Pino) alla quota delle due sponde, porterà acqua ad una macchina tagliablocchi ubicata nella particella 261;

DATO ATTO che l'area chiesta in concessione è identificata al foglio 52, è priva di particella ed è confinante tra le particelle 208 e 261, di proprietà della Società Concessionaria;

RILEVATO che gli elaborati tecnici presentati descrivono lo stato dei luoghi al quale si riferisce il presente atto e sono quelli precedentemente elencati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla pratica codice SIDIT n° 1108/2022 ed il codice locale n°3095;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018 sono state verificate nella relazione tecnica allegata all'istanza;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904, dalla Legge 37/1994 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Marbo S.r.l. (Concessionario);

DATO ATTO che, nella conduzione del bene demaniale dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante la realizzazione dell'attraversamento e nella conduzione del bene demaniale non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del Canale di Fossola (o Fosso Pino) TN23922;
- durante la conduzione del bene demaniale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati (erosione spondale, disalveamenti, ecc. ecc.);
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Canale di Fossola o Fosso Pino ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Settore Genio Civile Toscana Nord o altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'occupazione delle aree indicate in premessa con tubazione idrica aerea, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del

Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variabili condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Settore Genio Civile Toscana Nord ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che, per l'uso previsto dell'area, individuato nell'allegato A alla Delibera di Giunta

Regionale n°888/2017 al punto 1.6 “Altri attraversamenti aerei” , per attraversamenti con tubazioni per servire aree di pertinenza o manufatti accessori del fabbricato principale, si applica il canone di € 100,00 annui (euro cento/00);

DATO ATTO che per l’occupazione in essere Marbo S.r.l. ha provveduto al pagamento del canone 2022 pari a € 100,00, della relativa imposta regionale pari a € 50,00 e del deposito cauzionale pari a € 100,00 con bonifici bancari le cui ricevute sono state acquisite al protocollo al n° 140967 in data 04/04/2022;

DATO ATTO infine che Marbo S.r.l. ha ottemperato al pagamento dell’imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo da 16,00 euro che presenta il n. id:01201497055870;

RILEVATO che l’inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell’inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all’Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di concedere a Marbo S.r.l., C.F. 00518900451, con sede legale a Carrara in via Carriona 230 un’area appartenente all’alveo ed alle sponde del Canale di Fossola (o Fosso Pino), corso d’acqua identificato con il codice TN23922 del Reticolo idrografico regionale di cui alla LR 79/2012 e s.m.i.), in località Stadio, nel Comune di Carrara, occupata in proiezione con una tubazione per l’approvvigionamento idrico di una macchina tagliablocchi, tra i terreni di proprietà, identificati al NCEU del Comune di Carrara al foglio 52 particelle 208 e 261;
2. di stabilire che l’uso dell’area demaniale è quello individuato all’allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n°888/2017 al punto 1.6 “Altri attraversamenti aerei”, per attraversamenti con tubazioni per servire aree di pertinenza o manufatti accessori del fabbricato principale e per il quale si applica il canone annuo di € 100,00 (euro cento/00);
3. di disporre che il presente decreto di Concessione è rilasciato senza il disciplinare, dando atto che lo stesso contiene, ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i, gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione Concedente e il Concessionario;
4. di stabilire che la Concessione ha durata di anni 9 (nove), a partire dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa;
5. di dare atto che gli effetti della Concessione decorrono dalla data del presente decreto;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di notificare il presente atto a Marbo S.r.l. ed al tecnico incaricato per la presentazione dell’istanza Ing. Giacomo Del Nero;
8. di dare, altresì, atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all’Autorità Giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6559 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di CAMPI BISENZIO, Loc. Capalle, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: IMMOBILIARE 2011 S.R.L. - Pratica n. 4119 FI. - Procedimento SIDIT n° 4874/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 21/09/2021 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 366175 il richiedente IMMOBILIARE 2011 S.R.L. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune CAMPI BISENZIO, Loc. Capalle, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 3 dalla particella n. 661, per uso CIVILE per una portata media di 0,25 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 227,50, a titolo di cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente IMMOBILIARE 2011 S.R.L. ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a IMMOBILIARE 2011 S.R.L. C.F. 04075720278, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di CAMPI BISENZIO, Loc. Capalle, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 3 dalla particella n. 661, per uso CIVILE per una portata media di 0,25 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 227,50;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di CAMPI BISENZIO;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *FI 4119_Disciplinare*
99ce7b67b6276249d94f44371648fdb8de204e87bf2692098678505c1341f40e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6566 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 75-2019 - Concessione per attraversamento in subalveo di otto corsi d'acqua (tip. 11) con condotta di acqua potabile, in località Marrucheti - Casaglia nel comune di Capalbio (GR) - Concessionario: Consorzio Acquedotto Casaglia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010.”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 e n. 888 del 07/08/2017, con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico rispettivamente per l’anno 2016 e per le annualità successive;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l’art. 2 della L.R. n. 93/2020 che revoca l’applicazione dell’aggiornamento sulla base del tasso di inflazione programmato ai canoni delle annualità 2019 e 2020;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n.2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R.74/2018 che commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTI gli articoli n. 12, c. 1, della L.R. 57/2017 n. 5 della L.R. 74/18 e n. 1 della L.R. 93/2020 che riducono del 100% l’imposta suddetta rispettivamente nel biennio 2017-2018, nel 2019 e nel 2020;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R. 57/2017, che stabilisce particolari modalità e requisiti per regolarizzare le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido al momento del subentro della Regione Toscana nella competenza della gestione amministrativa del demanio idrico;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 2056 del 21/07/2015 la Provincia di Grosseto ha autorizzato l'attraversamento, con un acquedotto consortile realizzato dal Consorzio Acquedotto Casaglia, per il rifornimento idropotabile di alcuni fabbricati in località Marrucheti – Casaglia nel comune di Capalbio (GR), dei seguenti corsi d’acqua:

- fosso di Villa Pinciana (TS77440);
- fosso della Radicata in due punti (TS76726 e TS77216);
- fosso di San Bartolomeo (TS77190);
- fosso dell'Acqua Bona (TS77130);
- fosso della Striscia (TS77093);
- fosso di Casaglia in tre punti (TS76725);
- affluente privo di denominazione del fosso della Radicata (TS77033,TS76742,TS76977) in tre punti;

VISTA la richiesta di adempimenti inviata in data 25/01/2019 prot. n. 37837 al Sig. Costoloni Mauro, in qualità di Presidente del Consorzio Acquedotto Casaglia, con sede legale in località Marrucheti - Casaglia nel comune di Capalbio (GR) – C.F 91013480537, per regolarizzare, ai sensi della L.R. 77/2016, le occupazioni demaniali suddette;

VISTA la nota trasmessa in data 22/01/2020 dal Presidente del Consorzio Acquedotto Casaglia, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 24682 del 22/01/2020, nella quale si chiede la derubricazione di porzioni di n. 3 corsi d’acqua attraversati dall'acquedotto, consistenti in semplici scoline d’acqua e nello specifico: del fosso della Radicata nel tratto TS77216, dell'affluente privo di denominazione del fosso della Radicata (TS76977) su cui intervengono 3 attraversamenti e del fosso Casaglia TS76725, per un totale di cinque attraversamenti;

PRESO ATTO che in data 05/11/2021 con nota prot. n. 430392 è stato comunicato al Sig. Costoloni Mauro l’invio alla competente Direzione Difesa del Suolo – Settore manutenzioni idrauliche e opere idrogeologiche, del parere istruttorio positivo per la derubricazione dei corsi d’acqua oggetto della richiesta, con l'esclusione del fosso Casaglia (TS76725);

ACCERTATO che i corsi d'acqua sopra indicati, riportati nel reticolo idrografico e di gestione del territorio toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013;

CONSIDERATO, per quanto sopra che, a partire dall'anno 2020, gli attraversamenti di corsi d'acqua con condotta idropotabile oggetto della presente regolarizzazione possono essere ridotti da 12 a 8;

VISTA la richiesta pervenuta in data 24/01/2019 prot.n. 34009 con la quale il Sig. Costoloni Mauro chiede, a partire dall'annualità 2019, la riduzione del 20% del canone, come stabilito dal D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018 nel caso di occupazioni demaniali relative ad acquedotti privati volti ad assicurare l'approvvigionamento idropotabile di utenze non servite da pubblica rete;

CONSIDERATO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Regione Toscana per regolarizzare, a partire dal 01/01/2016, le utilizzazioni demaniali prive di atto di concessione valido a questa data, come previsto dalla L.R. 77/2016;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto, sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati distintamente gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

RITENUTO che gli attraversamenti oggetto della presente concessione siano compatibili, sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della DPGR n. 42/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la concessione può essere rilasciata con decorrenza dal 1/01/2016, con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la stessa possa essere accordata senza il disciplinare, in quanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 440825 del 12/11/2021;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D.

1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la presente concessione demaniale (decorrente dal 1/01/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 5, L.R. 77/2016), può essere rilasciata per la durata di anni 9 ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che il canone demaniale, a partire dall'annualità 2019 e per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n 34009 del 24/01/2019, prevista dall'art. 29 del Regolamento, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO che, per quanto sopra indicato, il canone demaniale dovuto per gli attraversamenti in subalveo ammonta:

- per gli anni dal 2016 al 2017 all'importo annuo di € 3.600,00, corrispondente all'importo di € 300,00 per ciascuno dei 12 attraversamenti, determinato per l'anno 2016 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 1138 del 15/11/2016 e per gli anni successivi, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017;
- per l'annualità 2019 a € 2.880,00, corrispondente all'importo di € 240,00 per ciascuno dei 12 attraversamenti, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R. 888 del 07/08/2017 e ridotto del 20% per effetto della richiesta presentata;
- a partire dall'anno 2020 a € 1.920,00, corrispondente all'importo di € 240,00 per ciascuno degli 8 attraversamenti, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, ridotto del 20% per effetto della richiesta presentata;

e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dei canoni dovuti per le annualità dal 2016 al 2021;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2016 e per l'anno 2021, stabilita dall'art. 1 comma 2, della L.R. 2/1971 nell'importo del 50% del canone;
- ha costituito a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale di € 1.920,00, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo sul decreto di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento di con F23 in data 23/02/2022 protocollo telematico B0306914399230222-8258877);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare al Consorzio Acquedotto Casaglia, con sede legale in località Marrucheti - Casaglia nel comune di Capalbio (GR) – C.F. 91013480537, la concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo, con condotta di acqua potabile (tip.11), dei seguenti corsi d'acqua:
 - fosso di Villa Pinciana (TS77440);
 - fosso della Radicata (TS76726);

- fosso di San Bartolomeo (TS77190);
 - fosso dell'Acqua Bona (TS77130);
 - fosso della Striscia (TS77093);
 - fosso di Casaglia (TS76725);
 - affluente privo di denominazione del fosso della Radicata (TS77033,5 TS76742);
- in località Marrucheti – Casaglia, nel comune di Capalbio (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A), con decorrenza dal 01/01/2016, fino al 31/12/2024;

2. di regolarizzare gli attraversamenti in subalveo con condotta di acqua potabile dei corsi d'acqua sopra indicati e i quattro attraversamenti, di cui uno del fosso della Radicata (TS77216) e tre attraversamenti del fosso senza nome (TS76977), dal 01/01/2016 fino al 31/12/2019, in considerazione di quanto esposto in narrativa;
3. di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni indicate in narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 25 e 23 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di dare altresì atto che il presente decreto è soggetto a registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 5 della Tariffa parte I, allegata al DPR 26/041986 n. 131;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
0f73d6c00dd51d8b12d05fa87c9a88732b2df60edb61c7f5b2b7b553c4271ec



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6572 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n.462/2022 - Concessione per il passaggio con 2 attraversamenti di un elettrodotto a MT a 15 kV su strutture esistenti lungo la S.P. n.73 bis, di due corsi d'acqua, Torrente Rigo 3 TS8266 e Fosso delle Macchie TS8337, da realizzarsi in Loc. Le Macchie e Pian dei Mori, nel Comune di Sovicille (SI) - cod. loc. n. 2327 O.I.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*”;

VISTA la L. 37/94 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche*”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “*Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994*”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “*Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)*”;

VISTA la L.R. 22/2015 “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “*Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri*”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTA la L.R. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “*Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 e s.m.i. “*Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.*”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n°888 del 07/08/2017 con le quali si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del

tasso di inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art. 1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA la richiesta di nuova concessione presentata da *e-distribuzione spa*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, (Pratica SiDIT n. 462/2022) nella persona del Sig. Franco Ricchi, legale rappresentante, e acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.57173 del 14/02/2022 con la quale è stata trasmessa in allegatola documentazione progettuale costituita da 1 elaborati complessivi, composto singolarmente da:

- Relazione Tecnica, Elaborati Grafici e Relazione Fotografica;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Geom. Nicola Pais, prevede il passaggio con 2 attraversamenti di un elettrodotto a MT a 15 kV su strutture esistenti lungo la S.P. n.73 bis, di due corsi d'acqua, Torrente Rigo 3 TS8266 e Fosso delle Macchie TS8337, da realizzarsi in Loc. Le Macchie e Pian dei Mori, nel Comune di Sovicille (SI), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

ACCERTATO che il Torrente Rigo 3 TS8266 e il Fosso delle Macchie TS8337, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013;

VISTO il contributo istruttorio favorevole del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, espresso con nota del 17/02/2022 prot.n.64435;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente atto sotto la lettera "A", vengono individuati distintamente gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopra indicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che, la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13 comma 1 lett. "c" del suddetto Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n.77321 del 27/02/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

➤ PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti. Gli stessi, una volta terminati, dovranno risultare conformi agli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale della Regione Toscana e del Consorzio Bonifica, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sugli interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. N° 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96, lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta ad altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "*Directive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano.*"
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.
 - L.R. 30/2015 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010.*"
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale"
- non devono essere alterate le sezioni idrauliche dei corsi d'acqua presenti nell'area interessata dai tagli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini.
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'opera realizzata non determini interferenza con la dinamica fluviale;
- l'esecuzione dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e in conformità a quanto previsto dagli enti gestori delle altre reti infrastrutturali, quali viabilità stradale, linee telefoniche etc., i quali non potranno comunque condizionare e/o limitare quanto previsto dal presente atto.

> PRESCRIZIONI GENERALI :

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato almeno 30 giorni prima della scadenza;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori e comunicare il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/ D.L. con relativo recapito telefonico e postale;
- entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale decorrente dalla data di adozione del presente atto, può essere rilasciata per la durata di 19 anni, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, poiché il concessionario è un ente pubblico;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 25 del Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell'agevolazione richiesta con nota prot. n.502059 del 12/12/2016, prevista dall'art.29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;

CONSIDERATO pertanto che il canone annuale demaniale per gli attraversamenti sotterranei (tipologia 11), ammonta a €.242,88 in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019 e che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto per l'anno 2022 al versamento di un canone complessivo di €.404,80 pari a 10/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento della cauzione per un'annualità del canone per l'importo di €.485,76;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale per l'anno 2022 pari ad euro 202,40;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 con dichiarazione in cui, ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., cita che è stato assolto il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 in modo virtuale (Aut. AdE n. 133874/99), come da documentazione conservata agli atti;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

- 1) di rilasciare ad *e-distribuzione s.p.a.*, con sede legale in Roma, via Ombrone, n.2 – C.F. 05779711000, la concessione per la realizzazione e il passaggio con 2 attraversamenti, di un elettrodotto a MT a 15 kV su strutture esistenti lungo la S.P. n.73 bis, di due corsi d'acqua, Torrente Rigo 3 TS8266 e Fosso delle Macchie TS8337, da realizzarsi in Loc. Le Macchie e Pian dei Mori, nel Comune di Sovicille (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato A) con decorrenza dalla data del presente atto fino al 31/03/2041;
- 2) di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 3) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 4) di dare atto che il concessionario per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in

narrativa, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 6) che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *planimetria*
cbfba027110c92c50f0baf7ad723482b908e71b9b40feccae04cd2873a8c31f4




Regione Toscana



ALLEGATO - A -

Scala 1 : 8.000

683.410,1



Pratica SiDIT n.462/2022 - Concessione per il passaggio con 2 attraversamenti di un elettrodotto a MT a 15 kV su strutture esistenti lungo la S.P. n.73 bis, di due corsi d'acqua, Torrente Rigo 3 TS8266 e Fosso delle Macchie TS8337, da realizzarsi in Loc. Le Macchie e Pian dei Mori, nel Comune di Sovicille (SI). (pratica E-distribuzione n. 2293460) – cod. loc. n. 2327 O.I. - Concessionario: e-distribuzione S.p.a.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6573 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 527/2022 (codice locale LU 5611). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Capannori (LU). SIMI e C. SRL.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

- il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/10/2011 presso gli uffici della Provincia di Lucca (approvato con Determina n. 6397 del 24/11/2011) dalla Ditta SIMI E C. SRL con sede legale nel comune di Capannori (LU) in Via Antonio Rossi 1/3 (C.F. / P.IVA 00898150461), con il quale veniva rilasciata la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo nel comune di Capannori ed individuato al N.C.T. al FG 19 Particella n.69 per un totale di metri cubi annui quattrocentoottantotto (488) metri cubi/anno;

- l’istanza acquisita al protocollo in data 15/02/2022 n. 58699 presentata dalla Ditta SIMI E C. SRL con sede legale nel comune di Capannori (LU) in Via Antonio Rossi 1/3 (C.F. / P.IVA 00898150461), con la quale viene chiesto il rinnovo per utilizzo di acqua pubblica sotterranea nel comune di Capannori, ad uso civile per un totale di quattrocentoottantotto (488) metri cubi/anno;

Considerato che:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha corrisposto le spese d’istruttoria, la cauzione e il bollo da apporre sull’atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 24/03/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta SIMI E C. SRL con sede legale nel comune di Capannori (LU) in Via Antonio Rossi 1/3 (C.F. / P.IVA 00898150461), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n. 527/2022 (codice locale n. 5611), mediante un (1) pozzo nel comune di Capannori individuato al N.C.T. al FG 19 Particella n. 69, ad uso civile, per un volume massimo di quattrocentoottantotto (488) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/10/2011 presso gli uffici della Provincia di Lucca (approvato con Determina n. 6397 del 24/11/2011) per una durata di anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 24/11/2016;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. concedere alla Ditta SIMI E C. SRL con sede legale nel comune di Capannori (LU) in Via Antonio Rossi 1/3 (C.F. / P.IVA 00898150461), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n.527/2022 (codice locale n. 5611), mediante un (1) pozzo nel comune di Capannori individuato al N.C.T. al Fg19 Particella n.69, ad uso civile, per un volume massimo di quattrocentoottantotto (488) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/10/2011 presso gli uffici della Provincia di Lucca (approvato con Determina n. 6397 del 24/11/2011);
2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 24/11/2016 fino al 24/11/2026;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Capannori (LU);
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6575 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: R.D. nr. 523/1904, L.R. nr. 80/2015 e D.P.G.R. nr. 60/R/2016. Concessione per occupazione di area demaniale afferente al torrente Bardena con ponteggio provvisorio per realizzazione di cappotto su edificio posto in Via Matteo degli Organi, località Galciana, nel Comune di Prato (PO). Pratica 3936 (pratica SIDIT n. 1005/2022)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 81/2021, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dalla Sig.ra Elena Bogani, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato “A” al presente atto, avente ad oggetto “Installazione ponteggio provvisorio per apposizione cappotto termico”, relativa all’occupazione di area demaniale per installazione di un ponteggio nell’alveo del torrente Bardena, in Via Matteo degli Organi, località Galciana, nel Comune di Prato (PO), acquisita agli atti di questo settore con prot. 43810 del 03/02/2022 ed integrati con prot. 149259 dell’08/04/2022 a seguito di richiesta con prot. 139070 del 01/04/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 107,00 con bonifico id A100402528401030482150021500IT del 02/02/2022 della Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui Euro 75,00 di oneri istruttori ed Euro 32,00 per due marche da bollo virtuali per la presentazione della domanda e per la pubblicazione del decreto e che ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, è il Geol. Andrea Salvadori nominato con Ordine di Servizio n. 2 del 29/11/2019 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’Ing. Annamaria Innocenti e dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all’istanza il numero di pratica n. 3936 (pratica SIDIT n. 1005/2022; procedimento SIDIT n. 1806/2022);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell’ufficio:

- modulo di richiesta di concessione, a firma dell'Ing. Lorenzo Mencancini;
- progetto esecutivo del ponteggio da allestire in alveo a firma dell'Ing. Luciano Lambroia;
- prospetti Nord, Ovest e Sud del ponteggio, a firma dell'Ing. Lorenzo Mencancini;
- planimetria del ponteggio, a firma dell'Ing. Lorenzo Mencancini;
- estratto di mappa catastale, a firma dell'Ing. Lorenzo Mencancini;
- documentazione fotografica, a firma dell'Ing. Lorenzo Mencancini;
- dichiarazione della legittimità dell'edificio interessato dalla realizzazione del ponteggio (integrazione), a firma dell'Ing. Lorenzo Mencancini.

CONSIDERATO che:

- la pratica in oggetto riguarda l'allestimento di un ponteggio provvisorio nell'alveo del torrente Bardena, su edificio sito in Via Matteo degli Organi e che il ponteggio ingombrerà l'alveo per una durata massima di 2 mesi;

- l'installazione del ponteggio provvisorio è finalizzata all'esecuzione di lavori di installazione di cappotto termico;

- il ponteggio avrà uno sviluppo di circa 15.40 metri lineari e profondità massima di circa 1 metro, per un'altezza di circa 11 metri, in aderenza al fronte dell'edificio oggetto di intervento e avrà i montanti poggiati direttamente in alveo;

- il fabbricato è dichiarato legittimo dal punto di vista urbanistico come riportato nella nota trasmessa;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il torrente Bardena, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 81/2021 e nel tratto indicato con codice MV28359 ed inserito nell'elenco delle acque pubbliche con G.U.R.D.I. n. 178/1913 del 31 luglio 1913;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale nei pressi della particella n. 156 del foglio di mappa n. 42 del Comune di Prato (PO);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il ponteggio potrà essere posizionato con le strutture verticali (sostegni) appoggiate sull'area demaniale, mentre le strutture orizzontali (impalcati) dovranno essere posizionate ad un'altezza maggiore di 2 metri dal piano di appoggio del ponteggio in modo tale da non interferire con la dinamica fluviale in caso di eventi meteorici significativi;

- il ponteggio potrà essere posizionato esclusivamente nel periodo 01/06/2022 – 31/08/2022, per un massimo di 60 giorni consecutivi. Eventuali anticipazioni o proroghe dell'arco di tempo così individuato, laddove necessari, potranno essere autorizzati in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal concessionario;

- i lavori dovranno essere eseguiti nel più breve tempo possibile e verificando costantemente le previsioni meteorologiche. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali. In ogni caso, i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni di meteorologiche e di deflusso favorevoli. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- il ponteggio dovrà essere ancorato alla struttura oggetto d'intervento in modo tale che, laddove si verificano eventi meteorologici e di piena eccezionali, ne sia comunque garantita la stabilità;
- le opere provvisionali oggetto di concessione, dovranno essere totalmente rimosse dall'area demaniale interessata dall'occupazione entro il termine sopra richiamato;
- le opere provvisionali oggetto di concessione non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità delle sponde. Mezzi d'opera e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori dovranno essere collocati esternamente alle sponde e non dovranno mai ingombrare l'alveo del corso d'acqua;
- eventuali materiali caduti in alveo durante le lavorazioni dovranno essere tempestivamente rimossi;
- l'installazione del ponteggio provvisorio non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti ovvero delle sponde del corso d'acqua, né comprometterne in alcun modo la stabilità. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- in fase di utilizzo dell'area demaniale ai fini dell'esecuzione dei lavori sopra descritti si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni sia alle opere oggetto di concessione, che al fabbricato oggetto d'intervento, dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni dall'alveo del torrente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere provvisionali di cui si tratta, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, il richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno terminare entro il 31/08/2022, come specificato nelle prescrizioni tecniche;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica annamaria.innocenti@regione.toscana.it e massimo.chiappi@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di mesi 6 (sei) a far data dalla pubblicazione del presente atto, pena la decadenza. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- *non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze*
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Per la concessione di cui al presente atto la cauzione non è dovuta (All. B alla D.G.R.T. 888/2017).

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017 e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 200,00 (uso 13. Uso cantieristico - all.A d.g.r. 888/17), ridotto del 50% in quanto l'occupazione avverrà per un periodo pari o inferiore al semestre.

1. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 100,00, con bonifico id A101253446901030482150021500IT della banca Monte dei Paschi di Siena del 05/04/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale, di importo pari ad Euro 50,00, pari al 50% del canone, con bonifico id A101253464601030482150021500IT della banca Monte dei Paschi di Siena del 05/04/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio alla Sig.ra Elena Bogani, cui dati identificativi sono riportati nell'allegato "A" al presente atto, della concessione per occupazione di area demaniale afferente al torrente Bardena con ponteggio provvisorio per realizzazione di cappotto su un edificio posto in Via Matteo degli Organi 161/9, località Galciana, nel Comune di Prato (PO);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di mesi 6 (sei); i lavori dovranno terminare entro i termini stabiliti nelle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di dare atto che l'allegato "A" contenente i dati identificativi del richiedente è parte integrante del presente decreto;
6. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
7. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
8. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

allegato A

2e518dc862f97706e84969bea683bc5b3ed7917303aee7edd68a311eb7e1bbcb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6595 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. 1759132/AC - Concessione demaniale per l'utilizzo di aree del demanio idrico appartenenti a vari corsi d'acqua per 39 attraversamenti aerei da realizzarsi in varie località nel Comune di Firenzuola (FI). Pratica SiDIT 203/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di autorizzazione idraulica e concessione del demanio idrico n. 203/2020 presentata dalla richiedente e-distribuzione Spa, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo settore con prott. n. 26275 del 22/01/2020, n. 26361 del 22/01/2020, n. 26609 del 23/01/2020 e n. 26623 del 23/01/2020 con le quali si trasmette in allegato la documentazione progettuale relativa alla pratica e- distribuzione n. 1759132/AC e costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico Ing. Gabriele Papi:

- relazione tecnico-descrittiva;
- planimetria generale (scala 1:10.000);
- planimetria catastale (scala 1:2.000);
- sezioni trasversali (scala 1:1.000/250);
- documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede la ricostruzione e l'esercizio dell'elettrodotto aereo di media tensione (MT 15 kV) n. DI5024104 denominato "MORADUCCIO" da realizzarsi in varie località nel Comune di Firenzuola (FI), in attraversamento aereo di vari corsi d'acqua, rientrando nel più ampio "Progetto Resilienza" della rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Toscana - pratica e- distribuzione n. 1759132/AC

DATO ATTO che con Decreto n. 4598 del 30/03/2020 questo Settore ha autorizzato, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904, la realizzazione del suddetto progetto, rimandando il rilascio della concessione demaniale ad un successivo atto prima della fine dei lavori;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di aree del demanio idrico attraverso le interferenze con i seguenti corsi d'acqua (n. 39 attraversamenti aerei):

- I-2. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV666) con elettrodotto MT
- I-4. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV707) con elettrodotto MT
- I-7. Attraversamento aereo del Fosso di Casovana (cod. MV877) con elettrodotto MT
- I-11. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV839) con elettrodotto MT

- I-12. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV850) con elettrodotto MT
- I-13. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV961) con elettrodotto MT
- I-14. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV917) con elettrodotto MT
- I-15. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV997) con elettrodotto MT
- I-17. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1071) con elettrodotto MT
- I-20. Attraversamento aereo del Fosso di Biatica (cod. MV1129) con elettrodotto MT
- I-28. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV666) con elettrodotto MT
- I-31. Attraversamento aereo del Fosso di Casovana (cod. MV877) con elettrodotto MT
- I-36. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1222) con elettrodotto MT
- I-37. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1218) con elettrodotto MT
- I-38. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1002) con elettrodotto MT
- I-39. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1022) con elettrodotto MT
- I-44. Attraversamento aereo del Fosso del Marzocco (cod. MV2518) con elettrodotto MT
- I-45. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV2619) con elettrodotto MT
- I-46. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2691) con elettrodotto MT
- I-48. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2926) con elettrodotto MT
- I-49. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV3102) con elettrodotto MT
- I-52. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2691) con elettrodotto MT
- I-53. Attraversamento aereo del Fosso di Frena (cod. MV2750) con elettrodotto MT
- I-54. Attraversamento aereo del Rio del Poggio (2) (cod. MV2123) con elettrodotto MT
- I-55. Attraversamento aereo del Fosso della Doccia (7) (cod. MV2122) con elettrodotto MT
- I-56. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2055) con elettrodotto MT
- I-57. Attraversamento aereo del Fosso delle Coste(13) (cod. MV2019) con elettrodotto MT
- I-58. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3258) con elettrodotto MT
- I-59. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3258) con elettrodotto MT
- I-63. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3258) con elettrodotto MT
- I-64. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3337) con elettrodotto MT
- I-65. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3512) con elettrodotto MT
- I-66. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3512) con elettrodotto MT
- I-67. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3512) con elettrodotto MT
- I-68. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3528) con elettrodotto MT
- I-70. Attraversamento aereo del Fosso di Troncane dell' Alpe (cod. MV3511) con elettrodotto MT
- I-71. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV3465) con elettrodotto MT
- A-1. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2659) con elettrodotto MT
- A-2. Attraversamento aereo del Fosso di Troncane dell' Alpe (cod. MV3511) con elettrodotto MT

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 219/2020;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche riportate nel Decreto n. 4598 del 30/03/2020 citato in precedenza, e quelle generali di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per cecorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 a partire dal 01/01/2022 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto, in fase di registrazione, è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dalla richiedente a mezzo versamento con modello F24 in data 16/03/2022.

DATO ATTO altresì che la richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana di € 23.376,16 a titolo di indennità arretrate anni 2015-2021 mediante versamenti sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

PRESO ATTO che in data 17/03/2020 e-distribuzione Spa ha stipulato con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. apposita polizza fideiussoria, (garanzia n. 8312/8200/00800162/494058/629-2020) conservata in atti, a garanzia del deposito cauzionale fino alla concorrenza massima di € 3.235,13 (tremiladuecentotrentacinque/13);

DATO ATTO infine che il canone e l'imposta regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971 riferiti all'anno 2022 saranno oggetto di specifica richiesta da parte del Settore Politiche Fiscali e Riscossione della Regione Toscana entro il 31 Dicembre 2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare alla Società e-distribuzione Spa, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la Concessione demaniale per l'utilizzo di aree del demanio idrico appartenenti ai corsi d'acqua citati in narrativa (n. 39 attraversamenti aerei) e precisamente:
 - I-2. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV666) con elettrodotto MT
 - I-4. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV707) con elettrodotto MT
 - I-7. Attraversamento aereo del Fosso di Casovana (cod. MV877) con elettrodotto MT
 - I-11. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV839) con elettrodotto MT
 - I-12. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV850) con elettrodotto MT
 - I-13. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV961) con elettrodotto MT
 - I-14. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV917) con elettrodotto MT
 - I-15. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV997) con elettrodotto MT
 - I-17. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1071) con elettrodotto MT
 - I-20. Attraversamento aereo del Fosso di Biatica (cod. MV1129) con elettrodotto MT
 - I-28. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV666) con elettrodotto MT
 - I-31. Attraversamento aereo del Fosso di Casovana (cod. MV877) con elettrodotto MT
 - I-36. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1222) con elettrodotto MT
 - I-37. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1218) con elettrodotto MT
 - I-38. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1002) con elettrodotto MT
 - I-39. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV1022) con elettrodotto MT
 - I-44. Attraversamento aereo del Fosso del Marzocco (cod. MV2518) con elettrodotto MT
 - I-45. Attraversamento aereo del Fiume Santerno (cod. MV2619) con elettrodotto MT
 - I-46. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2691) con elettrodotto MT
 - I-48. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2926) con elettrodotto MT
 - I-49. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV3102) con elettrodotto MT
 - I-52. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2691) con elettrodotto MT
 - I-53. Attraversamento aereo del Fosso di Frena (cod. MV2750) con elettrodotto MT
 - I-54. Attraversamento aereo del Rio del Poggio (2) (cod. MV2123) con elettrodotto MT
 - I-55. Attraversamento aereo del Fosso della Doccia (7) (cod. MV2122) con elettrodotto MT
 - I-56. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2055) con elettrodotto MT
 - I-57. Attraversamento aereo del Fosso delle Coste(13) (cod. MV2019) con elettrodotto MT
 - I-58. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3258) con elettrodotto MT
 - I-59. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3258) con elettrodotto MT
 - I-63. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3258) con elettrodotto MT
 - I-64. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3337) con elettrodotto MT
 - I-65. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3512) con elettrodotto MT
 - I-66. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3512) con elettrodotto MT
 - I-67. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3512) con elettrodotto MT
 - I-68. Attraversamento aereo del Torrente Rovigo (cod. MV3528) con elettrodotto MT
 - I-70. Attraversamento aereo del Fosso di Troncale dell' Alpe (cod. MV3511) con elettrodotto MT
 - I-71. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV3465) con elettrodotto MT
 - A-1. Attraversamento aereo di corso d'acqua senza nome (cod. MV2659) con elettrodotto MT
 - A-2. Attraversamento aereo del Fosso di Troncale dell' Alpe (cod. MV3511) con elettrodotto MT
2. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e

nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. di stabilire che la concessione è accordata per anni 19 a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 3.235,13, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di trasmettere il presente atto agli indirizzi pec: gabriele.papi@ingpec.eu e e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6629 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Mona, loc. Le Lame in Comune di Capolona per la realizzazione di bypass di una fognatura meteorica esistente con scarico in sinistra idraulica. Pratica SiDIT 792/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 792/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 89066 del 04-03-2022 presentata da Comune di Capolona, c.f. 00191290519, con sede legale in Comune di Capolona, Piazza Della Vittoria, n. 1 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Lombardi Claudia, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- R01 – Relazione Idrologica e Idraulica
- T01 – Corografia
- T02 – Planimetria Stato Attuale
- T03 – Planimetria di Progetto
- T04 – Particolari di progetto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso della Mona, loc. Le Lame in Comune di Capolona, per la realizzazione dell'opera n. 10664 Realizzazione di bypass di una fognatura meteorica esistente con scarico in sinistra idraulica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del

procedimento n. 1472/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto, oltre alla documentazione fotografica relativa alle principali fasi dei lavori con particolare riferimento a scavi e rinterrii;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05-04-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 100,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 66,67 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a otto dodicesimi del canone annuale di € 100,00 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 50,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Comune di Capolona , c.f. 00191290519, con sede legale in Piazza Della Vittoria, n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Mona, loc. Le Lame in Comune di Capolona, con l'opera n. 10664 Realizzazione di bypass di una fognatura meteorica esistente con scarico in sinistra idraulica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 100,00 secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi PEC c.capolona@postacert.toscana.it e lombardi.claudia@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6638 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: R.d. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Lucca (LU) loc. Alle Lame, ad uso civile (antincendio), prat. Sidit n. 195158/2020 (ex pratica n. 2121).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R. 11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque, n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019 e n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo del legale rappresentante di La Fornace s.r.l., C.F.: 00405800467 con sede legale a Capannori (LU) fraz. Lamnari viale Europa n. 118, acquisita al protocollo in data 08/11/2021 con il n. 433573, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di emungimento acqua ad uso civile in loc. Alle Lame nel Comune di Lucca, di cui al decreto dirigenziale n. 20145 del 17/12/2018 (prat. n. 2121);

Dato atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 300,00, è stato effettuato in data 04/11/2021 (sul conto IBAN IT8900760102800001031575820);

Visto il decreto dirigenziale n. 20145 del 17/12/2018 con il quale, la concessione di emungimento acqua ad uso civile in loc. Alle Lame nel Comune di Lucca, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 971 del 01/03/2011 e al disciplinare del 08/02/2011, è stata volturata a La Fornace s.r.l. con sede legale a Capannori (LU) fraz. Lammari viale Europa n. 118, C.F.: 00405800467 (prat. n. 2121); è stata concessa la variante non sostanziale, stabilendo il quantitativo in 0,009513 l/s medi anni pari a 300 mc/anno, ad uso civile; la scadenza della concessione è stata confermata al 20/02/2022, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 08/02/2011 e verso il regolare pagamento del canone annuo;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 195158/2020 (ex pratica n. 2121), in cui è presente la valutazione ex ante della derivazione:

Il prelievo ricade nel corpo idrico Pianura di Lucca – Zona Freatica e del Serchio, classificato dal Piano di Gestione delle Acque in stato scarso per Intrusione salina T1.

Intensità dell'impatto: trascurabile, in quanto prelievo richiesto è pari a una portata media di 0,0034 l/sec pari a 300 mc annui (portata inferiore a 3000 mc/annui).

Criticità: media, in quanto il prelievo insiste in area con pressioni alte e trend Piezometrico in equilibrio.

Ne consegue che il Rischio è basso e quindi il rinnovo è concedibile senza alcuna prescrizione specifica;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Ritenuto di concedere a: La Fornace s.r.l., C.F.: 00405800467 con sede legale a Capannori (LU) fraz. Lammari viale Europa n. 118, di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Lucca (LU) - FG 155 Particella 809, loc. Alle Lame, ad uso civile (antincendio), rinnovando la concessione di cui al precedente decreto dirigenziale n. 20145 del 17/12/2018 e al disciplinare sottoscritto il 08/02/2011, per ulteriori anni 20, a far data dal 21/02/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 4,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,00951 l/s pari a circa 300,00 mc/a, prat. Sidit n. 195158/2020 (ex pratica n. 2121), subordinatamente alla seguente prescrizione:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso tramite il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>;

Ritenuto che il Concessionario debba versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 249,70, salvo conguaglio, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: La Fornace s.r.l., C.F.: 00405800467 con sede legale a Capannori (LU) fraz. Lamari viale Europa n. 118, di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante due pozzi nel Comune di Lucca (LU) - FG 155 Particella 809, loc. Alle Lame, ad uso civile (antincendio), rinnovando la concessione di cui al precedente decreto dirigenziale n. 20145 del 17/12/2018 e al disciplinare sottoscritto il 08/02/2011, per ulteriori anni 20, a far data dal 21/02/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 4,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,00951 l/s pari a circa 300,00 mc/a, prat. Sidit n. 195158/2020 (ex pratica n. 2121), subordinatamente alla seguente prescrizione:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso tramite il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>;
2. di dare atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 300,00, è stato effettuato in data 04/11/2021 (sul conto IBAN IT8900760102800001031575820);
3. di dare atto che il Concessionario deve versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 249,70, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6647 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 516/2022 (codice locale PI1713). Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Calcinaia (PI). SOFT ITALIA SPA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
 - il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
 - il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
 - il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
 - il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
 - la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
 - i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
 - la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
 - il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
 - il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
 - la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/03/2005 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.339 dell’1/04/2005, (approvato con Determina n. 1240 dell’ 8/03/2005) dalla Ditta SOFT ITALIA SPA con sede legale nel comune di Calcinaia (PI) in Via Tosco Romagnola n.3 (C.F. / P.IVA 00679140509), con il quale veniva rilasciata la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo (derivazione n.783) nel comune di Calcinaia (PI);
- la Determina Dirigenziale rilasciata dalla Provincia di Pisa n.3542 del 17/07/2013 con la quale veniva rilasciato il rinnovo alla Ditta SOFT ITALIA SPA con sede legale nel comune di Calcinaia (PI) in Via Tosco Romagnola n.3 (C.F. / P.IVA 00679140509) della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile, mediante un (1) pozzo (derivazione n.783) ubicato nel comune di Calcinaia ed individuato al N.C.T. al FG 21 Particella n.255 per un totale di metri cubi annui cento (100);
- l’istanza acquisita al protocollo in data 11/02/2022 n. 54376 presentata dalla Ditta SOFT ITALIA SPA con sede legale nel comune di Calcinaia (PI) in Via Tosco Romagnola n.3 (C.F. / P.IVA 00679140509), con la quale viene chiesto il rinnovo della derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Calcinaia (PI) ad uso civile,

Considerato che:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono

a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per gli anni pregressi, e i canoni per gli anni successivi verranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria, la cauzione e il bollo da apporre sull'atto di rinnovo con bonifico bancario effettuati in data 29/03/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta SOFT ITALIA SPA con sede legale nel comune di Calcinaia (PI) in Via Tosco Romagnola n.3 (C.F. / P.IVA 00679140509), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n. 516/2022 (codice locale n. 1713), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 783) nel comune di Calcinaia individuato al N.C.T. al FG 21 Particella n. 255, ad uso civile, per un volume massimo di cento (100) metri³/anno alle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale n.3542 del 17/07/2013 e secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare firmato in data 24/03/2005 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.339 dell'1/04/2005, (approvato con Determina n. 1240 dell'8/03/2005), per una durata di anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 24/03/2020;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla Ditta SOFT ITALIA SPA con sede legale nel comune di Calcinaia (PI) in Via Tosco Romagnola n.3 (C.F. / P.IVA 00679140509), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n.516/2022 (codice locale n. 1713), mediante un (1) pozzo (derivazione n. 783) nel comune di Calcinaia (PI) individuato al N.C.T. al FG 21 Particella n.255, ad uso civile, per un volume massimo di cento (100) metri cubi/anno alle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale n.3542 del 17/07/2013 e secondo le disposizioni contenenti nel Disciplinare firmato in data 24/03/2005 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.339 dell'1/04/2005, (approvato con Determina n. 1240 dell'8/03/2005) ;
2. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 24/03/2020 fino al 24/03/2030;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Calcinaia (PI);
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6668 - Data adozione: 12/04/2022

Oggetto: Pratica SiDIT n. 149-2022 - Concessione per l'attraversamento con tombino (tip. 4.3) del corso d'acqua privo di denominazione (TS73319), affluente del torrente Patrignone, in località Podere Banditaccia nel comune di Magliano in Toscana (GR) - Concessionario: Società Agricola Delta 6 Talyssa Royale Srl.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79 (Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, di seguito Regolamento;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si dispone che la rivalutazione dei canoni di concessione per l’occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di inflazione, prevista dall’art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018 n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l'art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che commisura al 50% del canone l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui pagamento, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;

VISTA l'istanza di concessione presentata dalla Società Agricola Delta 6 Talyssa Royale Srl, con sede legale in Via XXIV Maggio n. 26 Magliano in Toscana (GR), C.F: 01659640534, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Mario Giordano, per mezzo del tecnico incaricato Ing. Enrico Bennati, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 15338 del 17/01/2022;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, ai quali si riferisce il seguente atto sono i seguenti:

- Relazione tecnica e documentazione fotografica
- Relazione idrologico/idraulica
- Tav. grafica geologica
- Stato attuale/stato modificato (planimetria e sezione)
- Ubicazione

DATO ATTO che gli interventi proposti riguardano l'attraversamento carrabile di un corso d'acqua privo di denominazione (TS73319), affluente del torrente Patrignone, con posa in opera in alveo di scatolare in calcestruzzo prefabbricato, in località Pod. Banditaccia Tenucci nel comune di Magliano in Toscana (GR), come da elaborati tecnici allegati all'istanza;

VISTO il progetto allegato all'istanza, redatto dall' Ing. Enrico Bennati;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopra indicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. 331160), risulta acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss mm.ii;

CONSIDERATO CHE

- il progetto delle opere presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

Dato atto che nell'elaborato cartografico, allegato al presente atto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale viene individuata l'area oggetto della concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nei casi previsti dall'art. 13 del suddetto Regolamento;

RITENUTO che ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente con prot. n. 34570 del 28/01/2022;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e/o concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere, e/o dall'uso dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative; inoltre le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - Si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii;
 - L.R. 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- per quanto attiene la realizzazione delle gabbionate, durante le fasi di lavoro, si dovrà prevedere opportune ammorsature, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento del manufatto stesso durante gli eventi di piena, oltre che opportune legature tra singoli elementi che costituiscono le gabbionate in progetto, sia in senso longitudinale che verticale, al fine di garantire un collegamento omogeneo l'uno all'altro, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Inoltre, la Ditta richiedente dovrà accertarsi che il posizionamento in alveo della gabbionata, dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica del corso d'acqua nel tratto interessato;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell'interessato da presentare 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile sulla data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico della Ditta proprietaria/concessionaria della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada"),

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del decreto, può essere rilasciata per la durata di anni 9, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree ed i luoghi occupati, nel termine assegnato dalla Concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario medesimo;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi e modalità previsti dall'art. 25 del Regolamento, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione e che la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza;

CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per attraversamento carrabile con tombino (tip. 4.3) di un corso d'acqua privo di denominazione (TS73319), affluente del torrente Patrignone, dovuto per l'anno in corso ammonta ad € 185,53, corrispondente a 11/12-esimi del canone annuo di € 202,40, in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare ad una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto per l'anno 2022 al versamento dell'importo di € 185,53, corrispondente a 11/12-esimi del canone annuo;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 202,40, pari ad una annualità del canone;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico stabilita dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 2/1971, pari al 50% del canone dell'anno 2022;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F24 c/o IBL Banca S.p.A., nota di prot. n. 120524 del 23/03/2022);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Delta 6 Talyssa Royale Srl, con sede legale in Via XXIV Maggio n. 26 Magliano in Toscana (GR), C.F: 01659640534, la concessione demaniale per l'attraversamento carrabile, con tombino (tip. 4.3), del corso d'acqua privo di denominazione (TS73319) affluente del torrente Patrignone, in località Podere Banditaccia nel comune di Magliano in Toscana (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), con decorrenza dalla data del decreto fino al 31/03/2031;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
4. di dare atto che il concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di dare altresì atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato: ing.enrico.bennati@pec.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Elaborato cartografico*
dc4ef20802c0b78e22705610f685f124d9005b0eb717e9be00535b57be9febf3

Allegato A

Pratica SIDIT n. 149-2022 – Concessione per l'attraversamento con tombino (tip. 4.3) del corso d'acqua privo di denominazione (TS73319) affluente del torrente Patrignone, in località Podere Banditaccia nel comune di Magliano in Toscana (GR). - Concessionario: Soc. Agr. Delta 6 Talyssa Royale. Riferimenti catastali: Foglio n. 69 particella n. 231.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6670 - Data adozione: 12/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - L.R. 77/2016 - SIDIT 307/2022 - Regolarizzazione della concessione per l'opera di scarico esistente di acque reflue industriali nel Canale Collettore BV7103 , nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) in loc. Pozzolungo (rif. ex pratica 885 Provincia di Pisa). Richiedente: ECOVIP S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. n);

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico - revoca della DGRT n.813/2016” ;

VISTA la L.R.77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA l'istanza di concessione di ECOVIP S.R.L., C.F. 02215300506, con sede legale in Via Francesca n.180 nel Comune di Santa Maria a Monte (PI), a firma del Legale Rappresentante Edo Carli, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0366058 del 21/09/2021 (SIDIT 307/2021);

VISTA la documentazione allegata costituita dai seguenti elaborati conservati agli atti dell'Ufficio:

- Relazione tecnica;
- Corografia scala 1 : 10.000;

- Estratto di mappa catastale con indicazione punto di scarico;
- Rilievo stato di fatto dello scarico;

RILEVATO che gli elaborati si riferiscono ad una tubazione interrata esistente (400mm) realizzata dal Richiedente in virtù dell'autorizzazione ai soli fini idraulici rilasciata dalla Provincia di Pisa (pratica ex 885) con Determinazione del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo n. 2399 del 30/11/2001, per scarico di acque meteoriche nel Canale Collettore la cui relativa documentazione è allegata all'istanza;

DATO ATTO che oggetto della concessione è la regolarizzazione della Pratica n. 885 della Provincia di Pisa per l'uso, a titolo esclusivo e temporaneo, del Demanio idrico di pertinenza del Collettore nel comune di Santa Maria a Monte (PI) (in corrispondenza del foglio n. 0026, all'altezza delle particelle 834 e 48) tenendo conto che la tubazione è funzionale al collegamento e smaltimento delle acque reflue industriali, e non meteoriche, provenienti dall'impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti di proprietà del Richiedente;

CONSIDERATO che, per la situazione di fatto, è stato accertato l'assenza di rilascio di titolo concessorio da parte della Provincia e l'assenza di versamenti in quanto, l'uso sopra richiamato (scarico acque meteoriche) non era soggetto a canone ai sensi del regolamento provinciale;

CONSIDERATO che la L.R. 77/2016 disciplina le situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto, rinvenute a seguito del passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione;

VERIFICATO che, in ordine al rilascio della concessione in esame, sussistono i presupposti di cui all'art. 1 della L.R. 77/2016 e che pertanto la concessione può essere rilasciata con decorrenza dal 1/01/2016, con la procedura di assegnazione diretta di cui all'art. 13 del Regolamento;

DATO ATTO che al soggetto occupante senza titolo è stato richiesto il versamento degli indennizzi per occupazione di fatto a far data dall'annualità 2016 per la tipologia di utilizzo dichiarato nell'istanza presentata, compreso il versamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio per l'annualità 2016 e 2021 ai sensi rispettivamente dell'art. 1 comma 6 e comma 13 della L.R. 77/2016 e s.m. e i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Gerio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

RILEVATO che gli elaborati che descrivono le opere ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- l'utilizzo in argomento può essere concesso con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori prescritti è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- la verifica di compatibilità idraulica interna ha avuto esito positivo con prescrizioni;

DATO ATTO che dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'alveo, per 2 ml a monte e 2 ml a valle rispetto al punto di sbocco delle acque, deve essere rivestito con massi di adeguate dimensioni al fine di evitare fenomeni di erosione; tale rivestimento

dovrà poggiare saldamente sul fondo, essere ben costipato e allineato contro la sponda senza determinare variazioni di sezione ed avere parti sporgenti e senza diminuire in alcun modo la sezione libera di deflusso del corso d'acqua;

- la tubazione nel punto di scarico dovrà essere rastremata a filo del rivestimento di cui al punto precedente;

- i lavori che interesseranno l'alveo dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- è fatto divieto di transito per mezzi pesanti su terreni imbibiti e loro pertinenze idrauliche;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sulle opere idrauliche. Pertanto, se necessario, dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tali operazioni a cura e spese del richiedente;

- dovrà essere consentito in qualsiasi momento, a spese del richiedente, l'accesso al personale di vigilanza idraulica incaricato dalla Concedente e dal Consorzio di Bonifica, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio del Concedente;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione del manufatto oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- il Concessionario dovrà mantenere in buono stato le opere e le parti accessorie affinché il loro deterioramento non causi impedimenti od ostacoli al libero scorrimento delle acque;
- qualsiasi danneggiamento o aggravio manutentivo delle aree poste a monte o valle imputabili alla presenza e/o realizzazione dei manufatti di cui trattasi, sono da ritenersi a carico del Concessionario stesso;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere senza avere niente da pretendere nei confronti della Concedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- ad assicurare che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati; se in sede di esecuzione dei lavori venissero apportate lievi modifiche che non ne variano la sostanza il Concessionario alla fine dell'intervento deve presentare alla Concedente una tavola con le opere effettivamente eseguite;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento

dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione ha la durata di anni 9 (nove) decorrenti dal 01.01.2016, così come previsto dalla L.R. 77/2016 e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento n.60/R 2016 e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o qualsiasi forma d'indennizzo; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone;
- c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo del canone per le opere di immissione in argomento, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 6.3 "Scarico acque reflue industriali", ammonta ad euro 270,00 (euro duecentosettanta/00);

- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971 e commisurata al 50% del canone concessorio;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della suddetta legge regionale l'imposta viene corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente atto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per le opere mediante il versamento della somma pari a euro 270,00 (euro duecentosettanta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot. 0124819 del 25/03/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo complessivo di euro 270,00 (euro duecentosettanta/00), a titolo di acconto della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A punto 6.3 (scarichi acque reflue industriali);

- versamento dell'importo di euro 270,00 (euro duecentosettanta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

CONSIDERATO che per il rilascio della concessione, così come previsto dalla L.R. 77/2016, il Concessionario ha versato :

- l'indennizzo per occupazione senza titolo, a titolo di acconto, a far data dal 2016 pari a euro 1.700,00 (millesettecento,00);

- l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'annualità 2016, 2021 paria a euro 270,00 (duecentosettanta,00);

DATO ATTO che il Concessionario per l'annualità 2022 ha assolto all'obbligo del versamento dell'imposta regionale pari a euro 135,00 (centotrentacinque/00), come da documentazione presente agli atti, in data 29/03/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento in data 21/09/2021;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a ECOVIP S.R.L., C.F. 02215300506, con sede legale in Via Francesca n. 180 nel Comune di Santa Maria a Monte (PI), della concessione per utilizzo del demanio idrico per opere di scarico di acque reflue industriali nel Canale Collettore a servizio dell'impianto di stoccaggio e rifiuti, in Località Pozzolongu, nel Comune di Santa Maria a Monte (PI);

2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), a decorrere dal 01.01.2016, così come previsto dalla L.R. 77/2016 e che il canone annuo di concessione è pari a euro 270,00 (duecentosettanta/00) salvo successivi aggiornamenti;

3. di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti e gli obblighi stabiliti nel regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa;

4. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6680 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 342/2022 R.D. n. 1775/33, Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso Potabile, nel territorio del comune di San Vincenzo (Li).
Concessionario Elite Livorno Gestioni S.r.L.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n 69 del 2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" art. 10 c.1;
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015" ed in particolare il punto 6 dell'allegato C ;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 s.m.i. artt. 3 e 4; Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni emanati dalla Regione Toscana;
- la D.G.R. 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva;
- la D.G.R. n.830 del 31/07/2017 Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015;
- il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015.cosi come modificato dalla D.G.R. n.830 del 31/07/2017;
- la D.G.R. n.889 del 07-08-2017-delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;

Premesso che la Elite Livorno Gestioni S.r.L. C.F. 05813780482 sede legale in via Norcenni 4 Figline ed Incisa Valdarno (FI) è titolare di un avviato procedimento di ricerca e variante/rinnovo concessione, istanza assunta al protocollo generale di questa Amministrazione richiesta in data 20/07/2017 prot. n 365423, per la derivazione di 82.000 (ottantaduemila) m³/anno di acque pubbliche sotterranee, ad uso Potabile pari a una portata media annua di 2,60 l/s (litri/secondo);

Preso atto che a seguito di esperita istruttoria questa Amministrazione in data 06/11/2019 ha rilasciato a Elite Livorno Gestioni S.r.L., l'autorizzazione per la realizzazione di nuovi pozzi, ai fini della derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso potabile (Decreto n. 18089 del 06/11/2019);

Preso Atto che in data 19/01/2022 prot 18687 la suddetta società ha inoltrato la relazione di fine lavori relativa alla realizzazione dei nuovi pozzi, ai fini di concludere il procedimento e di ottenere la richiesta Concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso Potabile;

Valutata la documentazione finale acquisita, si ritiene che nulla osti al rilascio della concessione per la derivazione di massimi 82.000 m³/anno (ottantaduemila) metri cubi annui di acque pubbliche sotterranee ad uso Potabile, a fronte di una portata media annua pari a 2,60. l/s (litri/secondo), tramite un campo pozzi formato da 6 pozzi i cui elementi distintivi sono così riportati:

- Pozzo esistente **n 16281** ubicato nel territorio del comune di San Vincenzo (Li) Località Pineta Torrenuova meglio individuato al NCT di detto Comune nel Foglio 24 Particella 31, coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1.625.350 Y 4.765.080
- Pozzo **P1** nuova realizzazione ubicato nel territorio del comune di San Vincenzo (Li) Località Pineta Torrenuova meglio individuato al NCT di detto Comune nel Foglio 24 Particella 31, coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1.625.661 Y 4.765.088
- Pozzo esistente **n 19867** ubicato nel territorio del comune di San Vincenzo (Li) Località Pineta Torrenuova meglio individuato al NCT di detto Comune nel Foglio 24 Particella 233, coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1.625.942 Y 4.7654.779
- Pozzo **P2** nuova realizzazione ubicato nel territorio del comune di San Vincenzo (Li) Località Pineta Torrenuova meglio individuato al NCT di detto Comune nel Foglio 24 Particella 233, coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1.625.963 Y 4.764.913
- Pozzo **P3** nuova realizzazione ubicato nel territorio del comune di San Vincenzo (Li) Località Pineta Torrenuova meglio individuato al NCT di detto Comune nel Foglio 24 Particella 233, coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1.625.731 Y 4.764.785
- Pozzo **P4** nuova realizzazione ubicato nel territorio del comune di San Vincenzo (Li) Località Pineta Torrenuova meglio individuato al NCT di detto Comune nel Foglio 24 Particella 233, coordinate di riferimento nel sistema GAUSS-BOAGA X 1.625.760 Y 4.764.951

Considerato che a seguito della valutazione ex ante ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 con riferimento all'allegato B Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee, al prelievo può essere attribuito come Rischio Ambientale un valore: medio;

Preso atto che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale – Fiume Arno (in data 29/01/2021 prot. 36979) ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni: “la ricerca e lo sfruttamento dovrà interessare falde profonde che non abbiano alcuna interazione con i corpi

idrici superficiali; la concessione non potrà avere durata superiore a 5 anni; dovrà essere installato un contatore dei volumi prelevati garantendone la manutenzione per tutta la durata della concessione, dovranno inoltre essere previsti livelli di efficienza potenziale degli impianti;

Preso Atto che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso Potabile per soddisfare i bisogni idrici della struttura turistico ricettiva denominata Park Albatros;

Considerata congrua la concessione per un volume massimo annuale di 82.000 (ottantaduemila) m³/anno metri cubi annui pari a una portata media annua di 2,60. l/s (litri/secondo), in quanto oltre che soddisfare i fabbisogni idrici del concessionario, risultano compatibili con la disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico dell'acquifero interessato;

Preso Atto che il richiedente, ha corrisposto a questa Amministrazione il canone per l'annualità 2022 pari a € 757,00 (settecentocinquantesette/00) comprensivo del contributo idrografico, dovuto per l'utilizzo di acqua pubblica ad uso Potabile, determinato ai sensi del vigente D.G.R n. 889/2017 e D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

Preso Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione l'importo di Euro 757,00 (settecentocinquantesette/00) a titolo di deposito cauzionale ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) art. 60 del d.p.g.r. 61/R/2016 e ss.mm.ii; quale garanzia del pagamento del canone concessorio e degli obblighi assunti;

Visto il disciplinare n. LI_014/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ad uso Potabile sottoscritto in data 31 Marzo 2022 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore sede Livorno, da Vannucchi Marco (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Elite Livorno Gestioni S.r.L. C.F. 05813780482 titolare della concessione;

Valutato stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per il rilascio dell'autorizzazione in questione;

Dato Atto che il Richiedente ha assolto, all'obbligo dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su c/c intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT 70 J 07601 02800 000011899580;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepito le premesse fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nei limiti di diritto in materia che compete alla Regione;

DECRETA

1. di concedere, per i motivi espressi in narrativa, alla Elite Livorno Gestioni S.r.L. C.F. 05813780482 sede legale in via Norcenni 4 Figline ed Incisa Valdarno (FI) la Concessione per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea ad uso Potabile, tramite 6 (sei) pozzi: ubicati nel territorio del Comune di San Vincenzo, loc. Pineta Torrenuova, per una portata media annua pari a 2,60 l/s (litri/secondo), ed un volume totale di 82.000 (ottantaduemila) m3/anno;
2. di approvare il disciplinare n. LI_014/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica ad uso Potabile sottoscritto in data 31 Marzo 2022 presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore sede Livorno, da Vannucchi Marco (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Elite Livorno Gestioni S.r.L. C.F. 05813780482 titolare della concessione;
3. di dichiarare che l'allegato è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;
4. di dare Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione tutti le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;
5. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto;
6. che per ogni effetto di legge, in concessionario elegge il proprio domicilio in via Norcenni 4 Figline ed Incisa Valdarno (FI);
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere copia del presente Decreto unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento finale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge, nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Park Albatros-Disciplinare firmato*
334452f9f3ce1e105cf24f098af723047c11cfc05c4e0d50d7a84797531c2039



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6704 - Data adozione: 12/04/2022

Oggetto: RD 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 80/2015 - Pratica 3012 - SIDIT 297/2022. Voltura della concessione idraulica approvata con Determinazione Dirigenziale Provincia di Lucca n. 90 del 14/04/2005 (ex Pratica n. 1073/VER) e Disciplinare di Concessione idraulica per lo scarico di acque piovane nel Fiume Versilia (Cod. TN438525) in via Ceragiola nel Comune di Seravezza (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28 luglio 2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. n. 93 del 27/11/2020 recante:”Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 e alla L.R. 19/2019”

VISTA la pratica approvata con Determinazione Dirigenziale Provincia di Lucca n. 90 del 14/04/2005 (ex Pratica n. 1073/VER) e Disciplinare di Concessione idraulica con la quale è stata rilasciata la concessione idraulica per l’uso di un’area del Demanio Idrico con la finalità di scarico di acque piovane nel Fiume Versilia (Cod. TN438525) in via Ceragiola nel Comune di Seravezza (LU) in prossimità dell’area identificata catastalmente Foglio 34 mappali 188, 450, 451 alla Ditta Enne Immobiliare S.a.s. di Novani Renato;

VISTA l’istanza di voltura di concessione idraulica, pervenuta con nota n. Prot. 3732 del 05/01/2022, con cui i Sigg.ri Carlo Novani e Giuseppe Novani, i cui dati anagrafici sono indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, intendono subentrare alla Ditta Enne

Immobiliare S.a.s. di Novani Renato, alla concessione sopra richiamata;

VISTA la documentazione allegata all'istanza di seguito elencata fatta pervenire dal tecnico Geom. Roberto Baldini:

- Ricevuta versamento canone di concessione anno 2021 e Imposta Regionale anno 2021;
- Ricevuta versamento oneri istruttori e marca da bollo virtuale su domanda;

documenti integrativi pervenuti con nota prot. n. 14613 del 17/01/2022:

- Scrittura privata del 01/12/2010 Reg. a Viareggio (Lu) il 22/12/2010 al n. 2364 Serie 1T;
- Ispezione ipotecaria;
- Ricevuta versamento oneri istruttori e marca da bollo virtuale su domanda;
- Ricevute versamento canone di concessione anno 2021 e Imposta Regionale anno 2021;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere la voltura di concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa allo scarico di acque piovane nel Fiume Versilia (Cod. TN438525) in via Ceragiola nel Comune di Seravezza (LU) - Foglio 34 mappali 188, 450, 451 e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica il n. 3012 – SIDIT 297/2022;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) del 29/12/2021 tramite bonifico su c.c.p. n. 103 1575 820 intestato alla Regione Toscana per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su domanda;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e vistati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere già oggetto di concessione idraulica di cui alla pratica 1073/VER della Provincia di Lucca e indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in

- oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
 - è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
 - dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
 - ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
 - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di

- ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di confermare la durata della concessione, così come indicata nell'atto rilasciato dalla Provincia di Lucca, confermando quindi la scadenza alla data del 14/04/2024, e che la stessa potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che risultano pagati i canoni relativi agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 a fronte delle indennità richieste dal Settore Tributi della Regione Toscana;

DATO ATTO che per il canone demaniale anno 2016 e relativa imposta regionale provvederà direttamente alla richiesta l'Ufficio Tributi di Firenze;

DATO ATTO che l'imposta di bollo da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo di € 16,00 (euro sedici/00) Identificativo n. 01200532103359 del 26/11/2021;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI VOLTURARE ai Sigg.ri Carlo Novani e Giuseppe Novani, i cui dati anagrafici sono indicati nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione rilasciata dalla Provincia di Lucca con pratica n° 1073/VER, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico relativa allo scarico di acque piovane nel Fiume Versilia (Cod. TN438525) in via Ceragiola nel Comune di Seravezza (LU) in prossimità dell'area identificata catastalmente Foglio 34 mappali 188, 450, 451 alla Ditta Enne Immobiliare S.a.s. di Novani Renato;
2. DI CONFERMARE la durata della concessione già stabilita con l'atto della Provincia di Lucca individuando pertanto nel giorno 14/04/2024 la scadenza della stessa;
3. DI STABILIRE che la concessione è sottoposta alle clausole previste in premessa e che il canone di concessione, per l'anno 2022 è pari a € 100,00 (euro cento/00) e per gli anni successivi è soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana ed è da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI NOTIFICARE il presente atto agli interessati tramite invio pec al Tecnico incaricato, Geom. Roberto Baldini;

5. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Dati anagrafici/fiscali richiedenti*
fda21b2358432bf20a141fbe554a81360689b6d8dedf68a006d73d1150f24a18



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6733 - Data adozione: 11/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzioni di aree demaniali di vari corsi d'acqua Fiume Arno, Rio di Fucecchio e affluenti, Rio del Pannocchino e affluenti, Rio delle Stanghe, Rio delle Lane a Lucca e affluente, affluenti del Rio di Valgrande nel Comune di Fucecchio per attraversamenti per lo sviluppo della fibra ottica. Pratica SiDIT 726/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 726/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 83697 del 15/02/2022 presentata da Open Fiber S.p.A., C.F. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma iscritto all'Ordine, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- CTR scala 1 : 10.000;
- Varie piante in scala 1 : 1.000 e sezioni tipo in scala 1: 200;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze di vari corsi d'acqua Fiume Arno, Rio di Fucecchio e affluenti, Rio del Pannocchino e affluenti, Rio delle Stanghe, Rio delle Lane a Lucca e affluente, affluenti del Rio di Valgrande nel Comune di Fucecchio per la realizzazione dell'opera n. 10619 - Varie tipologie di attraversamenti per lo sviluppo della fibra ottica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1360/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no-dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5

giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201541956090 del 08/03/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A., C.F. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 la Concessione per l'occupazione di
 - porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua F. Arno, R. di Fucecchio e affluenti, R. del Pannocchino e affluenti, R. delle Stanghe, R. delle Lane a Lucca e affluente e affluenti del R. di Valgrande nel Comune di Fucecchio, con l'opera n. 10619 - Varie tipologie di attraversamenti;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il

destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6761 - Data adozione: 13/04/2022

Oggetto: Decreto dirigenziale n. 20827 del 18/12/2019; Pratica SiDIT n. 3672-2019 - Concessione per n. 13 attraversamenti aerei (tip. 1.2.) di vari corsi d'acqua con linea elettrica MT , nel comune di Scansano (GR) - Concessionario: e-distribuzione S.p.a. - Cessazione anticipata parziale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 13/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020 n. 28";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua, in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni", e ss.mm.ii.;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 20827 del 18/12/2019, pratica SiDIT n. 3672-2019, veniva rilasciata a e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, C.F. 05779711000, la concessione per tredici attraversamenti aerei (tip. 1.2.) di vari corsi d'acqua con linea elettrica MT, nel comune di Scansano (GR);

VISTA la richiesta pervenuta dal Concessionario, per mezzo tecnico incaricato Geom. Stefano Proveddi, acquisita agli atti di questo Settore in data 24/03/2022 prot. n. 122206, con la quale si chiede di modificare il suddetto decreto per la non esecuzione dei lavori relativamente agli attraversamenti dei corsi d'acqua fosso Pecoraio (TS68687), torrente Patrignone (TS68636) e corso d'acqua privo di denominazione (TS69002), affluente del fosso Pecoraio;

VISTO in particolare l'art. 37 del succitato Regolamento, ai sensi del quale il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione;

CONSIDERATO che sono stati regolarmente pagati i canoni 2019, 2020 e 2021, nonché l'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico per l'anno 2021;

RITENUTO di dichiarare la cessazione anticipata parziale della concessione e di dover conseguentemente rideterminare il canone di concessione, a partire dall'anno 2022, in € 829,50;

DATO ATTO che il Concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul presente atto, ai sensi del DPR 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione di pagamento con Aut. AdE n. 133874/99 e-dis-05/04/22-0327347, acquisita agli atti di questo Settore con prot. N 147486 del 07/04/2022);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare il richiedente e-distribuzione S.p.a., avente sede legale in Roma, C.F. 05779711000, alla cessazione anticipata parziale della concessione demaniale oggetto del Decreto dirigenziale n. 20827 del 18/12/2019, con decorrenza dall'adozione del presente atto, limitatamente ai tre attraversamenti dei corsi d'acqua: torrerte Patrignone (TS68636), fosso Pecoraio (TS 68687) e affluente del fosso Pecoraio (TS69002);
2. di rideterminare, in considerazione di quanto sopra, il canone annuo di concessione in € 829,50, con decorrenza dal corrente anno;
3. di confermare per il resto, tutte le disposizioni, gli obblighi ed oneri e le prescrizioni contenute nel Decreto dirigenziale n. 20827 del 18/12/2019, nonché la scadenza del medesimo al 30/11/2038;
4. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del Tecnico incaricato: stefano.provvedi@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6780 - Data adozione: 13/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di CHIESINA UZZANESE, Loc. VIA LIVORNESE DI SOPRA, per uso CIVILE. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: ECOPOL S.P.A. - Pratica n. 34507. - Procedimento SIDIT. 2261/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 27/05/2020 presentata alla Regione Toscana, prot.n. 186491 il richiedente ECOPOL S.P.A. ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune CHIESINA UZZANESE, Loc. VIA LIVORNESE DI SOPRA, per uso CIVILE per una portata media di 0,038 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ECOPOL S.P.A. ha sottoscritto il Disciplinare (ALL A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a ECOPOL S.P.A. - C.F: 01691840472 con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE per uso CIVILE ubicata in Comune di CHIESINA UZZANESE, Loc. VIA LIVORNESE DI SOPRA, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 4 dalla particella n. 975, per una portata media di 0,038 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2022, il canone è stabilito nella misura di € 174,74;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di CHIESINA UZZANESE;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *DISCIPLINARE 34507*
591b8f810e73d5f626b4ac1e43cbe63cc2b76e88bcf4196232970d37b8bd083c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6784 - Data adozione: 13/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 148044/2020 (ex 26210/2017). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo con variante non sostanziale della concessione di derivazione di acqua pubblica dal Fiume Bruna in Loc. Forni dell'Accesa nel Comune di Massa Marittima (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. 19 del 16/04/2019;
- la L.R. n. 55 del 28.12.2021 “ Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA la concessione rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 4143 del 12/10/2007, al Sig. Delogu Mario, per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. Forni dell’Accesa nel Comune di Massa Marittima (GR), per una portata massima di 4,00 l/s ed una durata di anni 10 decorrenti dal 12/10/2007 (PC 19/2006);

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 293204 del 08/06/2017 del Sig. Delogu Mario (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesto il rinnovo con variante non sostanziale della concessione (variazione superficie da irrigare) per derivare acqua pubblica dal Fiume Bruna in loc. Forni dell’Accesa nel Comune di Massa Marittima (GR), ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 148044/2020 (ex 26210/2017);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Delogu Mario in data 05/04/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana - SRT di Grosseto;

VISTO il parere della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana – Settore Tutela della Natura e del Mare

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo sarà effettuato tramite una pompa elettrica da posizionare sulla sponda del corso d'acqua denominato Fiume Bruna in loc. Forni dell'Accesa nel Comune di Massa Marittima (GR), nel punto indicato nella planimetria allegata all'istanza di rinnovo. Alla pompa è collegata una tubazione flessibile per il pescaggio e l'acqua prelevata viene immessa in una vasca di accumulo esistente per poi essere usata per l'irrigazione dei terreni.
- la ditta richiedente ha la necessità di derivare una portata di acqua massima pari a 4,00 (quattrovirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,08 (zerovirgolazerootto) litri al secondo, per un volume annuo di 2.592,00 (duemilacinquecentonovantaduevirgolazero) metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo con variante non sostanziale della concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Sig. Delogu Mario (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo con variante non sostanziale della Concessione Demaniale Idrica (variazione superficie da irrigare) per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Bruna in loc. Forni dell'Accesa nel Comune di Massa Marittima (GR) - (Coordinate Long. 1.656.086,68 - Lat 4.760.496,52 - Gauss-Boaga) - Pratica SIDIT n. 148044/2020 (ex 26210/2017);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 3,00 (trevirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 0,08 (zerovirgolazerootto) litri al secondo, per un volume massimo di 2.592,00 (duemilacinquecentonovantaduevirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Delogu Mario in data 05/04/2022 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.) ed allegato al presente decreto;
4. di stabilire che la concessione è accordata dal 12/10/2017, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di rinnovo con variante non sostanziale della concessione.
5. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;

6. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 05/04/2022;
7. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

6d7f5b6363c75ed4a5c1adad5782169f6d4ea6e9c1707a1bd1c464ec95a4956b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6820 - Data adozione: 13/04/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - Rinnovo concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo in loc. Ponterosso fraz. Querceta nel Comune di Seravezza (LU), ad uso produzione di beni e servizi, , prat. Sidit n. 194062/2020 (ex pratica n. 1679).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R. 11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”, n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione” e n. 938 del 13/09/2021 "Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo acquisita al protocollo in data 22/09/2021 con il n. 367470, presentata dal legale rappresentante dell’Impresa Individuale Fornari Marco, i cui dati identificativi sono indicati

nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea in loc. Ponterosso fraz. Querceta nel Comune di Seravezza (LU), di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 248 del 27/06/2008 (prat. n. 1679);

Dato atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00, è stato effettuato in data 22/09/2021 (conto IBAN IT89O0760102800001031575820);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo n. 248 del 27/06/2008, con la quale era stato concesso a Fornari Marco, di emungere dalla falda sotterranea in loc. Ponterosso frazione Querceta del Comune di Seravezza (LU) la portata di medi l/s 0,03 di acqua per uso industriale sottocategoria artigianale; la concessione era stata accordata per la durata di anni 15 successivi, continui e decorrenti dal 29/09/2006, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto il 20/06/2008 e verso il pagamento del canone annuo (prat. 1679);

Visto il disciplinare rep. n. 10665 del 15/07/2008, sottoscritto il 20/06/2008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 30/07/2008 al n. 4273, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di derivazione acqua sotterranea in loc. Ponterosso frazione Querceta del Comune di Seravezza (LU), ad uso industriale sottocategoria artigianale (prat. 1679);

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione, equivale all'uso produzione di beni e servizi,

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 194062/2020 (ex pratica n. 1679) e in cui è presente la valutazione ex ante della derivazione: Il prelievo ricade nel corpo idrico Versilia e Riviera Apuana, classificato dal Piano di Gestione delle Acque in stato buono T1.

Intensità dell'impatto: trascurabile in quanto prelievo richiesto è di una portata media di 0,03 l/sec pari a 850,00 mc annui (portata inferiore a 3000 mc/annui).

Criticità media in quanto il prelievo insiste in area IS3 (area non soggetta al fenomeno dell'intrusione salina) con pressioni alte e trend Piezometrico in equilibrio.

Ne consegue che il rischio è basso e quindi il rinnovo è concedibile senza alcuna prescrizione specifica;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Ritenuto di concedere all'Impresa Individuale Fornari Marco, la derivazione di acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo in loc. Ponterosso fraz. Querceta nel Comune di Seravezza (LU) - FG 41 Particella 921, ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo n. 248 del 27/06/2008 e al disciplinare rep. n. 10665 del 15/07/2008, sottoscritto il 20/06/2008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 30/07/2008 al n. 4273, per ulteriori anni 15, a far data dal 29/09/2021 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,03 l/s pari a circa 850,00 mc/a, prat. Sidit n. 194062/2020 (ex pratica n. 1679), subordinatamente alla seguente prescrizione:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;

Considerato che il versamento del deposito cauzionale di Euro 1.827,00, è stato effettuato in data 31/03/2022 (conto IBAN IT41 X 0760102800001031581018);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 125,00 versato alla Provincia di Lucca con bollettino postale n. 198 del 19/05/2008;

Ritenuto che il Concessionario debba versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 1.827,00, salvo conguaglio, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere all'Impresa Individuale Fornari Marco, i cui dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, la derivazione di acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo in loc. Ponterosso fraz. Querceta nel Comune di Seravezza (LU) - FG 41 Particella 921, ad uso produzione di beni e servizi, rinnovando la concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo n. 248 del 27/06/2008 e al disciplinare rep. n. 10665 del 15/07/2008, sottoscritto il 20/06/2008, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 30/07/2008 al n. 4273, per ulteriori anni 15, a far data dal 29/09/2021 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,00 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,03 l/s pari a circa 850,00 mc/a, prat. Sidit n. 194062/2020 (ex pratica n. 1679), subordinatamente alla seguente prescrizione:
 - entro il 31 gennaio di ogni anno, devono essere comunicati al Genio Civile Toscana Nord, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso;
2. di dare atto che il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 è stato effettuato in data 22/09/2021 (conto IBAN IT8900760102800001031575820) e il versamento del deposito cauzionale di Euro 1.827,00, è stato effettuato in data 31/03/2022 (conto IBAN IT41 X 0760102800001031581018);
3. di dare atto che il Concessionario deve versare, entro la scadenza annuale, il canone per l'anno 2022 di Euro 1.827,00, il cui importo esatto sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
4. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 125,00 versato alla Provincia di Lucca con bollettino postale n. 198 del 19/05/2008;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Seravezza (LU);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

1ba40c5b076f756911ed6bf7c3dd7d1eb0a6c7d1b55db1da4736776bda9c40fe



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6835 - Data adozione: 13/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 107595/2020 (ex n. 26326/2017) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua pubblica da un pozzo in Località Terzo a Roselle nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 09/11/2017 n. 536828 dalla impresa individuale agricola Sabatini Emiliano (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Terzo a Roselle nel Comune di Grosseto per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 107595/2020;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 11/04/2022 dal sig. Sabatini Emiliano, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Terzo a Roselle individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.39 particella n.5;
- il volume annuale è di 24400 (ventiquattromilaquattrocento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 5,5 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,77 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all'impresa individuale agricola Sabatini Emiliano (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR) Località Terzo a Roselle, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n.39 particella n.5, Pratica SIDIT n. 107595/2020;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 5,5 (cinque virgola cinque) litri al secondo e una portata media annua di 0,77 (zero virgola settantasette) litri al secondo per un volume massimo di 24400 (ventiquattromilaquattrocento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

60ea45380ec29927862e4e3ee74eb4e5daf168abf68a518c3d6e976c3bc6986f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6856 - Data adozione: 13/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 2 pozzi ubicati nel comune di Greve in Chianti (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 140 particella 79 (pozzo n. 1) foglio 140 particella 75 (pozzo n. 2) - Pratica SIDIT n. 3345/2021 - campo pozzi

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza in data 01/09/2021 prot. n. 341160 con la società Villa di Vitigliano s.r.l. con sede legale nel comune di Milano (MI) via C. Mangili n. 6, a mezzo del legale rappresentante sig. Travela Patrice Paul, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso civile (irriguo verde privato, antincendio, riempimento piscina, ricircolo fontane e servizi igienici) mediante n. 2 pozzi esistenti – campo pozzi nel Comune di Greve in Chianti (FI) località Vitigliano, su terreno censito al N.C.T foglio n. 140 particella n. 79 (pozzo n. 1), foglio n. 140 particella n. 75 (pozzo n. 2) di proprietà della società richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Greve in Chianti (FI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 27/09/2021, come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo; sulla pagina B.U.R.T n. 39 del 29/09/2021; sulla pagina web della Regione Toscana;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche dei pozzi e le relative prove di portata a firma del Dott. Geol. Andrea Garuglieri (n.574 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 13/10/2021, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 03/11/2021, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 5.078 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,16 l/s, destinata ad uso civile (irriguo verde privato, riempimento piscina, antincendio, ricircolo fontane e servizi igienici);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 258,81; ha versato € 46,45 per canone 2021 (rateo novembre-dicembre); ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all' imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT890076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 23/03/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società Villa di Vitigliano s.r.l., con sede legale nel comune di Milano (MI) via C. Mangili n. 6, per uso civile (irriguo verde privato, riempimento piscina, antincendio, ricircolo fontane e servizi igienici) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di n. 2 pozzi – campo pozzi ubicati nel comune di Greve in Chianti (FI) Località Vitigliano, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 140 particella n. 79 (pozzo n. 1) e foglio n. 140 particella n. 75 di proprietà del richiedente;

2. la concessione è valida fino al 31/12/2041;

3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 23/03/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;

4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 258,81;

5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;

6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare firmato

f08ab22f3a2f9c624e55012f16c36a6b2f113a17171c3dfa646836457c170542



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6906 - Data adozione: 14/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale per attraversamenti di vari corsi d'acqua in Comune di Pratovecchio Stia, (AR) per sviluppo della rete in fibra ottica. Pratica SiDIT 594/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico n. 594/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 69321 del 09-02-2022 presentata da Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Via Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica – tipologia intervento;
- Tavole stato di progetto – planimetrie e sezioni;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati : Torrente Staggia, Fosso di Mezzo, Fosso del Molino, Fosso di Bellavista, Torrente fiumicello, Fosso di Battifolle., in Comune di Pratovecchio Stia, per la realizzazione dell'opera n. 10545 "sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Pratovecchio Stia con attraversamento dei corsi d'acqua sopra elencati, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 974/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i

beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 012001541712517 del 08/03/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Via Certosa, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei corsi d'acqua denominati: Torrente Staggia, Fosso di Mezzo, Fosso del Molino, Fosso di Bellavista, Torrente Fiumicello, Fosso di Battifolle, in Comune di Pratovecchio Stia, (AR) con l'opera n. 10545 "sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Pratovecchio Stia con attraversamento dei corsi d'acqua sopraelencati;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune

interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it e .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6907 - Data adozione: 14/04/2022

Oggetto: R.D. 1775/33 - Domanda di concessione per l'estrazione ed utilizzo di captazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI realizzato nei terreni individuati al N.C.T. del Comune di MONTELUPO FIORENTINO (FI) al foglio di mappa 13, p.lla 689 - Pratica n. SIDIT 3685/2021.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 5 agosto 2019 n. 1035 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che con istanza in data 07.10.2021 prot. n. 390421, LA NUOVA AR-TA Srl con sede legale a Montespertoli in via Bonsarto, 19, ha fatto domanda di ricerca e concessione di acque pubbliche per uso produzione beni e servizi, mediante n. 1 pozzo posto nel Comune di Montelupo Fiorentino (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 13 p.la 689, di proprietà della società richiedente;

VISTO che con decreto n. 20993 del 01.12.2021, LA NUOVA AR-TA Srl è stata autorizzata alla realizzazione di n. 1 pozzo per uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI in terreno individuato al N.C.T del Comune di Montelupo Fiorentino (FI) foglio n. 13 p.la 689;

VISTA la relazione geologica a firma del geologo dott. Gian Paolo Paoletti (n. 226 Ordine dei Geologi della Toscana) acquisita al prot. n. 390421 del 07.10.2021;

VISTA la relazione di istruttoria in data 01.04.2022, svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Empoli, in base alla quale le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 8.800 mc, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,28 l/s destinata ad uso Produzione beni e servizi;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 2052,00, ha versato € 1539,00 quale canone per l'anno 2022, € 40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;
- l'imposta di bollo è stata assolta tramite bonifico di 48 euro del 05.04.2022 sul conto corrente della Regione Toscana IT89O076010280000103157820;
- in data 04.04.2022 ha sottoscritto, nella persona del titolare sig.ra Silvia Tarquini, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare la concessione di acque pubbliche in favore de LA NUOVA AR-TA S.r.l., con sede legale a Montespertoli (FI) in via Bonsarto, 19, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di pozzo ubicato nel Comune di Montelupo Fiorentino (FI), in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 13 p.lla 689, per uso Produzione beni e servizi, per una portata media annua di 0,28 l/s sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2027;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 04.04.2022 dal richiedente a mezzo del titolare, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 1068/2018, il canone annuo di concessione è definito in € 2052,00
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare firmato

dbff7ef6b874bfd374c179bdce9d5b827fb4aab37a81ec707f168d7a707e030e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6913 - Data adozione: 14/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Broccolino (MV39297), loc. Via Sanminiatese in Comune di Castelfiorentino per attraversamento tubazione gas lato valle sul ponte Rio di Broccolino. Pratica SiDIT 716/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 716/2022 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 84140 del 02-03-2022 presentata da Toscana Energia Spa, c.f. 05608890488, con sede legale in Comune di Firenze, Piazza Enrico Mattei, n. 3 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Dott. Ing. Barci Antonio, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Doc. fotografica;
- Corografia;
- Planimetria Catastale;
- Planimetria e Sezioni di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio di Broccolino (MV39297), loc. Via Sanminiatese in Comune di Castelfiorentino, per la realizzazione dell'opera n. 10615 - Attraversamento tubazione gas lato valle sul ponte Rio di Broccolino, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1341/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto

realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200295480045 del 26/01/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 14-03-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta,

codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 182,16 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a nove dodicesimi del canone annuale di € 242,88 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,44 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Toscana Energia Spa, c.f. 05608890488, con sede legale in Comune di Firenze, Piazza Enrico Mattei, n. 3 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Broccolino (MV39297), loc. Via Sanminiatese in Comune di Castelfiorentino, con l'opera n. 10615 - Attraversamento tubazione gas lato valle sul ponte Rio di Broccolino;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: toscanaenergia@pec.it e barci.engineering@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6954 - Data adozione: 14/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione e autorizzazione intervento di rifacimento attraversamento in subalveo del metanodotto denominato "Derivazione Figline-Pontassieve DN 200 (8") - 24 bar in loc. Podere la Rotta del Comune di Figline e Incisa Valdarno nelle pertinenze del corso d'acqua denominato torrente Cesto. Pratica SiDIT 14889/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Nulla Osta idraulico n. 1694 dell'11 Maggio 1974, è stata rilasciata a SNAM SpA l'autorizzazione per la realizzazione di un attraversamento con metanodotto del Borro del Cesto in Comune di Figline Valdarno;

RICHIAMATA la richiesta di rinnovo della concessione presentata da SNAM SpA alla Provincia di Firenze in data 13/10/2010 prot. n. 400706 pratica demanio 5_35, rimasta inevasa;

VISTA la domanda di variante al progetto approvato con il Nulla Osta sopra citato presentata dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A., c.f. 10238291008, con sede legale in Comune di Milano loc. San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, n. 7 con PEC acquisita agli atti di questo Settore a prot. n. 118982 del 05-03-2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Dell'Acqua Claudio iscritto all'Ordine ingegneri Matera:

- Relazione tecnica
- Documentazione fotografica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

DATO ATTO che il progetto di variante prevede:

- intervento di rifacimento attraversamento in subalveo del metanodotto denominato "Derivazione Figline-Pontassieve DN 200 (8") – 24 bar in loc. Podere la Rotta del Comune di Figline e Incisa Valdarno nelle pertinenze del corso d'acqua denominato torrente Cesto;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione delle opere in variante è quella agli atti del presente procedimento;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli ;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto.

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo di bonifico sul conto Banco Posta IT89O0760102800001031575820 in data 28/07/2021;

RICHIAMATO l'Accordo sostitutivo che Snam Rete Gas ha sottoscritto con la Regione Toscana in data 22/12/2017 che sostituisce i provvedimenti concessori precedentemente emessi in relazione ad occupazioni del demanio idrico da parte della Società Snam medesima a mezzo di proprie infrastrutture e opere e stabilisce le modalità per l'assolvimento degli oneri concessori determinati cumulativamente in relazione alle interferenze demaniali in essere alla data del 1/8/2017 e alle successive interferenze/dismissioni, rappresentate nella banca dati in formato shapefile, georeferenziato, che costituisce il presupposto dell'accordo sostitutivo citato sopra.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il richiedente Snam Rete Gas S.p.A., c.f. 10238291008, con sede legale in Comune di Milano loc. San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, n. 7 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904, all'esecuzione delle opere in variante, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in variante ha validità di anni 3 dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Snam Rete Gas S.p.A. la Concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale per attraversamento in subalveo del metanodotto denominato "Derivazione Figline-Pontassieve DN 200 (8") - 24 bar in loc. Podere la Rotta del Comune di Figline e Incisa Valdarno nelle pertinenze del corso d'acqua denominato torrente Cesto;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242,88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi con le modalità stabilite nell'Accordo sostitutivo che Snam Rete Gas ha sottoscritto con la Regione Toscana in data 22/12/2017 ;
5. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
7. di notificare il presente atto all'indirizzo pec distrettoceoc@pec.snam.it e pec@pec.erreffeprogetti.com

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6955 - Data adozione: 14/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Lama (MV40181), loc. S.R.T. 429 in Comune di Castelfiorentino per sostituzione di un tratto di tubazione della rete gas in attraversamento lateralmente alla struttura del ponte. Pratica SiDIT 2042/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 15/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 2042/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 235341 del 01-06-2021 presentata da Toscana Energia Spa, c.f. 05608890488, con sede legale in Comune di Firenze, Piazza Enrico Mattei, n. 3 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Dott. Ing. Barci Antonio, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Doc. fotografica;
- Corografia;
- Planimetria Catastale;
- Planimetria e Sezioni di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio Lama (MV40181), loc. S.R.T. 429 in Comune di Castelfiorentino, per la realizzazione dell'opera n. 8339 - Sostituzione di un tratto di tubazione della rete gas in attraversamento lateralmente alla struttura del ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto; e comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2618/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza

delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed

al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01200295480089 del 26/01/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 05-04-2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 242,88 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,44 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 1445,76 a titolo di indennizzo per anni 2016/2021 mediante versamento sul conto mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Toscana Energia Spa, c.f. 05608890488, con sede legale in Comune di Firenze, Piazza Enrico Mattei, n. 3 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio Lama (MV40181), loc. S.R.T. 429 in Comune di Castelfiorentino, con l'opera n. 8339 - Sostituzione di un tratto di tubazione della rete gas in attraversamento laterale alla struttura del ponte;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 242.88, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec: toscanaenergia@pec.it e barci.engineering@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6991 - Data adozione: 19/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT n. 2411/2019 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Vallicella, su terreno individuato catastalmente nel Comune di Scarlino (GR), al Foglio 34 particella 39, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. 28/12/2021, n. 55 “Legge di stabilità per l’anno 2022”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 19/04/2019 prot. 172892 dalla impresa individuale agricola Agostini Antonio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Vallicella nel Comune di Scarlino (GR), per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2411/2019;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 30/03/2022 dal Sig. Agostini Antonio, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Vallicella, individuato catastalmente nel Comune di Scarlino (GR), al Foglio 34 particella 39;
- il volume annuale è di 2326 (duemilatrecentoventisei) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,02 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,07 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il sottoscritto Dirigente;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla impresa individuale agricola Agostini Antonio (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Scarlino (GR) Località Vallicella, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 34 particella 39, per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 2411/2019;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,02 (uno virgola zerodue) litri al secondo e una portata media annua di 0,07 (zero virgola zersetete) litri al secondo per un volume massimo di 2326 (duemilatrecentoventisei) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

5b60a82ede42fab185f3eb48a41d8352694750082b5162f1d6d69a709601355a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7025 - Data adozione: 19/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da sorgente ubicata nel comune di Radda in Chianti (FI), su terreno censito al N.C.T foglio 83 particella 77 - Pratica SIDIT n. 408446/2020

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza in data 25/09/2020 prot. n. 326802 con cui la società Arillo in Terrabianca Società Agricola s.r.l. con sede legale nel comune di Radda in Chianti (SI) in località San Fedele a Paterno, a mezzo del legale rappresentante sig.ra Adriana Belloni, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso agricolo (ed attività connesse così come definite ai sensi dell’art. 2135 del codice civile) mediante captazione da sorgente ubicata nel Comune di Radda in Chianti (SI) località san Fedele a Paterno, su terreno censito al N.C.T foglio n. 83 particella n. 77 di proprietà della società richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Radda in Chianti (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/12/2020, come da relata agli atti del fascicolo; sul B.U.R.T. n. 53 del 30/12/2020; sulla pagina web della Regione Toscana;

VISTA la relazione tecnica relativa alle caratteristiche della sorgente e della captazione, a firma del Dott. Geol. Damiano Guarguaglini (n. 1352 Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che la visita istruttoria, ai sensi dell’ art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 11/01/2021, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 24/03/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 4.099 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,13 l/s, destinata ad uso agricolo (ed attività connesse così come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 81,82; ha versato € 61,36 per canone 2022 (rateo aprile-dicembre); ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT890076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 29/03/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società Arillo in Terrabianca Soc. Agricola s.r.l., con sede legale nel comune di Radda in Chianti (SI) località San Fedele a Paterno, per uso agricolo (ed attività connesse così come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà da sorgente ubicata nel comune di Radda in Chianti (SI) Località San Fedele a Paterno, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 83 particella n. 77 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 29/03/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 81,82;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare firmato

b068366d739acf0de46d15700ae9c01b9c9d22b4579c4df9f5a1e41e7a10ed0d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7053 - Data adozione: 13/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Firenze (FI), N.C.T. foglio n. 20 particella n.395 - Pratica: SIDIT n. 1201/2022 Proc.n.2101/2022 - Codice Locale n. 3888

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 24.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO CHE

- con istanza rivolta alla Provincia di Firenze, iscritta al prot. n. 365849 in data 19/09/2012, il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e dell’ Interno chiedeva la autorizzazione alla realizzazione di un’opera di presa mediante perforazione di due pozzi nel comune di Firenze, su terreno censito al N.C.T. foglio 20 p.la 395, ai fini della concessione di acque pubbliche sotterranee per uso irrigazione verde privato e antincendio, a servizio del complesso edilizio Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri;
- con autorizzazione prot. 331432 del 06/08/2013 la Provincia di Firenze, Ufficio Difesa del suolo e Risorse idriche, autorizzava il suddetto Ministero alla realizzazione delle perforazioni;
- con dichiarazione a firma del Geologo Giancarlo Ceccanti (n. 393 Ordine dei Geologi della Toscana) iscritta al prot.296094 del 10/07/2014 veniva attestata la fine lavori relativa ai due pozzi e la certificazione dell’opera realizzata;
- con istanza iscritta al prot. 54570 del 11/02/2022 il Comando della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri ha chiesto la riassunzione del procedimento, e la conclusione del medesimo col rilascio della concessione di acque pubbliche (pratica concessione 3888); con pec in data 31/3/2022 prot. 135373 ha formalizzato la richiesta di variazione della titolarità dell’opera a favore dell’ente Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, con sede legale a Firenze via Salvo D’Acquisto n. 1;

DATO ATTO che in base all'istruttoria, conclusa dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze in data 01/04/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 28.350 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,90 l/s metri cubi, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che il soggetto richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 418,75;
- ha effettuato il versamento del canone 2022 (rateo pari a 9 mensilità);
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante pagamento sul conto corrente n. IT890076010280000103157820, intestato a Regione Toscana di € 48;
- in data 06/04/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare a favore dell'ente Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, con sede legale a Firenze via Salvo D'Acquisto n. 1, la concessione di acque pubbliche per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di due pozzi ubicati nel Comune di Firenze (FI) in via Salvo D'Acquisto 1 - in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 20 p.lla 395 di proprietà dell'ente richiedente;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2041;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1), redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 06/04/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 418,75;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

0fff00a0e811d1343a9e6ed972d12f6aa38d1c07a5891ced0d4020969061ba95



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7084 - Data adozione: 19/04/2022

Oggetto: R.D. N.1775 11/12/1933. Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Livorno (LI) Pratica Sidit 1919/2021 - Pozzo n. 12065.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI:

il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
la D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazione delle acque per l’annualità 2018”;
il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato A, primo aggiornamento del dicembre 2018;
la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della regione Toscana”;

Vista la Determina Dirigenziale della Provincia di Livorno n. 202 del 25/07/2021 con la quale veniva rilasciata la concessione alla “Cheddite Italia s.r.l” con sede legale nel Comune di Livorno (LI) in via del Giaggiolo 189 località Salviano per l’utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo per uso civile nel Comune di Livorno (LI), regolata dal disciplinare di concessione 008/11 del 14/9/2011 Rep. N.0290 risorsa idrica 12065 con scadenza naturale il 30/06/2021;

Vista l’istanza acquisita al protocollo in data 13/05/2021 con il n. 211586 presentata da “Cheddite Italia s.r.l” i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione alla derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso civile;

Visto il parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale assunto a nostro prot. n. 246674 del 09/06/2021, con il quale si esprime parere favorevole al rilascio del rinnovo della concessione in oggetto;

Visto il disciplinare n. LI 01/2022 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato il 9-3-2022 digitalmente da Emilio Mariella, procuratore speciale della Cheddite italia s.r.l;

Preso atto della conclusione con esito favorevole al rinnovo della concessione dell'iter istruttorio come risulta dalla relazione istruttoria agli atti degli uffici;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è stato ritenuto possibile concedere alla "Cheddite Italia s.r.l.", i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, il rinnovo della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo (risorsa idrica 12065) ubicato nel Comune di Livorno (LI), contraddistinto al N.C.T. di detto comune al foglio n. 50 particella n. 27 sub. 615 in località Salviano, su terreno di proprietà del richiedente, coordinate G.B. X 1609306 e Y 4820707, ad uso civile;

Di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario con P.O. del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere alla "Cheddite Italia s.r.l.", i cui dati identificativi sono riportati nel disciplinare redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, firmato il 9-3-2022 dal richiedente, il rinnovo della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo (risorsa idrica n. 12065) ubicato nel Comune di Livorno (LI) foglio n. 50 particella n. 27 sub. 615, coordinate G.B. X 1609306 e Y 4820707, ad uso civile;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 (quindici) a partire dalla data del presente atto;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Livorno (LI), via del Giaggiolo 189, località Salviano;
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto alla richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*A Cheddite 1919-2021 Disciplinare acque sotterranee firmato EM
37094d84a8f49b4efbaa7911ba7e3321c48ed6d3d9e484a01b7bce98c4c9a40d*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7086 - Data adozione: 19/04/2022

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904 - SIDIT n. 976/2022 Concessione e contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento superiore del corso d'acqua codice idr. BV7248, parallelismo con lo stesso per 96,00 m ed attraversamento superiore del corso d'acqua tombato BV7305, in loc. Cascina Lippi via dei Mille (S.R.T. 436 "FRANCESCA"), dal Km 25+900 al Km 26+100 lato sx, nel Comune di San Miniato (PI). (rif. Prog 3635 - 2021).
Richiedente: Toscana Energia S.p.A

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/03/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela

delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni." d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la L.R. n. 77 dell'11/11/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Toscana Energia S.p.A, Cod.Fisc./P.IVA 05608890488, con sede legale in Piazza E. Mattei, 3 nel Comune di Firenze (FI), legale rappresentante Fabio Parenti (meglio identificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0316282 del 04/08/2021, corredata dalla seguente documentazione progettuale a firma del tecnico ing. Antonio Barci iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza al n. 1003.

- Relazione tecnica descrittiva e documentazione fotografica;
- Corografia scala 1:5000;
- Planimetria di progetto e sezioni con particolari costruttivi;
- Planimetria catastale scala 1:2000 ed estratto dal Regolamento Urbanistico;

DATO ATTO che la concessione è riferita alla realizzazione dell'attraversamento superiore del corso d'acqua BV7248, nel tratto tombato, con una condotta gas MPB in PED De 125 su S.R.T. 436 "Francesca" al Km 25+900 in via dei Mille nel Comune di San Miniato (PI);

RILEVATO che nel progetto si prevede la realizzazione del suddetto attraversamento con una condotta gas all'interno di una trave armata, sezione 40x30 cm lunghezza 2,50 m appoggiata allo scatlolare in cui scorre il corso d'acqua citato;

CONSIDERATO che il progetto prevede inoltre il parallelismo della condotta del gas con il corso d'acqua BV7248 per circa 96,00 m sulla strada S.R.T. "Francesca" dal Km 025+900 al Km 026+100 lato sx e l'attraversamento superiore del corso d'acqua tombato BV7305 al Km 026+010;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra ricordati;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- lo scavo in corrispondenza della sede stradale per la posa della condotta in parallelismo dovrà essere eseguito alla massima distanza possibile dal ciglio di sponda del corso d'acqua o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- tra la condotta del gas e l'estradosso del corso d'acqua tombato dovrà essere posato uno strato di magrone;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti nel corso d'acqua dovranno essere immediatamente rimossi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione e l'autorizzazione di cui al presente atto riguardano esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte di questo Ufficio;
- il presente atto ha validità di 24 mesi dalla data di inizio dei lavori, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte di questo Ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel

rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti preesistenti da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o qualsiasi forma d'indennizzo; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;
- La concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
 - b) mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

- f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;
- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
 - alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
 - qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;
- l'importo annuale del canone per le opere in argomento calcolato per 12 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 Allegato A, punto 11, corrisponde ad euro 240,00 (duecentoquaranta/00), considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;
- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022 con D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermate quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);
- l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e s.m.i.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del d.p.g.r. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per n. 1 attraversamento mediante il versamento della somma pari ad euro 240,00 (duecentoquaranta/00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, considerata la riduzione nella misura del 20%, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. prot. 0122625 del 24/03/2022 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 180,00 (centottanta/00), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2022, pari a 9 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 240,00 (duecentoquaranta/00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 06/04/2022;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a Toscana Energia S.p.A, Cod.Fisc./P.IVA 05608890488, con sede legale in Piazza E. Mattei, 3 nel Comune di Firenze (FI), legale rappresentante Fabio Parenti, meglio identificato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, della concessione per utilizzo del Demanio idrico per l'attraversamento superiore del corso d'acqua codice idr. BV7248, autorizzazione della stessa tubazione parallelismo con lo stesso corso d'acqua per 96,00 m ed attraversamento superiore del corso d'acqua tombato BV7305 in loc. Cascina Lippi via dei Mille (S.R.T. 436 "FRANCESCA"), dal Km 25+900 al Km 26+100 lato sx, nel Comune di San Miniato (PI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

La presente autorizzazione/concessione viene rilasciata fatto salvo eventuali diritti dell'Ente proprietario del ponte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *ALL.A dati identificativi Sidit 976 -2022*
d1db077a946dbb8d4e93e65f854e995c6ad38f74ecf78a368ecc3602bd243035



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7101 - Data adozione: 20/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 2904, pratica SIDIT n. 3953/2021. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare tre nuovi tratti di elettrodotti interrati BT (230-400 V), derivati da cabine esistenti, con attraversamenti sotterranei, utilizzando manufatti esistenti e percorrenze, nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, nella frazione di Molina di Quosa, nel Comune di San Giuliano Terme (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTA la D.G.R.T. 194/2016 n. di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 – Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018;

RICHIAMATA la D.C.R.T.n. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA l'istanza inviata da E-distribuzione S.p.A.(C.F. 05779711000), con sede legale in via Ombrone n.2, Roma, avente ad oggetto: “ *AUT2372784 concessione idraulica. Costruzione ed esercizio di nuovi elettrodotti in cavi sotterranei BT a 230-400 V, derivati da Cabine MT/BT esistenti per miglioramento impianti da realizzarsi in località Molina di Quosa, nel Comune di San Giuliano Terme (PI). pratica e-dis. n°2372784 -32208527-2391582*”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 0402227 del 15/10/2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione, a firma dell'Ing. Iacopo Giusti iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Pistoia al n. 1235:

relazione tecnico-descrittiva, corografia (1:25.000), localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR (scala 1:10.000 e 1:2.500), planimetria del vincolo paesaggistico (scala 1:2.500), localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su catastale (scala 1:2.500), punti di ripresa da immagine satellitare (scala 1:2.500), estratto da Piano Operativo Comunale, sezione stradale (scala 1:100), sezione attraversamento ferroviario, sezioni fluviali (scala 1:100), documentazione fotografica, sezione di posa interrata, schede tecniche dei componenti da porre in opera;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT8900760102800001031575820) intestato a Regione Toscana in data 15/10/2021

-dell'imposta di bollo per l'istanza, con marca da bollo da € 16,00, assolta in modalità virtuale (Aut. Ade n. 133874/99),

-dell'imposta di bollo per il decreto, con marca da bollo da € 16,00, assolta in modalità virtuale (Aut. Ade n. 133874/99);

DATO ATTO che l'istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione delle aree demaniali, di pertinenza dei seguenti corsi d'acqua, occupate dai seguenti attraversamenti e al rilascio dell'autorizzazione idraulica per realizzare anche i lavori nelle fasce di rispetto :

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d'acqua
I-1 PERCORRENZA	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì fig. 11 strada vicino part. 1566	percorrenza, con linea interrata BT lungo S.R. dell'Abetone e del Brennero (n.12), nella fascia di rispetto del Rio dei Mulini (BV4044)
I-2 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì	Attraversamento sotterraneo, con linea interrata BT lungo via Don L. Sturzo, di un corso Senza Nome (BV4017)

I-3 PERCORRENZA	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> No	percorrenza, con linea interrata BT lungo via Don L. Sturzo, nella fascia di rispetto di due corsi senza nome (BV4017 – BV4018) e la loro confluenza anch'essa senza nome (BV4020)
I-4 ATTRAVERSAMENTO STAFFATO A PONTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì fg. 10 strada/ponte vicino part. 115 -208	attraversamento staffato a ponte esistente, del Canale Demaniale (BV4019) Canale Irriguo in gestione al Consorzio 4 Basso Valdarno (arancione nel Reticolo)
I-6 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> No	attraversamento sotterraneo, con linea interrata bt lungo via don L. Sturzo, di un corso senza nome (BV4026–tratto tombato)
I-7 PERCORRENZA	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì fg. 11 strada vicino part. 161-209	percorrenza, con linea interrata bt lungo s.r. dell'Abetone e del Brennero (n.12), nella fascia di rispetto del rio dei Mulini (BV4044-BV4049)
I-8 ATTRAVERSAMENTO STAFFATO A PONTE	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì fg. 13 strada/ponte vicino part. 346	attraversamento staffato a ponte esistente, del Rio dei Mulini (BV4049)

PRESO ATTO che i nuovi tratti sotterranei avranno una profondità varia da 1m a 3m, al di sotto della quota stradale e saranno costituiti da un cavo elettrico interrato, di lunghezza complessiva di circa 1000m (600m il tratto A-B, 155m il C-D e 280m il tratto E-F), cavo quadripolare ad elica visibile con conduttori di alluminio nella formazione [n° x mm²] 3x150+95N e 3x240+150N, isolato con gomma etilenpropilenica (HEPR) o con polietilene reticolato (XLPE);

PRESO ATTO che i nuovi tratti in attraversamento, utilizzando i manufatti esistenti, nello specifico un ponte sul Canale Demaniale in via Don L. Sturzo ed un attraversamento con scatolare sul Rio dei Mulini sulla Strada Regionale dell'Abetone e del Brennero (n.12), saranno anch'essi interrati e staffati ai paramenti di valle degli stessi manufatti;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 2904, pratica SIDIT n. 3953/2021;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso 11 "Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti" è determinato in 300,00 € per singolo attraversamento (2 sotterranei I-2 , I-6 e 2 su manufatto I-4 e I-8), al quale si applica la riduzione del 20% per concessionari pubblici servizi (art. 29 c. 5 Reg 60/R/2016)= € 960,00; salvo conguaglio per incremento annuale ISTAT 2022;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per gli anni 2021 e 2022, l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto con nota prot n. 0419337 del 28/10/2021 e con nota prot. 0483889 del 14/12/2021 il versamento delle

seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. prot. 0024784 il 21/01/2022 e con prot. 0093755 il 08/03/2022:

€ 160,00 (euro centosessanta/00) per l'anno 2021 (rateo 2/12 mensilità)

€ 960,00 (euro novecentosessanta/00) di cauzione,

€ 412,80 (quattrocentododici/80) di spese di registrazione

€ 80,00 (euro ottanta/00) di imposta regionale per l'anno 2021

DATO ATTO che la cauzione, rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, è stata costituita dalla società richiedente mediante garanzia rilasciata da impresa bancaria e la cui copia è stata acquisita al protocollo con n. 0013031 il 14/01/2022

DATO ATTO che il presente atto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a E-distribuzione S.p.A. (C.F. 05779711000) con sede legale in Via Ombrone n.2 a Roma, la concessione idraulica di aree demaniali per realizzare tre nuovi tratti di elettrodotti interrati BT (230-400 V), derivati da cabine esistenti, con attraversamenti sotterranei, utilizzando manufatti esistenti e percorrenze, nelle fasce di rispetto di vari corsi d'acqua, nella frazione di Molina di Quosa, nel Comune di San Giuliano Terme (PI), in narrativa elencati e secondo le caratteristiche costruttive e tecnologiche menzionate nel progetto presentato;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti del R.D. 523/1904, dell'art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 96 e dell'art. 3 comma 2 della LR 41/2018,

3 di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3, dalla data del presente atto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

5 di stabilire che la concessione delle suddette aree ha la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad un importo totale di € 960,00, maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di notificare il presente atto al concessionario tramite PEC (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it);

9. di procedere alla registrazione fiscale del presente atto, presso i competenti Uffici Finanziari dell'Agenzia delle Entrate;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7117 - Data adozione: 19/04/2022

Oggetto: Pratica SIDIT 4524/2021- R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 80/2015 - D.P.G.R. n. 60/R e ss.mm.ii. Procedimento di rilascio di Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica ai sensi del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii. - Realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo interferente con il corso d'acqua individuato TC19051 nel reticolo idrografico ai sensi della L.R. n. 79/2012 e ss.mm.ii., loc. Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. n. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 20/2019 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato aggiornato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione , già individuato con D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016;

VISTA la Delibera 1315 del 23.10.2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77 dell’11.11.2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R 19 febbraio 2020 “ Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “ Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione”;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla d.g.r.t. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R.T. n. 74 del 27 dicembre 2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

VISTA la L.R.T. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA la richiesta di autorizzazione idraulica e concessione pervenuta il 16/08/2021, prot. n.AOO-GRT 0328851, da parte della società E-distribuzione S.p.A. con socio unico per la realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo interferente con il corso d’acqua individuato TC19051 nel reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012 località Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI) Pratica e-distribuzione 2243276, di cui si è avviato il procedimento;

CONSIDERATO che trattasi di installazione di linea elettrica di media tensione in attraversamento sotterraneo del corso d’acqua individuato TC19051 nel reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012 località Ischia di Crociano. nel Comune di Piombino (LI);

CONSIDERATO che il progetto prevede che verrà posato in opera, con tecnica No-Dig perforazione teleguidata, un tubo di diametro 160 mm in PVC utile per il posizionamento del cavo di MT;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sopracitato;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile-Area Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO CHE:

a) il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, competente alla manutenzione delle opere idrauliche e del corso d'acqua ai sensi della L.R. 79/2012, ha espresso parere favorevole a condizione che:

1. non dovrà essere in alcun modo alterata o ristretta l'attuale libera sezione di deflusso del corso d'acqua in oggetto necessaria al transito della portata idrica di massima piena;
2. i lavori dovranno svolgersi senza occupare la sezione idraulica;
3. la riparazione di eventuali danni alle opere autorizzate prodotti nel corso delle ordinarie operazioni di manutenzione saranno a carico del richiedente;
4. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
5. eventuali pozzetti d'ispezione posizionati all'interno della fascia di rispetto dovranno essere carrabili per consentire il passaggio dei mezzi consortili;
6. il richiedente dovrà comunicare al consorzio la data di inizio e fine lavori.

b) valutata la documentazione tecnica presentata e quella integrativa, ai fini della presente autorizzazione rilevano i seguenti elaborati:

- Prot. 0328851_2021_01_Piano Tecnico;
- Prot. 0328851_2021_02_Corografia_scala_1:25.000;
- Prot. 0328851_2021_03_Localizzazione planimetrica CTR 10.000;
- Prot. 0328851_2021_04_Localizzazione planimetrica CTR 2.000;
- Prot. 0328851_2021_05_Planimetria catastale 1:2000;
- Prot. 0328851_2021_07_Documentazione fotografica;
- Prot. 0451908_2021_Integrazione piano tecnico;
- Prot. 0451908_2021_Disegni descrittivi_rev1;
- Prot. 0451908_2021_Localizzazione planimetrica CTR 1.000;
- Prot. 0451908_2021_Planimetria catastale 1:2000;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno favorevole, con nessuna prescrizione, rilasciato dall'Ufficio in data 23/12/2021;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
6. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio 5 Toscana Costa, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
7. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
8. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
9. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
10. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte;
11. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione in oggetto non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione.

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

- Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione.

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro.

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta e fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CANONE-CAUZIONE-IMPOSTA REGIONALE:

VISTO che con nota n. 0498712 del 24/12/2021 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) a titolo di acconto canone 2022;
- versamento importo di € 240,00 (euro duecentoquaranta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che l'importo annuale dovuto, calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, allegato A punto 11, considerata la riduzione del canone nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad Euro 240,00 (euro duecentoquaranta/00);

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2022, con D.G.R.T. e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2020, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 (che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.

1414/2018, a sua volta confermando quelli di cui l'allegato a della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017);

CONSIDERATO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2022 sarà compensata o corrisposta nei tempi indicati con apposita Delibera da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che comunque il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R. 60/R 2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1.;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022, deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone dovuto annualmente;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario, alla data del presente provvedimento, deve corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2022, l'importo di € 120,00 (euro centoventi/00) entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022, deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

DATO ATTO che in data 30/12/2021 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò

autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. il rilascio alla E-distribuzione S.p.A., C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2, nel comune di Roma (RM), della concessione per occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di nuovo attraversamento sotterraneo interferente con il corso d'acqua individuato TC19051 nel reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012, località Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI);
2. di autorizzare le lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. Art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali, individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R del 2016 e ss.mm.ii.;

8. di comunicare al soggetto concessionario che deve corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2022, l'importo di € 120,00 (euro centoventi/00) entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e la relativa modalità di pagamento;
9. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7175 - Data adozione: 20/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.2863, pratica Sidit n.3536/2021. Concessione ed autorizzazione idraulica per realizzare una nuova stazione di sollevamento e mantenere uno scarico by-pass, nella frazione di Sillicagnana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTA la D.G.R.T. 194/2016 n. di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”e s.m.i.;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 – Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018;

RICHIAMATA la D.C.R.T.n. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n.77/2016”;

RICHIAMATO l'accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla società “G.A.I.A. S.P.A.” tra Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e la medesima società del 29/12/2021;

VISTA l'istanza inviata da GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU), acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 123747 del 19/03/2021 con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione, a firma dell'Ing. Giovanni Craparo, iscritto all'albo degli ingegneri di Massa Carrara al n° 928:

- relazione tecnica concessione aree demaniali,
- relazione tecnica generale e calcoli idraulici,
- tav.1 corografia e planimetria,
- tav.2 assieme e particolari,
- tav.3 piano particellare di espropri;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

- degli oneri istruttori di € 100,00, mediante bonifico bancario (iban: IT89O0760102800001031575820) intestato a Regione Toscana, in data 30/09/2021
- dell'imposta di bollo per l'istanza, con marca da bollo da € 16,00, assolta in modalità virtuale (Aut. 18493 del 01.04.2005),
- dell'imposta di bollo per il decreto, con marca da bollo da € 16,00, assolta in modalità virtuale (Aut. 18493 del 01.04.2005);

PREMESSO che a nord-ovest della frazione di Sillicagnana, nel Comune di San Romano in Garfagnana è presente un impianto di trattamento denominato “Muraglia”, murito di una tubazione DN160 che scarica nel corso d'acqua TN 15187 (affluente del canale Cavezza);

PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento al posto dell'impianto Muraglia e la realizzazione di circa 410m di nuova tubazione per recapitare i reflui sulla fognatura esistente. Il nuovo impianto da realizzare, di dimensioni 2,90mx1,60m in pianta e altezza pari a 3,20 m, posto sotto il piano campagna, ricade all'interno della fascia di rispetto dei 10m del corso d'acqua denominato TN15187, mentre la nuova tubazione in progetto che parte dall'impianto di sollevamento non determina interferenze con il reticolo idraulico di cui alla L.R. 79/2012;

PRESO ATTO che l'attuale scarico nel corso d'acqua TN15187 sarà mantenuto come bypass della nuova stazione di sollevamento;

DATO ATTO che l'intervento rientra nell'art.3, c.2 della L.R. 41/2018 per il quale sono consentiti, all'interno della fascia dei 10 metri, gli interventi relativi alla rete dei servizi essenziali e le opere sovrapassanti o sottopassanti i corsi d'acqua;

DATO ATTO che viene autorizzata la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento e regolarizzato lo stato concessorio dello scarico in essere nel corso d'acqua TN15187, in prossimità del foglio 20 particella 42, che verrà mantenuto nella nuova configurazione con le medesime caratteristiche;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha dichiarato che l'intervento proposto rientra tra quelli consentiti ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 24.07.2018 n. 41 (interventi di cui lettera b) e le opere non sono in contrasto con quanto dettato dal comma 5, lettere a, b, c, d, e del medesimo articolo;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica idraulica è stato dato il n°2863, pratica sidit n.3536/2021;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento sono agli atti del Settore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria

cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice

civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso 6.4 "scarico acque reflue urbane" è determinato in 250,00 €, al quale si applica la riduzione del 20% per concessionari pubblici servizi (art. 29 c. 5 Reg 60/R/2016)= € 200,00; salvo conguaglio per incremento annuale ISTAT 2022;

CONSIDERATO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i. Per gli anni 2021 e 2022, l'Imposta Regionale per le concessioni demaniali di cui al D.P.G.R. n. 60/R/2016 è stata confermata e commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, è stato richiesto con nota prot n. 0397743 del 13/10/2021 il versamento delle seguenti somme, le cui ricevute sono state inoltrate con pec e protocollate da R.T. con n. prot. 0096540 il 09/03/2022:

€ 200 (euro duecento/00) di canone per l'anno 2021,

€ 200,00 (euro duecento/00) di cauzione,

€ 1.178,79(millecentosessantotto/79) di indennità pregresse e interessi legali anni dal 2016 al 2020

€ 162,01(centosessantadue/01) di imposta regionale per l'anno 2016 e interessi legali;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU), la concessione idraulica di un'area demaniale, in prossimità del foglio 20 particella 42, di pertinenza del corso d'acqua TN15187, nella frazione di Sillicagnana, nel Comune di San Romano in Garfagnana (LU), occupata da uno scarico dell'impianto di trattamento denominato "Muraglia";

2. di autorizzare la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento al posto dell'impianto Muraglia e la realizzazione di circa 410m di una nuova tubazione per recapitare i reflui sulla fognatura esistente, secondo le caratteristiche costruttive e tecnologiche menzionate nel progetto presentato, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti degli articoli 93 e 98 del R.D. 523/1904, dell'art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e e dell'art. 3 comma 2 della LR 41/2018;

3 di stabilire che i lavori di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3, sempre dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

5 di stabilire che la concessione della suddetta area ha la durata di anni 19 (diciannove) anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad un importo totale di € 200,00, maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di notificare il presente atto al concessionario, tramite PEC;

9. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7176 - Data adozione: 20/04/2022

Oggetto: R.D. n. 1775/33, Pratica SIDIT 4006/2021 Concessione per la derivazione di 2500 m/cubi di acque pubbliche sotterranee ad uso Agricolo nel territorio del comune di San Vincenzo (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge n. 241 del 1990 "Nuove norme del procedimento amministrativo", come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275,"Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il D. Lgs. del 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", artt. 95 e 96;
- la L.R. 3/3/2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" artt. 2 e 11bis;
- il D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015; "Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere E) ed F) della legge regionale 11 dicembre 1998 , n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- La L.R. N. 81 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016";
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015";
- la D.G.R. 23-02-2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- La D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la D.G.R 815 del 01/08/2016 Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso dell'acqua. Approvazione definitiva.
- il Regolamento D.P.G.R 61/R/2016 del 16/08/2016 recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015.
- la D.G.R 816 del 01/08/2016 delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche;
- Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all'individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d'uso in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico", con la quale si definiscono tra l'altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l'utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Premesso che in data 13/08/2021 con istanza assunta al protocollo generale n.328619, Piccinni Anna

(i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice "L'orto di Adele" 02593610229 sede legale in Altopiano della Vigolana (TN) via Perlone 23, ha inoltrato la richiesta di Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933. per il prelievo di 2500m³/anno ad uso Agricolo di acque pubbliche sotterranee per mezzo di un (1) pozzo, ubicato nel territorio del Comune di San Vincenzo (LI) in località Via del Castelluccio su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T.di detto Comune nel Foglio 4 particella 29;

Preso Atto che la richiesta trova motivazione in quanto il concessionario nella propria attività. di agricoltore diretto necessita di irrigare 1,5 ha ettari di oliveto catastalmente individuata nel NCT del comune di San Vincenzo (LI) foglio 4 particelle 29;

Preso Atto che la richiesta risulta conforme a quanto disposto dall'art Art. 4 d.p.g.r. 61/R-2016 ess.ii.mm. (criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni) in quanto non sono disponibili risorse alternative provenienti da acquedotti consortili/irrigui e/o recupero di acque reflue depurate, non è attuabile un sistemi di raccolta di acque piovane in quanto le superfici impermeabili aziendali sono limitate, dalle quali si recupererebbe un volume insignificante rispetto al fabbisogno, inoltre la realizzazione di una vasca di stoccaggio risulta tecnicamente non fattibile

Preso Atto che l'avviso istruttorio della richiesta concessione, comprensivo dei principali dati, è stato pubblicato sull'albo on-line del Comune di San Vincenzo (LI) e sul sito web della regione toscana a partire dal 12/11/2021 per 15 gg consecutivi e che nei 15 giorni successivi a tale pubblicazione non sono state ricevute opposizioni né istanze in concorrenza con quella in oggetto;

Preso Atto che il parere ai sensi dell'art 7 del R.D. 1775/33 e s.m.i da parte Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, in atti al fascicolo, è favorevole a condizione che il prelievo sia soggetto a revisione da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico futuro;

Considerato che a seguito della valutazione VEXA effettuata ai sensi della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Delibera CIP n. 3 del 14/12/2017 con riferimento all'allegato B (Metodologia per la valutazione delle derivazioni idriche da acque sotterranee), al prelievo può essere attribuito come Rischio Ambientale un valore: lieve;

Visto il disciplinare n. LI_013/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 13/04/2022 da Piccinni Anna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice "L'orto di Adele"

Ritenuta congrua la concessione per un volume massimo annuale di 2500 m³/anno pari a una portata su cui calcolare il canone di 0,079 l/s, in quanto oltre che soddisfare i fabbisogni idrici del concessionario, tale volume risulta compatibile con la disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei in riferimento all'obiettivo di equilibrio del bilancio idrico dell'acquifero interessato;

Preso Atto che il concessionario ha provveduto al pagamento di tutte le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

Valutato di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;

Accertata nel corso dell'istruttoria la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per il rilascio della concessione in oggetto;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Recepte le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi;

DECRETA

1. per le motivazioni espresse in narrativa DI CONCEDERE, a Piccinni Anna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice "L'orto di Adele la Concessione ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775 11/12/1933. per il prelievo di 2500m³/anno pari a una portata di esercizio di 0.079 l/s medi annui di acqua pubblica sotterranea ad uso Agricolo per mezzo di un (1) pozzo, ubicato nel territorio del Comune di San Vincenzo (LI) in località Via del Castelluccio su terreno di proprietà del richiedente, contraddistinto al N.C.T.di detto Comune nel Foglio 4 particella 29;
2. di approvare il disciplinare n. LI_013/2022, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto in data 13/04/2022 da Piccinni Anna (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare parte integrante e sostanziale del presente decreto) in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Semplice "L'orto di Adele"
3. di dichiarare che l'allegato è redatto in conformità allo schema di disciplinare approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016;
4. di dare Atto che il richiedente ha corrisposto a questa Amministrazione tutti le spese inerenti la concessione (oneri istruttori, canone, cauzione e imposte di bollo) ai sensi della Delibera n.889 07-08-2017-(Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque) e del regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 e ss.mm.ii;

5. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) continui e successivi, salvo casi di rinuncia, decadenza o revoca, a decorrere dalla data del presente decreto;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, in concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale
7. che la Regione Toscana resti sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza del concesso prelievo, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere copia del presente Atto, unitamente all'allegato disciplinare, al soggetto destinatario del provvedimento;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, a termini di legge nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Discipinare firmato l'Orto di Adele Sidit 4006-2021
b287c19972ebe70e50e45bec8a8ecedcc51465d35552d02d99b5a1537b023121



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7179 - Data adozione: 20/04/2022

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994, L.R. 41/2018. Pratica n.3142 (Sidit n.1101/2022).
Concessione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua senza nome
(codice:TN31748), nel comune di Forte dei Marmi (LU), occupata da uno scarico di acque
emunte da impianto well-point.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATA la DGRT n. 888/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATA la DGRT 1035/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.C.R.T. 81/2021 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA l'istanza di concessione idraulica, presentata dal richiedente Sig. Magnelli Armando , identificato nell' allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recepita al protocollo Regionale con n. 0109112 il 16/03/2022, corredata della seguente documentazione tecnica, a firma del tecnico Dott. Geol. Vanessa Greco, iscritta all'Ordine dei Geologi della Toscana n. 1219:

1) relazione idrogeologica

- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.00

2) tavole progetto

- Tavola 1 planimetria dell'impianto
- Tavola 2 schema dell'impianto e sistema di reimmissione

- Tavola 3 schema dell'impianto di emungimento e sezione
- 3) allegati
- Cronoprogramma
 - Copia digitalizzata del documento d'identità del richiedente
 - Copia del versamento oneri istruttori e bollo istanza
 - Documentazione fotografica
 - Dichiarazione di compatibilità idraulica

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area, appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico, di pertinenza del corso d'acqua senza nome (codice: TN31748), nel comune di Forte dei Marmi (LU), occupata da uno scarico di acque emunte da impianto well-point., per la realizzazione di lavori edilizi di un nuovo fabbricato residenziale, con realizzazione di piscina, catastalmente identificato al foglio 17 mapp 1;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- l'emungimento delle acque di falda con la resa del totale emunto, attraverso il convogliamento e scarico nel limitrofo corso d'acqua,
- tubazione temporanea mobile, di diametro 150 mm poggiata sul terreno tramite idonei sostegni, per una lunghezza di circa 75 m dal punto di emungimento fino al punto di scarico,
- protezione della sponda e dell'alveo del corso d'acqua con idonea stuoia protettiva,
- la tubazione ridotta a raso della sponda, al fine di non costituire ostacolo e riduzione della sezione idraulica;
- l'immissione nel corso d'acqua di un volume d'acqua massimo pari a 12,47 l/s ,

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale, senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare poiché il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che l'estrazione temporanea di acqua è stata autorizzata con Decreto Dirigenziale n.283 del 13/01/2022 di questo Settore, finalizzata all'abbassamento piezometrico per la realizzazione di fabbricato residenziale;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti della pratica n.3142 (Sidit n.1101/2022);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

ACCERTATO che il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;

- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- il recapito finale del tubo di scarico, dovrà essere munito di una rete frangiflutto e rivolta verso l'alto al fine di rendere minime azioni di erosione di sponda e/o dell'alveo.
- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso e dovranno provenire esclusivamente dall'emungimento di falda;
- il dispositivo di protezione della sponda sia esteso per una superficie ragionevolmente sufficiente allo scopo di evitare fenomeni di erosione.

- al termine dei lavori sia effettuato il ripristino completo del canale e la rimozione delle opere provvisorie predisposte per lo scarico delle acque di falda;
- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso;
- a fine lavori dovrà essere ripristinata a regola d'arte la sponda esistente.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni uno, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e

- impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
 - a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
 - a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
 - a ripristinare, a proprie spese, i luoghi, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;
 - Il Concessionario inoltre:
 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
 - è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 1 (uno) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile

dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R, per le concessioni di durata superiore ad un anno, il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

PRESO ATTO CHE:

- sono stati versati gli oneri istruttori di € 75,00 e l'imposta di bollo per l'istanza di € 16,00 mediante bonifico di € 91,00, in data 21/02/2022, sul c.c. Iban: IT8900760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana;
- l'imposta di bollo per il presente atto con marca da bollo da € 16,00 che ha il n.identificativo 01201371080567 e la data del 14/12/2021;

DATO ATTO che il canone demaniale, per concessioni brevi con durata pari o inferiore al semestre, per la tipologia d'uso richiesta (uso 6.1 -scarichi acque piovane), è pari a € 50,00 (euro cinquanta/00); tale importo è determinato ai sensi del Regolamento Regionale n. 60/R/2016 e successive modifiche e della DGRT n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del Demanio Idrico – Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017";

CONSIDERATO che con nota protocollo n.0120048 del 23/03/2022 è stato richiesto al soggetto richiedente di effettuare il versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) quale canone anno 2022 e il versamento di € 25,00 (euro venticinque/00) quale imposta regionale pari al 50% dell'importo del canone dovuto per l'anno 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 24/03/2022 al versamento, a favore della Regione Toscana, dei seguenti importi:

- € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di canone concessorio anno 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBANIT41X0760102800001031581018;
- € 25,00 (venticinque/00) a titolo di imposta regionale sul canone di concessione anno 2022 sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare, al richiedente Sig. Magnelli Armando, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto, la Concessione di un'area demaniale, di pertinenza del corso d'acqua senza nome (codice:TN31748), nel comune di Forte dei Marmi (LU), occupata da uno scarico di acque emunte da impianto well-point., necessario per realizzare alcuni lavori edilizi di un nuovo fabbricato residenziale, con realizzazione di piscina, identificato catastalmente al foglio 17 mapp. 1, così come rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla pratica n.3142 (Sidit n.1101/2022);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione dello scarico dell'impianto di well-point, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904;
3. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di mesi 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
4. di stabilire che la concessione ha durata di mesi 6 (sei), dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 50,00 (cinquanta/00), secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche, tecniche particolari e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/198; resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al richiedente e al progettista;
9. di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *dati identificativi del richiedente*
fa69be8eb6abd03976d866246a1fd5246d02c79cc19b8e5cdf0adf54462e0f23



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7204 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Ponterosso, località Stecco in Comune di Figline e Incisa Valdarno per attraversamento con ponte. Pratica SiDIT 14981/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA la LR 22 del 3/3/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 ,65/2014;

VISTA la L.R. 77/2016 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" e s.m.i.;

PREMESSO che con il passaggio della competenza della gestione amministrativa delle aree del demanio idrico dalle province alla Regione sono state rinvenute diverse situazioni di occupazioni senza titolo concessorio, o con titolo concessorio scaduto che si rende necessario regolarizzare in quanto, pur avendo fatto specifica istanza alla provincia e sempre pagato un'indennità, risultano tuttora privi di titolo che legittima tale occupazione;

DATO ATTO che agli atti dell'Ufficio con prot. n. 549510 del 23.12.2013 dell'Amministrazione Provinciale di Firenze risulta un'istanza di concessione presentata da Dario Messini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 1 della LR 77/2016 che prevede per i soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 1° gennaio 2016 in regola con i versamenti richiesti dalla provincia per gli anni antecedenti possono ottenere la concessione comunicando al settore regionale competente i dati necessari ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 4;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 c. 4 della LR 77/2016 si può procedere al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, entro il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di:

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Ponterosso loc. Stecco in Comune di Figline e Incisa Valdarno, con l'opera n. 10961 - ponte sul torrente Ponterosso in località Stecco pratica demanio 845_1;

CONSIDERATO inoltre che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 9 del 28/11/2019;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- le opere realizzate dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la

concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R. D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 a decorrere dal 1 Gennaio 2016 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico;

DATO ATTO che per il periodo antecedente al 1° gennaio 2016 e sino a cinque annualità, il Richiedente ha regolarmente versato il corrispettivo richiesto dalla provincia;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 265,70 pari al 20 per cento del corrispettivo versato alla Provincia nei cinque anni antecedenti al 2016, dovuta per ciascun anno di occupazione senza titolo entro il 31/12/2018;
- € 125,00 a titolo di imposta regionale prevista all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971, annualità 2016, mediante versamento sul conto banco posta IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 100,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 250,00 a titolo di canone di occupazione demaniale anno 2021 mediante versamento sul conto Banco Posta,

codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904;
2. di accordare, al richiedente Dario Messini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione demaniale per l'utilizzo di
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Ponterosso, località Stecco in Comune di Figline e Incisa Valdarno, con l'opera n. 10961 - ponte sul torrente (pratica demanio 845_1);
3. di disporre che la gestione dell'occupazione sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9, a decorrere dal 1° Gennaio 2016, con scadenza il 31 Dicembre 2024, secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 101,20, secondo quanto riportato al p.to 4.1 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 (€ 253,00 ridotto del 60% per unico accesso alla proprietà), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R. D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
6. di trasmettere per via cartacea il presente provvedimento all'indirizzo di residenza del richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*A Anagrafica richiedente
d289811e2a7d3524b93b358e4a40c1abc91eabb1c26e46d25f51a172f3fc355e*



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7207 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso civile - prelievo ubicato nel comune di Poggibonsi (SI), N.C.T. foglio n. 7 particella n.189 - Pratica 4594 (ex. 978 SI)- SIDIT Pratica n. 4847/2016 Proc. n.5283/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale 13 settembre 2021 n. 938 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 24.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale di Siena, Ufficio Difesa del suolo e Risorse idriche, con Disposizione n.25 del 28/02/2006 concedeva alla società Tecnicom s.r.l. ed altri utilizzatori (Modulo Forniture s.r.l., EnoAgricola Vecci di Vecci Luigi e Vecci Furio s.n.c, Pool Group s.n.c) la concessione di acque sotterranee per uso industriale, mediante pozzo sito nel comune di Poggibonsi su terreno censito al N.C.T. dal foglio 7 p.lla 189, di proprietà della Tecnicom s.r.l. (Pratica concessione Siena n. 978 SI);

VISTA l’istanza presentata in data 14/10/2021 prot. n.40210 (successivamente integrata in data 10/12/2021 prot. n.479095) con la quale la società Modelleria Ferrieri s.r.l. dichiara di subentrare a Tecnicom s.r.l. e chiede il rinnovo di concessione a nome proprio e degli altri utilizzatori, mediante il pozzo ubicato come sopra specificato (Pratica concessione n. 4594 ex 978 SI);

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Poggibonsi (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30/12/2021, come da relata iscritta al protocollo regionale n.19381 del 19/01/2022;

DATO ATTO che la visita istruttoria, prescritta al terzo comma dell'art. 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata effettuata il giorno 27/01/2022 e che dal verbale di sopralluogo conservato agli atti non emergono osservazioni nè opposizioni;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza, a firma del geologo Dott. Paolo Castellani (iscritto all'ordine dei Geologi della Toscana al n. 295) conservata agli atti dell'Amministrazione concedente;

DATO ATTO che in base all'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 15/03/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 1.260 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,04 l/s metri cubi, destinata ad uso civile;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 236,19.
- ha effettuato il versamento per canoni regressi dal 2016 al 2021 canone 2021, per l'importo di € 1.399,79 ;
- ha effettuato il versamento per imposte per gli anni 2016,2017,2018 di € 69,68 per
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante pagamento sul conto corrente n. IT890076010280000103157820, intestato a Regione Toscana di € 32,00 e con marca n. 01191896643857 di euro 16,00 da apporre sul presente atto;
- in data 05/04/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rinnovare la concessione di acque pubbliche, già rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di Siena (Disp. n.25 del 28/02/2006) in favore delle società:
Modelleria Ferrieri s.r.l., C.F.01058590520, con sede legale a Poggibonsi (SI) Via Umbria n. 17;
Modulo Forniture s.r.l. C.F 04582180487, con sede legale a Poggibonsi (SI) Loc. Campomaggio;
EnoAgricola Vecci di Vecci Luigi e Vecci Furio s.n.c. C.F 00563390525, con sede legale a Poggibonsi (SI) Loc. Campomaggio;
Pool Group s.n.c C.F00834750523, con sede legale a Poggibonsi (SI) Loc. Drove n. 28,
per uso civile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di un pozzo ubicato nel Comune di Poggibonsi (SI) - in terreno individuato nel N.C.T. dal foglio 7 p.lla 189 di proprietà della società Modelleria Ferrieri s.r.l.;
2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31.12.2041;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 05/04/2022 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016 e della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in € 236,19;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

5bde81ef64d0e8c1b010ee198bc1e87aa5c3544736a35f8fc9425ca1c7a95827



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7211 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775. Utilizzo ai fini idroelettrici, attraverso concessione di derivazione di acqua pubblica, di una briglia demaniale sul fiume Elsa tra i comuni di Empoli (FI) e San Miniato (PI), nelle locc. Palazzo-Isola. Approvazione di avviso esplorativo di manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 47 comma 3 del D.P.G.R. 61/R/2016 (codice SiDIT 1433/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici” e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modifiche al D.P.G.R.51/R/2015” e ss.mm.ii.

PREMESSO che in data 11/04/2022 è pervenuta una manifestazione di interesse (prot. 158506 del 15/04/2022) da parte di Silextech s.r.l. con sede in Pontassieve (FI), C.F. 06045900484, per l'utilizzo diretto di una briglia demaniale sul fiume Elsa tra i comuni di Empoli (FI) e San Miniato (PI), in loc. Palazzo-Isola, ai fini di produzione idroelettrica mediante concessione di derivazione di acqua pubblica con caratteristiche di portata media annua nominale 1.692 l/s, massima 2.100 l/s, salto nominale 6 m ottenuto con sovralti mobili con conseguente potenza nominale 99,5 kW;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 5, comma primo, del Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- il concessionario sia individuato a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all'articolo 47 del regolamento stesso;
- le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell'opera idraulica esistente ancorché modificata;
- il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall'autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera.
- la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell'opera di presa.

DATO ATTO che l'opera idraulica appare in buono stato di conservazione e non appare necessitare di preventivo consolidamento, salvo se richiesto dallo specifico tipo di intervento proposto;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 47 terzo comma del sopracitato Regolamento, nel caso di derivazione da attuarsi mediante opere idrauliche del demanio idrico, il settore competente, ricevuta una manifestazione di interesse per il loro sfruttamento, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse in concorrenza;

CONSIDERATO che l'intervento proposto, sommariamente descritto nella relazione di prefattibilità allegata alla suddetta manifestazione di interesse, possiede le caratteristiche soprarichiamate;

RITENUTO pertanto di procedere con la pubblicazione di avviso esplorativo finalizzato ad acquisire eventuali ulteriori manifestazioni di interesse all'utilizzo diretto per fini idroelettrici della medesima briglia demaniale onde successivamente invitare i soggetti interessati a formalizzare le

domande di concessione di derivazione che saranno poste in concorrenza reciproca e con eventuali ulteriori domande di concessione incompatibili non finalizzate all'utilizzo di tale briglia;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 47 quarto comma del Regolamento detto avviso esplorativo svolge, ai soli fini dell'individuazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza sull'utilizzo di tale briglia, la stessa funzione dell'avviso di istruttoria di cui all'art. 45 e che pertanto occorre assicurare le medesime forme di pubblicità;

PRESO ATTO dell'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse e del modello di richiesta di partecipazione alla selezione predisposti da questo Settore e allegati al presente provvedimento sub lettere "A" e "B" a formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore, titolare della posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore";

Dato atto, altresì, che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare l'avviso esplorativo di manifestazioni di interesse e il modello di richiesta di partecipazione (allegati rispettivamente sub "A" e "B" al presente atto) per l'individuazione dei soggetti interessati all'utilizzo ai fini di produzione idroelettrica, tramite concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933, della briglia demaniale sul fiume Elsa tra i comuni di Empoli (FI) e San Miniato (PI), nelle locc. Palazzo-Isola;
- 2) di procedere alla pubblicazione in forma integrale dell'avviso sul B.U.R.T. e sulla pagina web regionale "Concessioni demaniali – Manifestazioni di interesse e bandi", nonché agli albi pretori telematici dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.T.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A *AVVISO*
a24ce9c0b64a1ffe8b5b6831d8783882f805768b5875b564572e6368f42758e4

B *manifestazione di interesse*
cf78135c9d4825f14ae110fc49a30a43543eada730376e7b0bad2f3e213be821

Allegato A



**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE**

**AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'UTILIZZO IN CONCESSIONE DI UNA BRIGLIA DEMANIALE
SUL FIUME ELSA NEI COMUNI DI EMPOLI (FI) E SAN MINIATO (PI)
PER FINI IDROELETTRICI
(Art. 47 Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016)**

Si rende noto che in data 11/04/2022 un operatore economico ha manifestato interesse all'utilizzo diretto a fini idroelettrici della briglia demaniale sul fiume Arno posta fra i comuni di Empoli (FI) e di San Miniato (PI) nelle loc. Palazzo/Isola (coordinate Gauss-Boaga: E 1651382, N 4841875), mediante derivazione idrica ad acqua fluente con presa immediatamente a monte della briglia e restituzione immediatamente al piede, con portata media annua nominale 1.692 l/s, massima 2.100 l/s, salto nominale 6 m ottenuto con sovralti mobili con conseguente potenza nominale 99,5 kW.

Il presente avviso è pubblicato al fine di individuare, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 del Regolamento in epigrafe, le eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l'utilizzo diretto, in regime di concessione, di detta opera idraulica, le quali saranno poste in concorrenza se tra loro tecnicamente incompatibili.

Occorre evidenziare:

- a) che le caratteristiche di portata del corso d'acqua e di salto disponibile dell'opera idraulica consentono la realizzazione di impianti idroelettrici di potenza nominale tale da renderli soggetti, anche per effetto dei criteri ex D.M. Ambiente 30/03/2015, alla preventiva verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, la quale preclude, fino al suo esito, la procedibilità della domanda di concessione (secondo le indicazioni procedurali stabilite al punto 5 del Capoverso 1 della Sezione A dell'allegato A alla Del. G.R.T. n. 58 del 21/01/2019);
- b) che a monte e a valle sussistono analoghe briglie il cui sfruttamento per gli stessi fini può interferire con quello della briglia in argomento e viceversa, determinando potenziali situazioni di più ampia concorrenza;

Contenuti e modalità di presentazione

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta in carta libera secondo lo schema allegato B e corredata da una relazione tecnica di prefattibilità

Allegato A

dell'intervento proposto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) del presente avviso.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, per via telematica, a scelta:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".

Non saranno presi in considerazione invii pervenuti oltre il termine di cui sopra e/o non completi delle generalità del richiedente e/o privi della relazione di prefattibilità e/o relativi a proposte manifestamente incompatibili col buon regime idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, condizioni imprescindibili per l'utilizzo della citata opera demaniale a fini idroelettrici sono le seguenti:

- a) non sia inficiata la funzionalità idraulica della briglia, ancorché oggetto di modifiche;
- b) la briglia sia preventivamente consolidata a cura e spese del concessionario, ove ritenuto necessario dall'autorità concedente, fermo restando che il concessionario avrà comunque l'obbligo di custodia e di manutenzione dell'opera durante l'esercizio della concessione;
- c) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle della briglia.

Modalità di svolgimento della selezione

Trascorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà data notizia di quelle validamente presentate attraverso pubblicazione di avviso di istruttoria sul B.U.R.T., sulla pagina web istituzionale <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>, nonché agli albi pretori dei Comuni interessati per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Gli ammessi saranno invitati a presentare (ove non vi avessero già provveduto) domanda di concessione di derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933 nelle forme e con la documentazione minima previste dall'art. 42 del Regolamento entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso di istruttoria.

Entro detto termine potranno pervenire, per essere ammesse in concorrenza ordinaria ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, ulteriori domande di concessione tecnicamente incompatibili, diverse da quelle finalizzate all'utilizzo diretto dell'opera idraulica oggetto del presente avviso. È fatta salva l'ipotesi di concorrenza eccezionale di cui all'art. 10 del R.D. 1775/1933.

Si avverte, tuttavia, che qualora dalle manifestazioni di interesse pervenute si evinca che alcune delle proposte di sfruttamento determinino la preventiva sottoposizione del progetto preliminare alla verifica di assoggettabilità a VIA ex artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010, i proponenti di queste saranno preliminarmente invitati all'attivazione della procedura di verifica (ove non vi abbiano già provveduto) assegnando a tal fine un termine perentorio di 60 giorni, a pena di esclusione dalla selezione. Solo all'esito di tutte le procedure di verifica attivate, si procederà all'invito a presentare domanda di concessione e alla pubblicazione dell'avviso.

Il Settore competente provvederà a risolvere la concorrenza ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933 formando la graduatoria di merito di tutte le domande e individuando quella preferita, ovvero quelle preferite tenuto conto del più razionale utilizzo della risorsa idrica che si dovesse globalmente realizzare attraverso più utenze tra loro compatibili.

Allegato A**Termini di conclusione del procedimento di concessione**

Il procedimento di concessione si concluderà, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, in 180 giorni dalla data di presentazione della manifestazione di interesse salvo sospensione dei termini:

- a) dalla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse in concorrenza;
- b) fino all'esito delle procedure di verifica di cui agli artt. 19 del D.Lgs. 152/2006 e 48 della L.R. 10/2010 sulla proposta progettuale del richiedente e/o dei concorrenti, ove anche una sola sia soggetta;
- c) dalla data di pubblicazione dell'avviso di istruttoria sul B.U.R.T. fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza;
- d) in pendenza di ogni adempimento posto a carico del richiedente;
- e) per sopraggiunte esigenze istruttorie, per una sola volta e per non più di 30 giorni.

Nell'eventualità che, a seguito delle procedure di verifica di assoggettabilità, il progetto non venga escluso da VIA e la successiva risoluzione della concorrenza si concluda a favore di esso, il proponente verrà invitato a presentare domanda di provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) di cui agli artt. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e 73-bis della L.R. 10/2010, entro un termine di 180 giorni, a pena di archiviazione. In tal caso, la concessione di derivazione verrà rilasciata all'interno del PAUR, con le tempistiche di quest'ultimo.

In tutti i casi di successivo rigetto (per diniego o per qualunque causa di archiviazione) della domanda di concessione del soggetto preferito all'esito della risoluzione della concorrenza, si riattiverà il procedimento, previa verifica del perdurare dell'interesse, a favore della domanda utilmente collocata in graduatoria di preferenza, e così via fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Carmelo Cacciatore del Settore Genio Civile Valdarno Superiore (Via S. Gallo 34/A Firenze, email carmelo.cacciatore@regione.toscana.it, tel. 329.4309066).

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T., agli albi pretori telematici dei Comuni interessati e sulla pagina web <https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali>, da cui è possibile scaricare il modello di presentazione in formato editabile.

Allegato B

Alla Regione Toscana
 Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
 Settore Genio Civile Valdarno Superiore
 Sede di Firenze
 via pec regionetoscana@postacert.toscana.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.G.R. 61/R/2016 PER L'UTILIZZO A FINI IDROELETTRICI DELLA BRIGLIA DEMANIALE SUL FIUME ELSA TRA I COMUNI DI EMPOLI (FI) E SAN MINIATO (PI), LOCC. PALAZZO/ISOLA (coordinate Gauss-Boaga: E 1651382, N 4841875).

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>
NATO/A	A <input type="text"/>	IL	<input type="text"/> RESIDENTE IN COMUNE DI
<input type="text"/>	VIA/PIAZZA	<input type="text"/>	N.C. <input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> IN PROPRIO OPPURE <input type="checkbox"/> IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA:			
RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE			
<input type="text"/>			
SEDE LEGALE IN	<input type="text"/>		
VIA/PIAZZA	<input type="text"/>	N.C.	<input type="text"/>
CODICE FISCALE	<input type="text"/>		
TELEFONO	<input type="text"/>	FAX	<input type="text"/>
	CELL. <input type="text"/>		
E-MAIL	<input type="text"/>		
PEC	<input type="text"/>		
Indirizzo PEC presso il quale viene eletto il proprio domicilio digitale al solo fine di ricezione delle comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva			
<input type="text"/>			

A) MANIFESTA INTERESSE ALL'UTILIZZO DELL'OPERA IDRAULICA IN OGGETTO AI FINI IDROELETTRICI MEDIANTE DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA

B) CHIEDE PERTANTO DI ESSERE INVITATO A PRESENTARE DOMANDA DI CONCESSIONE PER UNA DERIVAZIONE CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE (MODIFICABILI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA A SEGUITO DI AFFINAMENTI PROGETTUALI)

Portata derivata			Dati energetici		Durata del prelievo	
minima (l/s)	media (l/s)	massima (l/s)	Salto utile (m)	Potenza nominale (kW)	Ore/giorno	Giorni/anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

C) ALLEGA RELAZIONE DI PREFATTIBILITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO, A FIRMA DI TECNICO ABILITATO IN CUI SI EVINCE IN PARTICOLARE CHE:

- a) le opere di derivazione proposte non inficiano la funzionalità idraulica del bene demaniale e sono compatibili col buon regime idraulico fluviale;
- b) la restituzione delle acque avviene immediatamente a valle della briglia, senza sottensione di tratto d'alveo;

D) (nel caso di esercizio di attività di impresa) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 DEL MEDESIMO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE:

- a) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e ss.mm.ii.
- b) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.

E) DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:

- a) dovrà provvedere a proprie spese al consolidamento dell'opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'autorità concedente;
- b) a pena di inammissibilità della domanda di concessione, dovrà dimostrare, ove non sia proprietario delle aree interessate dalle opere di derivazione e restituzione, di averne comunque la disponibilità attraverso preliminare di compravendita o nullaosta del proprietario.
- c) in alternativa a "b", in caso di risoluzione della concorrenza a proprio favore, dovrà immediatamente attivare procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.387/2003 con contestuale richiesta di avvio delle procedure di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

F) DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) SOTTO RIPORTATA.

Il Richiedente

(persona fisica o rappresentante legale)

N.B. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, la presente dichiarazione è sottoscritta con **firma digitale** del dichiarante, oppure sottoscritta con **firma autografa** e trasmessa in copia (scansione) unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante, oppure semplicemente trasmessa dalla **posta elettronica certificata del dichiarante** purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Allegati:

- copia documento di riconoscimento del richiedente (solo nel caso in cui la presente sia sottoscritta con modalità autografa);
- relazione di prefattibilità dell'intervento, sottoscritta da tecnico abilitato.
- altro:
- altro:
- altro:
- altro:

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici e saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel R.D. 1775/1933 e nel D.P.G.R.Toscana 60/R/2016 relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il Titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Settore Genio Civile Valdarno Superiore per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

La presente dovrà essere inviata, esclusivamente per via telematica, alternativamente:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

- tramite il portale web Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>), selezionando come amministrazione destinataria "Regione Toscana Giunta".



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7212 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del Borro di Metegliano in località Montalla nel Comune di Cortona (AR) per il mantenimento di un ponte esistente ad uso privato. Pratica SiDIT 4693/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA la comunicazione da parte del Settore Genio Civile Valdarno Superiore prot. n. 0119556 del 18/03/2021 con la quale si chiedeva di fornire la documentazione relativa alla regolarità di un ponte per l'attraversamento del Borro di Metegliano in corrispondenza della proprietà;

VISTA la comunicazione via PEC in data 30/04/2021 acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0190790 del 30-04-2021 da parte del Sig. Catani Michele, di voler procedere alla regolarizzazione del ponte di attraversamento del Borro di Metegliano con relativa richiesta di proroga per la presentazione dell'istanza di concessione;

VISTA la comunicazione da parte del Settore Genio Civile Valdarno Superiore di concessione di proroga di 30 giorni prot. n. 0231437 del 28/05/2021;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 4693/2021 presentata dal richiedente Michele Catani, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 325050 del 11-08-2021, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Ing. Alessandro Berni:

- relazione idrologica-idraulica inerente la verifica della compatibilità idraulica del manufatto di attraversamento esistente sul Borro di Metegliano in loc. Montalla;

VISTA la comunicazione da parte del Settore Genio Civile Valdarno Superiore prot. n. 0460644 del 26/11/2021 con la quale si fornivano indicazioni circa la mancanza di condizioni di sicurezza per esprimere parere favorevole alla compatibilità idraulica del manufatto presente e la richiesta di formalizzare la domanda di concessione dell'opera;

VISTA la comunicazione da parte del Settore Genio Civile Valdarno Superiore prot. n. 0010980 del 13/01/2022 con la quale veniva richiesto di formalizzare la domanda con i pagamenti relativi alle spese d'istruttoria ed ai canoni arretrati;

PRESO ATTO che la richiesta prevede la concessione dell'opera n. 9928 ponte esistente ad uso privato per accesso abitazione in attraversamento del Borro di Metegliano AV36351 in località Montalla nel Comune di Cortona (AR), presso la particella 72 del Foglio 151 così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che per il calcolo della portata del Borro di Metegliano è stato costruito un modello teorico basato su ipotesi illustrate nella "RELAZIONE IDROLOGICA IDRAULICA" con analisi idrauliche svolte nei due scenari idrologici $T_R = 30$ e 200 anni sia nella configurazione geometrica attuale che "modificata" in cui il ponticello ad uso privato per l'accesso all'abitazione del Sig. Catani viene rimosso dal modello idraulico;

PRESO ATTO della condivisibile ipotesi ricostruttiva del professionista attraverso il modello idraulico con cui si simula il profilo di rigurgito nel Borro di Metegliano allo stato attuale (stato di fatto) in relazione ad eventi di piena con T_R pari a 30 e 200 anni oltre a simulare la configurazione geometrica relativa alla demolizione del ponticello, analizzando gli effetti in termini di variazioni del pelo libero trentennale e duecentennale in alveo, di pericolosità idraulica ed eventuale incremento di rischio idraulico nelle aree contermini;

CONSIDERATO che i risultati del modello teorico dimostrano che nell'intero tratto oggetto di analisi le condizioni di officiosità idraulica del Borro di Metegliano, compresi i fenomeni di esondazione, restano praticamente immutati anche qualora il ponticello in esame venisse demolito;

TENUTO CONTO che con nota n. 0037773 del 31/01/2022 il Richiedente ha dichiarato che il ponte rappresenta l'unico accesso alla proprietà;

CONSIDERATO che l'opera sopra descritta comporta l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che la suddetta opera rientra in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive le caratteristiche più significative dell'opera esistente con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5724/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera significativamente il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante del mantenimento dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;

DATO ATTO che sulla base dei parametri concreti e specifici sopra riportati e delle considerazioni svolte, per il mantenimento delle opere oggetto della presente concessione, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a prevedere in caso di allerta meteo con codice arancio o rosso, il monitoraggio del ponte, al fine di minimizzare i danni in corso di evento soprattutto in rapporto alla sicurezza degli utenti e delle aree circostanti potenzialmente coinvolte;
- alla sorveglianza periodica dello stato di manutenzione dell'opera e dell'alveo ai fini della piena funzionalità idraulica;
- a programmare interventi periodici di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'alveo in corrispondenza del ponte (vegetazione, depositi alluvionali, ecc.) ai sensi dell'art. 12 del RD 523/1904;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata, revoca o rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- è a conoscenza che l'attraversamento è soggetto ad allagamenti periodici e pertanto è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgenza di cause di pericolo per gli utilizzatori tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dall'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione.
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della

concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 25/01/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 25/01/2022 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 81,04 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente postale, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 403,12 titolo di canoni pregressi annualità 2017-2021 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 40,52 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento delle opere di attraversamento del corso d'acqua denominato Borro di Metegliano in loc. Montalla in comune di Cortona ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare, al richiedente Michele Catani, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione dell'opera n. 9928- ponte esistente ad uso privato per accesso abitazione in attraversamento Borro di Metegliano AV36351 in località Montalla nel Comune di Cortona (AR), presso la particella 72 del Foglio 151;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a partire dal 1° gennaio 2022 e che il canone di concessione è pari a € 101,20, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
7. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec: lombardini.geologo@epap.sicurezza postale.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Anagrafica richiedente*
107664a5cdd516aec2e21f27afc8e91a55873a4854b837524371466c488ef718



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7223 - Data adozione: 21/04/2022

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da pozzo ubicato nel comune di Radda in Chianti (SI), su terreno censito al N.C.T foglio 17 particella 106 - Pratica SIDIT n. 2241/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n 938 del 13/9/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque per l’annualità 2021”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza in data 13/04/2021 prot. n. 163687 con cui la società MARCALE s.r.l. con sede legale nel comune di San Giovanni Valdarno (AR) in Via Vittorio Veneto n. 1, a mezzo del legale rappresentante sig. Marco Marzucco, ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso potabile mediante captazione da pozzo ubicato nel Comune di Radda in Chianti (SI) località La Pesa di Sopra, su terreno censito al N.C.T foglio n. 17 particella n. 106 di proprietà della società richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Radda in Chianti (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28/06/2021, come da relata agli atti del fascicolo;

RICHIAMATO il decreto n. 15802 del 14/09/2021 con il quale Regione Toscana ha autorizzato la società Marcale s.r.l. , ai sensi del R.D. 1775 del 1933, alla realizzazione di un pozzo per uso potabile ubicato nel sito sopra indicato;

VISTA la relazione tecnica di fine lavori, a firma del geologo dott.ssa Francesca Bianchi (n. 1425 sez. A Ordine dei Geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell' art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 14/07/2021, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 01/03/2022, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 1.000 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,03 l/s, destinata ad uso potabile

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 159,18; ha versato € 119,39 per canone 2022 (rateo aprile-dicembre); ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante versamento di € 48,00 sul conto corrente n. IT890076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 12/04/2022 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore della società Marcale s.r.l., con sede legale nel comune di San Giovanni Valdarno (AR) Via Vittorio Veneto n. 1, per uso potabile entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Radda in Chianti (SI) Località La Pesa di Sopra, in terreno censito nel N.C.T. dal foglio n. 17 particella n. 106 di proprietà della società richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2042;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. 1 - Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 12/04/2022 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 159,18;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 *disciplinare firmato*
78a68d60c102d1e423af1e25e73a83f79e2d880c8d07f0ec315d9a8dbbcd5208



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7228 - Data adozione: 20/04/2022

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.2976 (SIDIT n. 7984/2021). Rinnovo della concessione di un'area di risulta derivante dalla tombatura di un tratto del Fosso Silcia, nel Comune di Massa (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2022

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”.

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 – Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018;

RICHIAMATA la D.C.R.T. n. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”

VISTA l'istanza di rinnovo concessione presentata da Evo Holding srl, cod. fisc.02674240359, con sede legale a Rubiera (RE) in via Rosa Luxemburg n. 27, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Ghirardini Bartolomeo, di seguito denominato “Concessionario”, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n° 469592 del 02/12/2021, perfezionata con pec acquisita al protocollo il 17/01/2022 (prot. 14616), con le quali sono stati trasmessi:

- la ricevuta di euro 216,00 relativi all'imposta di bollo per l'istanza e per le spese di istruttoria,
- il computo metrico estimativo relativo ai costi delle opere di rimessa in pristino dell'area demaniale, a firma del geom. Giuseppe Mele, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Massa Carrara al n°729;

DATO ATTO che gli elaborati tecnici non sono stati inoltrati, in quanto nella disponibilità di questo Settore e presenti nel fascicolo CI 34 della Provincia di Massa Carrara;

DATO ATTO che l'istanza è volta ad ottenere il rinnovo della concessione idraulica CI 34 rilasciata ai sig.ri Ghirardini Bartolomeo e Ghirardini Iris dal Settore Difesa del Suolo della Provincia di Massa Carrara, a partire dal 14.12.2010 fino al 13.12.2016, ai sensi dell'art. 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

DATO ATTO che oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area di risulta di m2176 derivante dalla tombatura di un tratto del Fosso Silcia in via Gorizia nel Comune di Massa (MS);

PRESO ATTO che la tombatura del fosso è stata effettuata con un tubo in cls del diametro di m 0,6 posto in opera alla profondità di m 1,5 circa dal piano campagna ed è ubicata nel punto iniziale del Fosso Silcia, lato sud-est e raccoglie le acque provenienti da una bacino di estensione molto limitata, comprendente le caditoie stradali dei primi cento metri di via Gorizia e il giardino della proprietà concessionaria;

DATO ATTO che il Settore Genio Civile Toscana Nord, il 21.10.2019, con decreto dirigenziale n.17151, ha ammesso alla Evo Holding s.r.l. il subentro nella titolarità della concessione, a seguito della vendita alla Evo Holding s.r.l. del bene immobiliare, individuato catastalmente al foglio 139 mappali 82 sub 1-2-3 del Comune di Massa, di proprietà dei Signori Ghirardini Bartolomeo e Ghirardini Iris;

DATO ATTO che, con il decreto dirigenziale suddetto era stata stabilita la scadenza della concessione al 31/12/2021;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per la concessione dell'area è stabilito in € 100,00 (euro cento/00), come da deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2018 n. 1414 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”, ed è ridotto del 60%, in quanto l'area rappresenta l' unico accesso alla

proprietà del Concessionario, come risulta dalla relazione istruttoria redatta a seguito del sopralluogo effettuato da tecnici di questo Settore;

CONSIDERATO che il richiedente, ha provveduto al versamento:

- di € 100,00 (euro cento/00) di canone anno 2021 sul c/c n.001031581018, in data 04.03.2022;
- dell'imposta di bollo per il decreto, con marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) che riporta l'identificativo n.01201780190738 del 10.03.2022,
- di € 100,00 (euro cento/00) di deposito cauzionale, mediante bonifico (iban: IT41X0760102800001031581018) del 04.03.2022, a garanzia degli obblighi inerenti la concessione,
- di € 8.440,70 (euro ottomilaquattrocentoquaranta/70) di deposito, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, mediante bonifico (iban:IT41X0760102800001031581018) del 09.02.2022;

DATO ATTO che i signori Ghirardini e la Evo Holding srl hanno corrisposto, con riscontro in via telematica, il canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, fino alla data di presentazione della richiesta di rinnovo;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 11 del 29/11/2019 e che alla pratica è stato dato il n.2976 (SIDIT n. 7984/2021);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare (allegato A), sottoscritto in data 23.03.2022, parte integrante e sostanziale del presente atto e le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia dell'area demaniale in concessione e dell'opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione; h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere ivi presenti.

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, decorrenti dal 01.01.2022, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi dell'opera stessa o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di accordare alla richiedente Evo Holding srl, cod. fisc.02674240359, con sede legale a Rubiera (RE) in via Rosa Luxemburg n. 27, nella persona del legale rappresentante pro tempore Ghirardini Bartolomeo, il rinnovo della concessione demaniale di un'area di risulta di m 2176 derivante dalla tombatura di un tratto del Fosso Silcia in via Gorizia nel Comune di Massa (MS);

2. di stabilire che la concessione è accordata per anni 9, a decorrere dal 01.01.2022 e che il canone di concessione è pari a €100,00 (euro cento/00), secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 888/17 e soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della

presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste nel preambolo e nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 23.03.2022 dal legale rappresentante della Evo Holding srl; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

5. di concedere alla Provincia di Massa Carrara il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di euro 1026,00 versati da Ghirardini Bartolomeo e Ghirardini Iris, a garanzia degli obblighi relativi alla concessione (codice pratica C.I. 34/2010);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato dal richiedente;

7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Disciplinare di concessione*
bb504683b879acde29c8ef955fca873c34f5f4c7bc1da3d866b9c73452f3c795

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**